Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XLI - N. 3

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 21 gennaio 2004 **€ 1,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2 0 0 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2003, n. 0442/Pres.

Articolo 2, D.P.R. 361/2000 - Associazione «Centro formazione agricola permanente delle famiglie rurali del Friuli Venezia Giulia (ce.F.A.P.)» - Codroipo (Udine). Approvazione del nuovo statuto sociale.

pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2003, n. 0443/Pres.

I.P.A.B. «Scuola Materna della Divina Volontà» - Tauriano di Spilimbergo (Pordenone). Depubblicizzazione e trasformazione in Fondazione di diritto privato.

pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2003, n. 0444/Pres.

I.P.A.B. «Casa di Riposo G. Micoli-Toscano e Pensionato Cav. Nicola Brussa» - Castions di Zoppola (Pordenone). Depubblicizzazione e trasformazione in Fondazione di diritto privato.

pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2003, n. 0445/Pres.

I.P.A.B. «Scuola Materna Sacro Cuore» - Casarsa della Delizia (Pordenone). Depubblicizzazione e trasformazione in Associazione di diritto privato.

pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 dicembre 2003, n. 0461/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 4, commi 46, 47, 48, 49, 50. Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di centri semiresidenziali e di nuclei residenziali da destinare ad anziani affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile. Approvazione.

pag. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 dicembre 2003, n. 0462/Pres.

Regolamento concernente la partecipazione degli Assessori regionali alle iniziative formative di cui all'articolo 14 della legge regionale 13/2003. Approvazione.

pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 dicembre 2003, n. 0463/Pres.

Regolamento applicativo della sottomisura s1 - Interventi per la valorizzazione e la funzione turistica dell'ambiente montano (asse 2, misura s del Piano di Sviluppo Rurale per gli anni 2000-2006). Approvazione modifica.

pag. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 dicembre 2003, n. 0464/Pres

Regolamento applicativo della sottomisura s2 - Rinnovamento e miglioramento delle strutture e valorizzazione del patrimonio edificato a fini turistici (asse 2, misura s del Piano di Sviluppo Rurale per gli anni 2000-2006). Approvazione modifica.

pag. 45

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE 15 dicembre 2003, n. PC/2322.

Attribuzione dei compiti al Direttore regionale per speciali servizi, dott. Claudio Calandra di Roccolino.

pag. 46

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 30 dicembre 2003, n. 645.

Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, articolo 6. Estinzione I.P.A.B. «Legato Venturini Dalla Porta» con sede presso il Comune di Udine.

pag. 47

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 30 dicembre 2003, n. 646.

Legge regionale 12 febbraio 2003 n. 4, articolo 6. Estinzione I.P.A.B. «Legato Carnelutti» con sede presso il Comune di Udine.

pag. 48

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 2003, n. 1235.

Iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Slovenia 2000-2006. Assegnazione alle Direzioni regionali, Servizi e Servizi autonomi delle risorse finanziarie di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Modifica assegnazioni.

pag. 49

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2003, n. 2507.

Legge regionale 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 18. Presa d'atto dell'idoneità conseguita a seguito di selezione per l'assunzione di cinque unità da collocare nella categoria A, profilo professionale operatore, per le esigenze della Segreteria generale del Consiglio regionale.

pag. 51

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2003, n. 2777. (Estratto).

Legge regionale 63/1991. Autorizzazione alla trattativa privata per la fornitura del sistema Sw e Hw Gcarto-GDS da parte della ditta Geosoft S.r.l. di Pordenone, per la diffusione gestione, ed aggiornamento delle basi cartografiche, numeriche, ortofotografiche e tematiche, delle carte regionali numeriche alla scala 1:5.000 e 1:25.000 e per i poli cartografici regionali di Pordenone, Udine e Palmanova, comprensiva dell'installazione, assistenza, aggiornamenti e corsi di istruzione del personale regionale.

pag. 52

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2003, n. 2809.

Legge regionale 19/2000. Approvazione graduatoria anno 2003 e riparto contributi alle Associazioni. (euro 406.430,00).

pag. 52

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2003, n, 2827.

Programma d'Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia - programmazione 2000-2006, misura 1.2, azione 1.2.1. Approvazione di un'iniziativa da ammettere a finanziamento e autorizzazione alla spesa. (euro 2.000.000,00).

pag. 56

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 2873.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 4.2.3 «Sostegno alle imprese del commercio e dell'artigianato per garantire un livello idoneo di servizi alle popolazioni». Erogazione anticipi in deroga alle disposizioni contenute nella D.G.R. 2150/2003.

pag. 59

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 2935.

Integrazione dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20/2002 per l'accesso alla qualifica di funzionario nel profilo professionale funzionario tecnico - decorrenza 1° gennaio 1987.

pag. 61

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2003, n. 3227.

Autorizzazione alla modifica del Programma annuale per l'anno 2003 del Servizio autonomo per l'immigrazione.

pag. 62

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2003, n. 3468.

Legge regionale 18/1996, articolo 6; D.G.R. 1601/2003 «Obiettivi, programmi, e direttive generali per l'anno 2003 relativo alle iniziative di competenza del Servizio autonomo per l'immigrazione» successivamente modificata con D.G.R. 3227/2003. Integrazione e modifiche.

pag. 67

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIUNALE 14 novembre 2003, n. 3537.

Programma d'Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia - programmazione 2000-2006, asse 5, azione 5.1.1. Approvazione di un'iniziativa da ammettere a finanziamento e autorizzazione alla spesa. (euro 1.460.000,00).

pag. 72

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2003, n. 3597.

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di assistenza tecnica al Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia. Rettifica.

pag. 74

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2003, n. 3678.

Ulteriori integrazioni al testo del documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003 della Direzione regionale del lavoro e delle professioni.

pag. 75

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2003, n. 3779. (Estratto).

Legge regionale 23/2002. Assegnazione dei fondi disponibili per l'anno 2003 per la redazione di studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di sistemi di gestione della qualità ambientale. (euro 40.000,00).

pag. 80

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2003, n. 3780. (Estratto).

Legge regionale 4/2001, articolo 5, comma 99. Rideterminazione degli importi dei contributi assegnati a cinque Comuni con D.G.R. 4031/2002 per la realizzazione di sistemi di gestione della qualità ambientale.

pag. 80

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2003, n. 3814.

Ulteriori integrazioni al testo del documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003 della Direzione regionale del lavoro e delle professioni.

pag. 81

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 3930.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - misura 1.3.1 - Comune di Marano Lagunare. Approvazione dell'iniziativa relativa al progetto riguardante «Urbanizzazione Isola del Dossat - II lotto».

pag. 82

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 3944.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Approvazione modifiche al programma per l'anno 2003 del tutore pubblico dei minori approvato con D.G.R. 1849/2003.

pag. 84

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 3961.

Decreto legislativo 502/1992, articolo 3 e articolo 3 bis. Formazione di un elenco di professionalità manageriali per la nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali.

pag. 88

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 4049.

Procedura per l'espressione della valutazione di impatto ambientale su progetti preliminari ai sensi della legge 443/2001 e del decreto legislativo 190/2002, nonchè della vigente normativa in materia di VIA.

pag. 94

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 4063.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Ortofloricola soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste e nomina del Commissario liquidatore.

pag. 98

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 4064.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Blu Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Udine e nomina del Commissario liquidatore.

pag. 99

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 4065.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Edil Mestieri Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Tavagliacco e nomina del Commissario liquidatore.

pag. 99

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 4066.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Il Canguro soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia e nomina del Commissario liquidatore.

pag. 100

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 4067.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «B.L.G. soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia e nomina del Commissario liquidatore.

pag. 101

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 4068.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Athena coop. sociale soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Maniago e nomina del Commissario liquidatore.

pag. 102

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 4069.

Articolo 2545 C.C. - Sostituzione del liquidatore della Cooperativa «Coopservizi soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Monfalcone.

pag. 103

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 4070.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Tecno soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli e nomina Commissario liquidatore.

pag. 103

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 4071.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Tecnocoop soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste e nomina del Commissario liquidatore.

pag. 104

2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2004, n. 81.

Programma regionale di Azioni Innovative FESR «FReNeSyS» 2002-2003 - «Azione e-Services»: proroga dei termini di scadenza del bando di «Selezione di progetti sperimentali di innovazione realizzati da aggregazioni di Comuni e Comprensori montani della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» alla data del 16 febbaio 2004.

pag. 105

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DELLA MOBILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio per la pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Codroipo. Avviso di adozione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 106

Comune di Treppo Grande. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 107

ERRATA CORRIGE

B.U.R. n. 1 del 7 gennaio 2004. Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2003, n. 0435/Pres. «Legge regionale 30/2002, articolo 2, comma 1, lettera e). Regolamento di esecuzione dell'articolo 2 della legge regionale 30/2002(disposizioni in materia di energia), per l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni e per l'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di gas di petrolio liquefatto in bombole e piccoli serbatoi. Approvazione».

pag. 107

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

A & T 2000 - Servizi Comunali Associali - Consorzio tutela ambiente e territorio - Codroipo (Udine):

Estratto del bando di gara per il servizio di raccolta, trasporto dei beni durevoli di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 22/1997 per il periodo 1 marzo 2004-31 dicembre 2006.

pag. 107

Estratto del bando di gara per il servizio di raccolta, trasporto e recupero dei metalli per il periodo 1 marzo 2004-31 dicembre 2008.

pag. 108

Comprensorio Montano della Carnia - Tolmezzo (Udine):

Statuto.

pag. 108

Comune di Forni Avoltri (Udine):

Determinazione del Responsabile del Servizio amministrativo 4 dicembre 2002, n. 54/201. (Estratto). Conferma della classificazione dell'«Albergo Miravalle».

pag. 132

Comune di Sedegliano (Udine):

Avviso di adozione della variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica - Piano regolatore particolareggiato comunale delle zone «A».

pag. 132

Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» - Pordenone:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione. Aumento da n. 1 a n. 2 posti. (Pubblicato nel B.U.R. n. 51 del 17 dicembre 2003).

pag. 133

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2 0 0 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2003, n. 0442/Pres.

Articolo 2, D.P.R. 361/2000 - Associazione «Centro formazione agricola permanente delle famiglie rurali del Friuli Venezia Giulia (Ce.F.A.P.)» - Codroipo (Udine). Approvazione del nuovo statuto sociale.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.G.R. n. 092/Pres. dell'8 febbraio 1979 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Associazione «Famiglie rurali del Friuli-Venezia Giulia», avente sede a Scodovacca di Cervignano del Friuli, e ne è stato approvato lo statuto, successivamente modificato con il D.P.G.R. n. 0230/Pres. del 28 maggio 1990, con il quale l'Associazione ha acquisito la nuova denominazione di «Centro Formazione Agricola Permanente delle famiglie rurali del Friuli-Venezia Giulia (Ce.F.A.P.)», trasferendo altresì la propria sede a Rivolto di Codroipo (Udine);

VISTA la domanda del 7 ottobre 2003 del rappresentante della Associazione sopra menzionata, preceduta da nota del 3 aprile 2003, diretta ad ottenere l'approvazione del nuovo statuto sociale deliberato dall'Assemblea degli associati, riunita in sede straordinaria nella seduta del 30 luglio 2003;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Giovanni Rubini, notaio in Udine, rep. n. 295750, racc. n. 10065, registrato a Udine il 19 agosto 2003 al n. 6386/1;

ESAMINATE le motivazioni poste a fondamento delle modifiche statutarie - rivolte essenzialmente ad adeguare le disposizioni alle mutate esigenze organizzative della Associazione - e riconosciuta l'opportunità e la legittimità delle stesse;

VISTO il parere favorevole all'istanza espresso da parte della Direzione regionale della formazione professionale con nota del 27 ottobre 2003 prot. n. 22653/22.1 e della Direzione regionale dell'agricoltura con nota del 3 novembre 2003 prot. n. AGR/1-14/22723;

VISTO l'articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3742 del 28 novembre 2003;

DECRETA

È approvato il nuovo statuto sociale dell'Associazione «Centro Formazione Agricola Permanente delle famiglie rurali del Friuli-Venezia Giulia (Ce.F.A.P.)», avente sede a Rivolto di Codroipo (Udine), deliberato dall'Assemblea degli associati, riunita in sede straordinaria nella seduta del 30 luglio 2003.

Il nuovo testo dello statuto, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante, produce effetti a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 12 dicembre 2003

ILLY

STATUTO

del Ce.F.A.P. - Centro per l'educazione e la Formazione Agricola Permanente

CAPO I

Denominazione - Sede - Scopi

Art. 1

Il Ce.F.A.P. (Centro per l'educazione e la Formazione Agricola Permanente) è promosso da:

- l'En.A.I.P. (Ente Acli Istruzione Professionale) Friuli Venezia Giulia;
- la Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Friuli Venezia Giulia;
- la Federazione Regionale Unioni Agricoltori del Friuli Venezia Giulia;
- la Confederazione Italiana Agricoltori del Friuli Venezia Giulia.

Il Ce.F.A.P. - munito di personalità giuridica concessa con decreto del presidente della Giunta della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 092/Pres. dell'8 febbraio 1979 e registrato dalla Corte dei conti di trieste in data 28 febbraio 1979 - non ha fini di lucro, opera nella Regione Autonoma Friuli-Venezia e può aderire a progetti ed iniziative di carattere nazionale ed internazionale.

Il Ce.F.A.P. ha sede legale in Codroipo.

L'Associazione potrà avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle strutture e delle attrezzature messe a disposizione dagli associati.

Art. 2

Il Ce.F.A.P. opera con riferimento ai principi ispiratori e nel rispetto dei valori della famiglia e della civiltà contadina con riferimento prioritario ai settori dell'agricoltura, dell'ambiente, della sicurezza alimentare e della valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti e della sua valenza professionale e culturale; coerentemente, il Ce.F.A.P. persegue i seguenti scopi:

- la formazione e valorizzazione professionale delle forze lavoro dei settori delle attività produttive con priorità a quelli dell'agricoltura, dell'ambiente e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse;
- la promozione morale, culturale e civile dei lavoratori in genere, delle persone orientate al lavoro, delle persone emarginate e svantaggiate nel quadro di un sistema di formazione permanente;
- l'orientamento e la realizzazione di iniziative e progetti connessi alle politiche del lavoro e alla creazione di impresa.

Art. 3

Possono associarsi al Ce.F.A.P., persone fisiche, associazioni, fondazioni, enti in genere, istituzioni che siano disposti ad aderire e a collaborare nella attuazione dei suoi fini istituzionali e ad osservare il presente statuto.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto senza obbligo di motivazione di un eventuale rigetto.

L'esclusione di un associato può essere deliberata solo per gravi motivi e va decisa dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Il Ce.F.A.P. può costituire, aderire ed associarsi ad enti, organizzazioni, società, associazioni e consorzi che si prefiggano scopi affini.

La decisione è assunta dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 4

Per la realizzazione degli scopi suddetti il Ce.F.A.P., promuove e realizza prevalentemente nei settori sopracitati e con particolare riguardo alla multifunzionalità:

- interventi di formazione, tutoraggio, supporto agli imprenditori e dei processi di creazione e di consolidamento d'impresa;
- interventi per la promozione culturale e sociale, per la formazione e valorizzazione professionale e per il primo inserimento lavorativo di giovani e adulti;
- iniziative finalizzate alla promozione civica, morale, culturale e professionale degli emigranti, degli immigrati, dei giovani e adulti emarginati o a rischio di emarginazione, onde favorirne l'integrazione sociale e l'inserimento nel mondo del lavoro;
- interventi connessi all'attuazione delle politiche di azioni positive e per le pari opportunità tra uomini e donne anche nel campo del lavoro;
- interventi nell'ambito dei rapporti di formazione-lavoro e per la promozione, organizzazione e gestione delle attività connesse ai processi di mobilità, riconversione, riqualificazione e ristrutturazione;
- informazione, orientamento e consulenza sulle tematiche del mercato del lavoro e sensibilizzazione sulle esigenze formative ad esso connesse;
- informazione, orientamento e consulenza sulle tematiche relative all'agricoltura, all'ambiente, alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse e sensibilizzazione sulle esigenze formative ad esso connesse;
- formazione e aggiornamento ricorrente del personale direttivo e degli operatori culturali, tecnici ed operativi, anche del sistema scolastico e dell'istruzione;
- formazione ed aggiornamento rivolto ad insegnanti di scuole di ogni ordine e grado;
- collaborazioni con organismi pubblici e privati, finalizzate a ricerche, studi e sperimentazioni nei settori istituzionali;
- attività di valorizzazione dei partenariati transnazionali nel quadro della internazionalizzazione delle politiche formative e del lavoro;
- consulenze di carattere generale e specifico per i processi di innovazione dei sistemi formativi, organizzativi e aziendali, interventi e azioni orientate alla creazione e allo sviluppo d'impresa;
- formazione e aggiornamento di persone operanti in gruppi ed associazioni di volontariato;
- stages, tirocini, esperienze di alternanza formazione-lavoro.

Il Ce.F.A.P. programma, progetta e realizza le proprie attività su elencate prevalentemente sotto la propria titolarità ovvero su delega o in partenariato con l'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia secondo le modalità fissate in apposite convenzioni.

Capo II

Organi e loro funzionamento

Art. 5

Gli organi del Ce.F.A.P. sono:

- il Consiglio generale;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente;
- il Collegio dei sindaci.

Art. 6

Il Consiglio generale

È il massimo organo deliberante del Ce.F.A.P. ed è composto da tutti gli associati o dai legali rappresentanti degli associati o loro delegati.

Il Consiglio generale si riunisce di norma una volta l'anno.

È di competenza del Consiglio generale la nomina della Giunta esecutiva, del Collegio dei sindaci e del suo Presidente.

Spetta al Consiglio generale:

- fissare gli indirizzi programmatici ai quali deve improntarsi l'attività del Ce.F.A.P.;
- deliberare sull'ingresso di nuovi associati definendo le relative quote associative;
- determinare i compensi del Presidente, del Vice Presidente, del Direttore generale e del Collegio dei Sindaci e il gettone di presenza dei componenti della Giunta esecutiva;
- approvare i regolamenti di organizzazione e funzionalità interna;
- deliberare - entro il 31 dicembre di ogni anno sul bilancio della gestione dell'anno precedente e sul conto di previsione della gestione futura - presentati dalla Giunta esecutiva;
- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento del Ce.F.A.P.;
- deliberare su qualsiasi argomento di carattere straordinario;
- deliberare sulle direttive e sui provvedimenti rivolti all'attuazione dei fini istituzionali del Ce.F.A.P.;
- deliberare sull'acquisto, la vendita e la permuta dei beni immobiliari, l'accettazione di eredità, legati e donazioni.

Le riunioni del Consiglio generale sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei propri componenti; le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le decisioni inerenti a modifiche statutarie sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto.

Partecipano alle riunioni del Consiglio generale, senza facoltà di voto, il Direttore generale, il Direttore amministrativo ed i componenti del Collegio sindacale.

Art. 7

La Giunta esecutiva

È l'organo al quale compete la gestione del Ce.F.A.P.

È composto da sei membri nominati dal Consiglio generale.

Tre di questi saranno scelti in una rosa di sei nomi indicati dal socio fondatore En.A.I.P. e tre dalle organizzazioni regionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative.

La Giunta esecutiva dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

La Giunta esecutiva è investita dei poteri di ordinaria amministrazione.

Spetta alla Giunta esecutiva nominare:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Direttore generale;

- il Direttore amministrativo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Con apposita delibera essa provvede ad assegnare deleghe e procure, anche permanenti in materia di gestione organizzativa, economica, dei rapporti interni ed esterni e di firma degli atti.

La Giunta esecutiva adotta il bilancio consuntivo e quello preventivo, predisposti dal Direttore generale di concerto con il Direttore amministrativo, e li sottopone all'approvazione del Consiglio generale.

La Giunta esecutiva si riunisce di norma ogni quattro mesi ed è convocata dal Presidente.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice; le riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti.

A parità di voto prevale il voto del Presidente.

Partecipano alle riunioni della Giunta esecutiva, senza diritto di voto, il Direttore generale e il Direttore amministrativo ed i sindaci.

Art. 8

Il Presidente

Il Presidente del Ce.F.A.P. viene nominato a maggioranza della Giunta esecutiva.

Compete al Presidente la firma degli atti e dei documenti inerenti ai rapporti tra il Ce.F.A.P. e i suoi associati, le istituzioni ed i soggetti terzi. Convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva.

Art. 9

Collegio dei Sindaci

Al Collegio dei sindaci spetta il controllo sulla gestione amministrativa e contabile del Ce.F.A.P.

Il Collegio predispone e presenta al Consiglio generale la relazione annuale sul bilancio consuntivo del Ce.F.A.P. per le relative delibere. Deve, inoltre:

- accertare la regolare tenuta della contabilità e l'osservanza delle norme per la valutazione del patrimonio;
- accertare, trimestralmente, la consistenza di cassa e l'esistenza di titoli di proprietà.

Il Collegio dei sindaci dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio generale.

Alla scadenza del mandato i medesimi possono essere riconfermati.

Il Presidente del Collegio dei sindaci è nominato dal Consiglio generale.

I componenti del Collegio dei sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio generale, senza facoltà di voto.

Capo III

Ordinamento finanziario

Art. 10

Il patrimonio del Ce.F.A.P. è costituito:

- dalle attività patrimoniali risultanti dall'attuale bilancio;
- dai beni mobiliari e immobiliari e dai valori di qualunque specie che, a qualsiasi titolo, pervengono al Ce.F.A.P.;

- dai fondi di riserva ordinaria e straordianria; dalle erogazioni degli associati accantonate a riserva;
- dalle somme accantonate per scopi diversi da quelli indicati nel punto precedente fino a quando non siano utilizzate per soli fini statutari.

Art. 11

Le entrate sono costituite principalmente:

- dalle quote associative;
- dalle somme, a qualsiasi titolo, destinate dallo Stato, dalla Regione e dalla Unione europea per la gestione delle attività previste dal presente statuto;
- dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali e finanziarie;
- da eventuali contributi, lasciti e donazioni;
- da altre sovvenzioni e da finanziamenti, a qualsiasi titolo, concessi dallo Stato, dalla Regione, da Enti pubblici e privati;
- dalle quote di iscrizione e/o di partecipazione degli utenti ai servizi erogati;
- dai proventi derivanti da commesse affidate da soggetti pubblici e privati.

Art. 12

Le disponibilità del Ce.F.A.P. derivanti da avanzi di bilancio possono essere investite solo:

- nel ripianamento delle perdite pregresse;
- nel potenziamento delle strutture;
- in beni immobili destinati al funzionamento delle attività istituzionali;
- in attrezzature necessarie alla formazione professionale ed alla promozione morale, culturale e civile;
- in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di diritto pubblico o di notoria solidità al fine di meglio realizzare gli interventi ed investimenti di cui sopra;
- nella creazione di riserve aventi natura ordinaria e straordinaria indivisibili e non ripetibili, nonchè nell'accantonamento di fondi per la copertura del «Fondo liquidazione personale» e «Rischi vari».

Art. 13

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) settembre e termine il 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

I conti consuntivo e preventivo vengono inviati al Collegio sindacale almeno quindici giorni prima della seduta del Consiglio generale chiamato ad approvarli. Il bilancio del Ce.F.A.P. è disponibile a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 14

Visti i primari interessi del Ce.F.A.P., il medesimo assumerà l'eventuale debito derivante da una sanzione amministrativa che in futuro venisse irrogata ai componenti il Consiglio generale, della Giunta esecutiva, del Direttore generale e del Direttore amministrativo, in caso di violazioni commesse senza dolo o colpa grave nello svolgimento delle proprie mansioni secondo il disposto dell'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997. La predetta assunzione sarà in ogni caso esclusa nel momento in cui l'autore della violazione avesse agito in danno del Ce.F.A.P.

Capo IV

Scioglimento o liquidazione del Ce.F.A.P.

Art. 15

Il Ce.F.A.P. può essere sciolto o liquidato con deliberazione del Consiglio generale decisa a maggioranza di tre quarti degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento o liquidazione, il patrimonio sarà destinato alla istituzione di borse di studio a favore di allievi per la frequenza a corsi di formazione o stage nel settore agricolo e ambientale o a programmi di ricerca.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2003, n. 0443/Pres.

I.P.A.B. «Scuola Materna della Divina Volontà» - Tauriano di Spilimbergo (Pordenone). Depubblicizzazione e trasformazione in Fondazione di diritto privato.

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

- che con sentenza 7 aprile 1988, n. 396, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui detta norma non prevede che le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano i requisiti propri della persona giuridica privata;
- che con la citata sentenza la Corte costituzionale ha altresì assunto che, pur in mancanza di apposita normativa, appare possibile procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle I.P.A.B. regionali ed infraregionali, seguendo la via amministrativa sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'Amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private;
- che ai sensi degli articoli 4, 12 e 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto 16 febbraio 1990, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1990, n. 45, ha provveduto ad impartire direttive alle Regioni (delegate, in virtù dell'articolo 14 del citato D.P.R. 616/1977, all'esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli Organi centrali e periferici dello Stato relative alle persone giuridiche private riconosciute ai sensi del codice civile) in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale;
- che nella Regione Friuli-Venezia Giulia il citato D.P.R. 616/1977 trova applicazione a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;
- che la materia della trasformazione in persone giuridiche di diritto privato delle I.P.A.B. trova ora disciplina organica negli articoli 16 e segg. del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 «Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»;

VISTA la domanda del 27 settembre 2003, con la quale il Presidente della Scuola materna della Divina Volontà, Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza, con sede a Tauriano di Spilimbergo (Pordenone), ha chiesto la depubblicizzazione e il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima;

VISTI il D.P.R. n 1796 del 9 ottobre 1951, con il quale la suddetta scuola materna è stata eretta in Ente morale e ne è stato approvato lo statuto, nonché il D.P.G.R. n. 04774/Pres. del 2 novembre 1970 e il decreto

dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 2 del 20 gennaio 2000, con i quali sono state approvate modifiche statutarie;

VISTA la documentazione relativa alla provenienza e alla consistenza del patrimonio dell'istituzione;

VISTA la relazione storica sull'attività dell'ente;

ACCERTATO, sulla base dei documenti prodotti, che l'Istituzione in parola, rientra nella previsione dell'articolo 1, comma 3, lettera c) del D.P.C.M. 16 febbraio 1990, in quanto istituzione assistenziale di ispirazione religiosa, per la quale ricorrono congiuntamente gli elementi indicati al comma 6 del medesimo articolo 1 di detto D.P.C.M.;

VISTA la deliberazione n. 7 del 23 luglio 2003, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ha espresso la volontà di chiedere la depubblicizzazione della medesima ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato - segnatamente, nella forma della Fondazione - e di adottare un nuovo statuto più conforme alla nuova natura privatistica dell'ente;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge del nuovo statuto;

VISTI i pareri favorevoli all'accoglimento dell'istanza espressi dalla Direzione regionale per le autonomie locali con nota n. 15180/4.443/3-2 del 14 ottobre 2003 e della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota n. 10019/2 MA 3 del 31 ottobre 2003;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni d'attuazione, il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e gli articoli 16 e segg. del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;

VISTO l'articolo 6 dello Statuto di autonomia;

VISTI l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3744 del 28 novembre 2003;

DECRETA

L'Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza «Scuola materna della Divina Volontà», con sede a Tauriano di Spilimbergo (Pordenone), è depubblicizzata e trasformata in Fondazione di diritto privato.

È approvato il nuovo statuto di detta Fondazione, nel testo che viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

La Fondazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 12 dicembre 2003

ILLY

STATUTO

della Fondazione Scuola Materna della Divina Volontà Tauriano di Spilimbergo

Preambolo

L'Asilo Infantile di Tauriano è sorto per volontà della Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Tauriano, riunita in Assemblea il 27 gennaio 1931. Il Consiglio formato dai signori: Indri Angelo, Martina Antonio, Martina Ermenegildo, Indri Pietro, Ermacora Eugenio, Colautti geom. Giovanni, Martina Paolo, Argante Luigi, compilò il primo statuto dell'Asilo, gli diede vita ed il titolo di «Scuola Materna della Divina Volontà».

Apostolo appassionato ne fu il signor Antonio Tracanelli fu Carlo, che lo resse con amore e sacrificio fino alla sua morte, avvenuta il 1° aprile 1941. La signorina Regina Passudetti fu Antonio, insegnante nelle scuole elementari di Tauriano, lo assistette con la sua beneficenza in vita ed alla sua morte lo lasciò erede di quasi tutta la sua sostanza. Dal 1931 l'Asilo ebbe sempre vita florida. Per l'insegnamento si avvalse di personale abilitato, diretto dalla competente ed appassionata opera di personale religioso. Fu chiuso soltanto durante l'invasione tedesco-cosacca per la requisizione dei locali e per timore dei bombardamenti.

L'Asilo è stato eretto in Ente Morale con lo stesso decreto di approvazione dello statuto, avvenuto con D.P.R. n. 1796 del 9 ottobre 1951.

Dal dopoguerra, trasferitosi nella nuova sede edificata con il contributo volontario dei Taurianesi, ha accolto bambini provenienti da tutto il Comune, mantenendo alto il numero degli iscritti e la qualità del servizio.

Con decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 488/1971 del 28 febbraio 2001, la scuola materna è stata riconosciuta «scuola paritaria» ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62.

Art. 1
Denominazione - Sede

Per gli effetti del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 in materia di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, l'ente morale I.P.A.B. «Scuola Materna della Divina Volontà» è trasformato in Fondazione e assume la denominazione di «Fondazione Scuola Materna della Divina Volontà» con sede in Tauriano di Spilimbergo.

La Fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi di cui l'I.P.A.B. era titolare.

Art. 2
Scopi e Finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro; è una scuola libera, aperta a tutti, senza discriminazione sociale, razziale, economica e religiosa, fermo restando il principio di ispirazione cristiana che è alla base della sua fondazione.

La Fondazione ha le seguenti finalità:

- curare l'educazione e l'istruzione dei bambini di ambo i sessi nell'età che precede l'inserimento nella scuola elementare, residenti nel Comune di Spilimbergo, assicurando la priorità del servizio in favore dei bambini della frazione di Tauriano. Nel caso si rendessero disponibili posti presso la scuola materna, saranno accolti anche bambini non residenti nel Comune di Spilimbergo. La Fondazione si propone di raggiungere le finalità del progetto educativo dando ampio spazio a tutti i campi di esperienza, soprattutto attraverso l'insegnamento qualificato ed aggiornato delle diverse discipline, attenendosi ai programmi ministeriali;

- progettare, coordinare e svolgere, sia direttamente sia indirettamente, sia in collaborazione con altre strutture, enti ed associazioni, programmi di formazione per i docenti della scuola dell'infanzia e per i genitori;

- sostenere le famiglie in particolari condizioni di disagio, anche mediante l'ammissione gratuita dei minori ai servizi erogati;

- porre in atto iniziative volte al recupero e/o inserimento di bambini diversamente abili e/o disadattati, compatibilmente con le strutture della Fondazione. In tal caso il Consiglio di Amministrazione delibera in merito;

- programmare e realizzare iniziative di promozione culturale con particolare riferimento ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della formazione permanente;

- collaborare con enti pubblici, istituzioni, fondazioni, associazioni ed organismi, anche privati senza fini di lucro, per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

La Fondazione può stipulare con enti pubblici e organismi privati senza fini di lucro convenzioni per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari.

È consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali, purché connesse, compatibili e finalizzate al raggiungimento delle finalità della Fondazione.

Per il migliore espletamento della attività previste dallo statuto, la Fondazione potrà assumere personale, affidare incarichi, attribuire funzioni a persone singole o associate oppure a particolari strutture.

Art. 3

Patrimonio - Risorse finanziarie

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal patrimonio immobiliare così individuato catastalmente Comune di Spilimbergo - Fg. 26 n. 70, 71, 864, 865, via S.Pio X, 1, Tauriano;

b) dai beni mobili come indicati negli inventari;

c) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dalla Fondazione;

d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

e) dai contributi alle spese versati dalle famiglie o da privati a fronte dei servizi erogati;

f) da eventuali erogazioni, sussidi, oblazioni, lasciti, donazioni, eredità, legati, elargizioni di qualsiasi natura di soggetti pubblici o privati;

g) da contributi statali, regionali, di enti locali diversi;

h) da proventi di manifestazioni o di partecipazioni ad esse.

Art. 4

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- Il Revisore del conto.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri:

- dal Parroco pro tempore della parrocchia di Tauriano;
- da due cittadini, eletti dal Consiglio di Amministrazione della Società Operaia di Tauriano e dal Consiglio della Società Latteria di Tauriano riuniti in seduta congiunta. In caso di estinzione di una delle società, entrambi i Consiglieri saranno eletti dal Consiglio di Amministrazione della società ancora attiva. Nel caso di estinzione di entrambe le società, i due Consiglieri saranno eletti dall'Assemblea dei capifamiglia di Tauriano, convocata allo scopo dal Presidente della Fondazione;
- da un cittadino nominato dal Sindaco di Spilimbergo;
- da un cittadino nominato dal Dirigente il Centro Servizi Amministrativi di Pordenone (ex Provveditorato agli Studi) o dall'Autorità scolastica competente.

I Consiglieri durano in carica cinque anni, e, comunque, fino a tanto che i successori non assumano formalmente l'ufficio. Tutti i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente.

Per lo svolgimento del proprio mandato, al Presidente spetta una indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio. In caso di impedimento del Presidente, l'indennità verrà attribuita al Vice Presidente rapportata all'effettivo periodo di sostituzione.

Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza, in ragione della partecipazione alle adunanze del Consiglio.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, per la partecipazione a riunioni, convegni e quant'altro nell'interesse della Fondazione, spetta la rifusione delle spese vive sostenute per viaggi e trasferte, che devono essere debitamente autorizzate e documentate.

Art. 6

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri inerenti alla realizzazione degli scopi della Fondazione ed alla amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio.

Restano, in ogni caso, di competenza del Consiglio di Amministrazione, i seguenti provvedimenti deliberativi:

- approvazione dello statuto e dei regolamenti e loro modificazioni;
- approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e del piano degli investimenti;
- alienazione o acquisto dei beni patrimoniali, nonché costituzione di diritti sui medesimi;
- reinvestimento dei proventi derivanti dalle dismissioni patrimoniali nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie;
- accettazione o rifiuto di donazioni, eredità, lasciti e legati;
- assunzione di mutui;
- ricorso ad azioni giudiziarie e transazioni;
- istituzione di nuovi servizi, ampliamento di quelli esistenti o loro soppressione;
- approvazione delle rette e delle tariffe dei servizi;
- approvazione della programmazione didattica e del piano annuale dell'offerta formativa;
- approvazione del calendario scolastico nel rispetto delle disposizioni emanate dall'Autorità scolastica;
- approvazione della dotazione organica;
- nomina e revoca del Segretario o dei collaboratori;
- nomina e revoca del Revisore dei conti;
- istituzione di comitati tecnici, commissioni temporanee o permanenti, per il miglior funzionamento della Fondazione, che operano sotto la direzione del Presidente o suo delegato.

Art. 7

Adunanze del Consiglio e votazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri e, comunque, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo e al rendiconto preventivo.

L'invito alle adunanze, contenente l'ordine del giorno, deve essere sottoscritto dal Presidente ed inviato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta con 24 ore di anticipo, anche via fax o e-mail.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre dei suoi componenti, fra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le votazioni avvengono per appello nominale. Deve procedersi a votazione a schede segrete quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le delibere relative alla modifica dello statuto e alla alienazione di beni immobili debbono essere assunte con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei Consiglieri in carica, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

I Consiglieri non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano tuttavia presenti ai fini della validità della seduta.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio può decidere la presenza del coordinatore della scuola materna, del Revisore del conto o persone estranee quando lo ritenga opportuno per la consultazione su determinati argomenti.

Art. 8
Decadenza

I Consiglieri che senza giustificazione non intervengano a tre sedute consecutive di Consiglio di Amministrazione vengono dichiarati decaduti.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni, decadenza, decesso, il Presidente richiederà all'organo cui spetta la nomina la sostituzione del membro decaduto.

Il Presidente e i Consiglieri che surrogano altri anzitempo scaduti, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione del quale entrano a far parte.

Art. 9
Compiti del Presidente

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione;
- firma gli avvisi di convocazione del Consiglio e predispone l'ordine del giorno;
- presiede il Consiglio di Amministrazione e dirige le adunanze;
- adotta, in caso di urgenza e quando il Consiglio non possa essere prontamente convocato, i provvedimenti che si rendano necessari informando il Consiglio alla prima seduta utile per la ratifica;
- è responsabile della gestione ordinaria e della gestione economico-finanziaria della Fondazione;
- predispone annualmente la bozza di bilancio preventivo e consuntivo, del programma della attività e della relazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- sovrintende all'attività del Segretario e del personale, adottando in caso d'urgenza i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi, da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
- firma gli avvisi di convocazione dell'Assemblea dei genitori e predispone l'ordine del giorno;
- presiede l'Assemblea dei genitori e dirige le adunanze;

- espleta ogni altro adempimento attribuitogli dalle leggi o dai regolamenti;
- può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente.

Art. 10

Compiti del Vice Presidente

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, o su delega dello stesso Presidente o del Consiglio.

Art. 11

Bilancio della Fondazione

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili debbono essere reimpiegati nell'attività della Fondazione o comunque incrementare il patrimonio della stessa.

In nessun caso, né direttamente né indirettamente, gli eventuali avanzi di gestione e/o utili, nonché fondi, riserve o capitale possono essere distribuiti né andare a vantaggio degli amministratori o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per la Fondazione.

Eventuali utili o gli avanzi di gestione andranno impiegati esclusivamente per il raggiungimento della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Spetta al Consiglio di Amministrazione approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 30 aprile di ogni anno, comprensivi della relazione sull'attività svolta e da svolgere.

Art.12

Compiti del Revisore del conto

La gestione contabile della Fondazione è controllata da un Revisore del conto eletto dal Consiglio di Amministrazione, il quale redige una relazione da allegare ai bilanci preventivo e consuntivo di ogni anno entro le scadenze fissate per l'approvazione.

Il Revisore accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Fondazione, e procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

La durata del suo mandato coincide con quella del Consiglio di Amministrazione. Lo stesso può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.

Al Revisore del conto spetta un compenso nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Personale dipendente, segretario e collaboratori

La nomina, la revoca, la dotazione organica, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono disciplinati dalle leggi, dai contratti collettivi e dai regolamenti interni.

Il Consiglio di Amministrazione affida ad un Segretario, sotto la vigilanza del Presidente, il disbrigo e compimento degli affari deliberati, la tenuta dei registri contabili, del protocollo ed archivio, la formazione e l'aggiornamento degli inventari, la formazione dei processi verbali delle sedute nel registro delle delibere, la formulazione di ipotesi di lavoro e suggerimenti da sottoporre all'approvazione degli Organi della Fondazione, nonché ogni altro adempimento connesso al normale e corretto funzionamento della Fondazione. Al Segretario spetta un compenso nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Per funzioni svolte, per conto della Fondazione, da professionisti o consulenti si procederà con contratti che dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Assemblea dei genitori

Al fine di consentire una maggior partecipazione della famiglia nell'azione educativa della scuola, viene costituita l'Assemblea dei genitori, con compiti consultivi e di proposta sulle iniziative da attuare in favore dei minori e delle famiglie. L'Assemblea viene convocata, con avviso scritto, dal Presidente della Fondazione almeno due volte all'anno per l'illustrazione delle iniziative in programma e la verifica degli obiettivi raggiunti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i genitori che usufruiscono del servizio.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano per età.

Il Presidente nomina tra i presenti un Segretario, con compiti di redigere il verbale, che andrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 15

Scioglimento e rinvio normativo

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei Consiglieri in carica, il quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il patrimonio a fini di pubblica utilità in favore della comunità di Tauriano, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non disposto dal presente statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2003, n. 0444/Pres.

I.P.A.B. «Casa di Riposo G. Micoli-Toscano e Pensionato Cav. Nicola Brussa» - Castions di Zoppola (Pordenone). Depubblicizzazione e trasformazione in Fondazione di diritto privato.

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

- che con sentenza 7 aprile 1988, n. 396, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui detta norma non prevede che le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano i requisiti propri della persona giuridica privata;
- che con la citata sentenza la Corte costituzionale ha altresì assunto che, pur in mancanza di apposita normativa, appare possibile procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle I.P.A.B. regionali ed infraregionali, seguendo la via amministrativa sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'Amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private;
- che ai sensi degli articoli 4, 12 e 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto 16 febbraio 1990, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1990, n. 45, ha provveduto ad impartire direttive alle Regioni (delegate, in virtù dell'articolo 14 del citato D.P.R. 616/1977, all'esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli Organi centrali e periferici dello Stato relative alle persone giuridiche private riconosciute ai sensi del codice civile) in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale;

- che nella Regione Friuli-Venezia Giulia il citato D.P.R. 616/1977 trova applicazione a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;
- che la materia della trasformazione in persone giuridiche di diritto privato delle I.P.A.B. trova ora disciplina organica negli articoli 16 e segg. del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 «Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»;

VISTA la domanda del 5 giugno 2003, con la quale il legale rappresentante della «Casa di Riposo Gianni Micoli-Toscano e Pensionato Nicola Brussa», Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza, con sede a Castions di Zoppola (Pordenone), ha chiesto la depubblicizzazione e il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima con decorrenza dall'1 gennaio 2004;

VISTI il D.P.R. n. 838 del 2 maggio 1963, con il quale la suddetta Istituzione è stata eretta in Ente morale e ne è stato approvato lo Statuto, nonché i decreti dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 99 del 29 luglio 1986, n. 29 del 13 aprile 1987, n. 43 del 29 dicembre 1997 e n. 35 del 15 dicembre 2000, con i quali sono state approvate modifiche statutarie;

VISTA la documentazione relativa alla provenienza e alla consistenza del patrimonio dell'Istituzione;

VISTA la relazione storica sull'attività dell'ente;

ACCERTATO, sulla base dei documenti prodotti, che l'Istituzione in parola, rientra nella previsione dell'articolo 1, comma 3, lettera b) del D.P.C.M. 16 febbraio 1990, in quanto istituzione assistenziale promossa e amministrata da privati, per la quale ricorrono congiuntamente gli elementi indicati al comma 5 del medesimo articolo 1 di detto D.P.C.M.;

VISTA la deliberazione n. 9 del 5 giugno 2003, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ha espresso la volontà di chiedere la depubblicizzazione della medesima ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato - segnatamente, nella forma della Fondazione - e di adottare un nuovo statuto più conforme alla nuova natura privatistica dell'ente;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge del nuovo statuto;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dalla Direzione regionale per le autonomie locali con nota n. 15271/4.450/1-2 del 16 ottobre 2003 e l'assenza di rilievi da parte della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni d'attuazione, il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e gli articoli 16 e segg. del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;

VISTO l'articolo 6 dello Statuto di autonomia;

VISTI l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3745 del 28 novembre 2003;

DECRETA

L'Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza «Casa di Riposo Gianni Micoli-Toscano e Pensionato Nicola Brussa», con sede a Castions di Zoppola (Pordenone), è depubblicizzata e trasformata in Fondazione di diritto privato.

È approvato il nuovo statuto di detta Fondazione, nel testo che viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

La Fondazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 12 dicembre 2003

ILLY

STATUTO

della Fondazione «Casa di Riposo Gianni Micoli-Toscano e Pensionato Nicola Brussa»

Art. 1

Natura, denominazione e sede

Nel 1946 la N.D. Evelina Quaglia Algarotti ved. Micoli-Toscano, ad onorare la memoria del marito, provvide a costruire in Castions di Zoppola (Pordenone), su terreno appartenente all'O.P. Asilo Infantile Favetti, un edificio perché venisse destinato a Casa di Riposo per vecchi ed inabili, con la denominazione «Casa di Riposo Gianni Micoli-Toscano» e la Fondazione venisse eretta in Ente Morale autonomo non appena raggiunta la dotazione patrimoniale adeguata.

L'Asilo accettò dette condizioni con delibera 9 novembre 1945, approvata il 16 giugno 1946, n. 52241.

La donatrice provvide quindi a fornire la casa dell'arredamento necessario e nel 1952 ne promosse l'attivazione demandando all'Asilo Infantile predetto la funzione di amministratore provvisorio della Fondazione.

Successivamente, nel 1958, la sorella N.D. Maria Quaglia Algarotti ved. Brussa, volle concorrere ad integrare l'Istituzione negli scopi e nel patrimonio provvedendo alla costruzione ed all'arredamento di un padiglione contiguo perché venisse destinato a pensionato e venisse intitolato alla memoria del marito Cav. Nicola Brussa, col vincolo di provvedere alla manutenzione e conservazione della tomba della famiglia Brussa nel cimitero locale.

L'Asilo Favetti accettò la proposta con deliberazione 1° agosto 1958, n. 14, approvata il 17 dicembre 1958 n. 46787 e nel 1959 il pensionato entrò in attività.

Le Signore fondatrici, compensato l'Asilo stesso per le aree cedute, con atto 23 giugno 1962 n. 25400 rep. Notaio Salice promossero la fondazione del nuovo ente che assume la denominazione: «Casa di Riposo Gianni Micoli-Toscano e Pensionato Nicola Brussa» con sede in Castions di Zoppola. Esso venne eretto in Ente morale con il decreto presidenziale che approvava il primo statuto.

Con il decreto dell'Assessore per le autonomie locali del 15 dicembre 2000, n. 35, la «Casa di Riposo Gianni Micoli-Toscano e Pensionato Nicola Brussa» pur mantenendo tale denominazione, per quanto concerne il fine ha stabilito di svolgere l'attività di casa di riposo.

Art. 2

Finalità

La Fondazione, ha per scopo di dare ospitalità a pagamento agli anziani ed inabili di ambo i sessi, aventi domicilio di soccorso in qualsiasi Comune della Provincia.

Ha inoltre lo scopo di accogliere ed assistere, in qualità di conviventi a pagamento, persone anziane ed inabili di ambo i sessi, desiderose di quiete e bisognose di cure nei limiti consentiti dai mezzi dell'Istituzione.

La Fondazione può inoltre mettere a disposizione di persone, Enti ed Associazioni, pubblici o privati, i propri locali e le attrezzature, quando non utilizzati direttamente dalla struttura, regolamentando con apposito atto l'uso e la gestione ed impiegando gli eventuali utili per i fabbisogni degli ospiti residenti.

Inoltre, in relazione alle condizioni socio demografiche ed alle esigenze, anche lavorative, delle famiglie, la Fondazione - per la popolazione del territorio del Comune di Zoppola e di quelli viciniori - assumerà ogni altra iniziativa utile a soddisfare i bisogni di assistenza a vantaggio di soggetti appartenenti alle categorie più deboli, quale che sia l'età e condizione, anche per la loro istruzione e crescita culturale.

Art. 3

Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione: «Casa di riposo Gianni Micoli-Toscano e pensionato Nicola Brussa» è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente, scelti di preferenza fra

le persone del luogo. Essi sono singolarmente nominati dall'Ordinario diocesano, dall'Amministrazione provinciale, dal Sindaco di Zoppola, dal Consiglio di Amministrazione dell'O.P. Asilo Infantile Favetti, dai Parroci del Comune, salvo quanto disposto al successivo capoverso.

L'erede più prossimo e più anziano della famiglia Micoli-Toscano che risiede nel Comune di Zoppola fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione finche non si verifichi esplicita rinuncia o l'estinzione.

L'erede suddetto sostituisce in via temporanea il componente di nomina dei Parroci del Comune.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere confermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente; definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

Al Presidente ed ai Consiglieri può competere un'indennità di carica da determinarsi con apposito atto del Consiglio sulla base dei programmi in essere relativi alla gestione e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

In caso di rinuncia o di impedimento non temporaneo di uno dei componenti, questo è surrogato dall'Ente o Autorità che ha provveduto alla sua nomina.

Art. 4
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, o quando ne facciano motivata richiesta almeno due Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni vengono fatte per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente uscente o, in mancanza, dal membro più anziano in carica o, a parità, più anziano di età, elegge nella prima seduta utile il Presidente nel suo seno a scrutinio segreto.

Per la validità dell'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, e può essere rieletto senza interruzione.

Il Presidente rappresenta la Fondazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, salvo delega specifica al Direttore generale. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il Presidente in via transitoria può delegare ad uno o più dei consiglieri parte dei suoi compiti.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, decadono dalla carica. La decadenza può essere altresì promossa e dichiarata dall'autorità tutoria regionale. La decadenza o la cessazione della carica per le dimissioni, morte o impedimento permanente, quando è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, è tempestivamente comunicata ai soggetti di cui al precedente articolo 3 per la sostituzione, nonché all'autorità tutoria per quanto di competenza.

Art. 5
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- programma l'attività dell'Ente, specificando gli obiettivi da raggiungere e le relative priorità ed individuando le risorse personali, organizzative ed economiche necessarie per il loro perseguimento;

- approva il bilancio annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- delibera le modifiche allo statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- controlla l'andamento della gestione, verifica lo stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti;
- valuta la qualità dei servizi erogati ed assume le iniziative necessarie per il loro miglioramento;
- approva i regolamenti di funzionamento interno;
- nomina e revoca il Direttore generale, determinandone funzioni e competenze;
- nomina e revoca l'organo di revisione contabile;
- ratifica nella prima seduta utile le ordinanze presidenziali assunte per motivo d'urgenza;
- delibera l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- delibera l'acquisto e la vendita di beni immobili e l'iscrizione e le richieste di cancellazione su questi di vincoli pregiudizievoli;
- delibera l'eventuale partecipazione dell'Ente ad attività economiche di volta in volta individuate, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- delibera l'esercizio di attività e l'assunzione di iniziative ritenute utili per il raggiungimento delle finalità della fondazione da sottoporre, se necessario, all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- delibera ogni altro atto dell'Ente non attribuito alle competenze del Direttore generale.

Art. 6
Direttore generale

La gestione tecnico-operativa della fondazione è affidata al Direttore generale.

Questi è individuato e nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche con incarico professionale e/o rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Direttore generale predispone gli atti del Consiglio di Amministrazione e adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell'Ente nell'ambito delle direttive fornite dal Consiglio di Amministrazione e delle competenze da questi attribuitegli, assumendone le relative responsabilità tecniche e amministrative.

Il Direttore generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario, ed in tale veste sottoscrive, unitamente al Presidente ed ai Consiglieri, i verbali di deliberazione.

Art. 7
Personale

Le figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali, e la loro consistenza, sono previste nell'apposito regolamento organico che disciplinerà anche il rapporto di lavoro del personale dipendente.

Art. 8
Attività regolamentare

Il funzionamento interno della struttura, le attribuzioni del Direttore generale, le modalità di assunzione del personale dipendente e la disciplina applicabile al rapporto di lavoro, sono stabiliti dall'apposito regola-

mento organico. Sono pure materia di disposizioni regolamentari le modalità di ammissione ai servizi ed i rapporti con l'utenza, le formalità relative e comunque tutte le materie non disciplinate da disposizioni normative o statutarie.

Art. 9

Apporto del volontariato e assistenza religiosa

La Fondazione riconosce l'utilità sociale del volontariato, ne favorisce l'apporto ed il coordinato utilizzo, nell'interesse degli utenti dei servizi erogati.

Gli interventi resi da organizzazioni di volontariato o da singoli cittadini, svolti ai sensi della normativa vigente, devono essere fondati su prestazioni spontanee, gratuite, di norma continuative e concordate preventivamente con l'Ente.

L'assistenza religiosa è assicurata all'interno dei servizi residenziali mediante accordi con le Autorità religiose locali.

Art. 10

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dai beni immobili e mobili donati dai fondatori all'atto della costituzione,

b) da elargizioni e contributi che a qualsiasi titolo pervengono alla fondazione e che siano destinate al suo patrimonio,

c) dai beni immobili e mobili che pervengono alla fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al suo patrimonio,

d) dalla quota degli utili e degli avanzi di amministrazione che il Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell'organo di revisione, destini a incremento del patrimonio.

Art. 11

Mezzi finanziari

L'Ente realizza i suoi fini mediante:

- i proventi delle rette;
- i proventi dei servizi svolti per conto terzi;
- i contributi pubblici e privati;
- le rendite del suo patrimonio;
- le elargizioni e donazioni di eventuali benefattori ed ogni altro introito non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- i proventi derivanti da attività di qualsiasi natura che la Fondazione ritenesse di intraprendere, finalizzata al miglioramento dei servizi istituzionalmente svolti ed alla riduzione degli oneri a carico dell'utenza.

Art. 12

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio provvederà ad approvare il bilancio dell'esercizio chiusosi al 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli avanzi e gli utili dell'esercizio verranno destinati preliminarmente alla copertura dei disavanzi e delle perdite registrate in precedenti esercizi e per il rimanente secondo la destinazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio.

Art. 13

Organo di revisione

L'organo di revisione è composto da un Revisore iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti o dei Ragionieri e all'Albo dei Revisori contabili.

L'organo di revisione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 5.

Esso esercita le proprie funzioni a norma degli articoli 2403 e segg. codice civile, in quanto applicabili. Può assistere, qualora invitato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

All'organo di revisione spetterà un compenso determinato dal Consiglio al momento dell'incarico.

Art. 14

Liquidazione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio risulta insufficiente, o più in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 codice civile, o quelle di scioglimento previste dall'articolo 28, primo comma, del codice civile, la Fondazione si estingue anche ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, codice civile.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della Fondazione sono devoluti, secondo quanto deliberato dal Consiglio, all'ente o agli enti che perseguano finalità uguali o analoghe a quelle della Fondazione. Se la devoluzione avviene a favore di associazioni riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di essi.

A tali ultimi beneficiari sarà parimenti devoluto l'intero patrimonio della Fondazione, nel caso che non si verifichino le altre ipotesi di devoluzione previste dai paragrafi precedenti.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori, determinandone i poteri, che potranno essere scelti anche fra membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Norme finali e transitorie

Il presente statuto abroga quello precedente ed entra in vigore dalla data dell'approvazione da parte degli Organi competenti.

Il Consiglio di Amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente statuto porta a termine il proprio mandato fino alla sua naturale scadenza.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare i regolamenti interni al presente statuto ed alla normativa vigente; i regolamenti vigenti alla data di approvazione del presente statuto restano in vigore, per quanto compatibile, fino all'adozione dei nuovi regolamenti.

Per le materie non contemplate nel presente statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2003, n. 0445/Pres.

I.P.A.B. «Scuola Materna Sacro Cuore» - Casarsa della Delizia (Pordenone). Depubblicizzazione e trasformazione in Associazione di diritto privato.

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

- che con sentenza 7 aprile 1988, n. 396, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui detta norma non prevede che le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano i requisiti propri della persona giuridica privata;
- che con la citata sentenza la Corte costituzionale ha altresì assunto che, pur in mancanza di apposita normativa, appare possibile procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle I.P.A.B. regionali ed infraregionali, seguendo la via amministrativa sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'Amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private;
- che ai sensi degli articoli 4, 12 e 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto 16 febbraio 1990, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1990, n. 45, ha provveduto ad impartire direttive alle Regioni (delegate, in virtù dell'articolo 14 del citato D.P.R. 616/1977, all'esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli Organi centrali e periferici dello Stato relative alle persone giuridiche private riconosciute ai sensi del codice civile) in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale;
- che nella Regione Friuli-Venezia Giulia il citato D.P.R. 616/1977 trova applicazione a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;
- che la materia della trasformazione in persone giuridiche di diritto privato delle I.P.A.B. trova ora disciplina organica negli articoli 16 e segg. del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 «Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»;

VISTA la domanda del 2 ottobre 2003, con la quale il Presidente della Scuola materna «Sacro Cuore», Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza, con sede a Casarsa della Delizia (Pordenone), ha chiesto la depubblicizzazione e il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima;

VISTI il regio decreto n. 2066 del 24 novembre 1938, con il quale la suddetta scuola materna è stata eretta in Ente morale e ne è stato approvato lo statuto, nonché i decreti dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 27 del 4 agosto 1997 e n. 4 del 24 gennaio 2000, con i quali sono state approvate modifiche statutarie;

VISTA la documentazione relativa alla provenienza e alla consistenza del patrimonio dell'istituzione;

VISTA la relazione storica sull'attività dell'ente;

ACCERTATO, sulla base dei documenti prodotti, che l'Istituzione in parola, rientra nella previsione dell'articolo 1, comma 3, lettera c) del D.P.C.M. 16 febbraio 1990, in quanto istituzione assistenziale di ispirazione religiosa, per la quale ricorrono congiuntamente gli elementi indicati al comma 6 del medesimo articolo 1 di detto D.P.C.M.;

VISTA la deliberazione n. 13 dell'8 settembre 2003, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ha espresso la volontà di chiedere la depubblicizzazione della medesima ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato - segnatamente, nella forma della Associazione - e di adottare un nuovo statuto più conforme alla nuova natura privatistica dell'ente;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge del nuovo statuto;

VISTI i pareri favorevoli all'accoglimento dell'istanza espressi dalla Direzione regionale per le autonomie

locali con nota n. 15179/4.410/2-2 del 14 ottobre 2003 e della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota n. 10018/2 MA 3 del 31 ottobre 2003;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni d'attuazione, il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e gli articoli 16 e segg. del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;

VISTO l'articolo 6 dello Statuto di autonomia;

VISTI l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3746 del 28 novembre 2003;

DECRETA

L'Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza «Scuola materna Sacro Cuore», con sede a Casarsa della Delizia (Pordenone), è depubblicizzata e trasformata in Associazione di diritto privato.

È approvato il nuovo statuto di detta Associazione, nel testo che viene allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

La Associazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 12 dicembre 2003

ILLY

STATUTO
DELLA SCUOLA MATERNA «SACRO CUORE» - CASARSA

PREMESSA

Per iniziativa del Parroco di allora, Don Giovanni Maria Stefanini, e di un Comitato promotore sorse nel 1922 in Casarsa della Delizia un Asilo Infantile che assunse la denominazione di «Asilo Infantile Sacro Cuore di Casarsa».

Alla sua conduzione vennero chiamate le Suore della Provvidenza che svolsero la loro opera educativa con grande capacita e dedizione fino all'anno 1995.

Il modesto patrimonio iniziale derivò da pubbliche offerte di enti e privati.

In un primo tempo l'Asilo ebbe sede in locali messi a gratuita disposizione dalla signora Co. Giuditta De Concina in Canciani e poi, sempre gratuitamente, in locali di proprieta della Latteria Sociale del paese, attualmente a partire dal 1956 risiede e svolge la propria attivita in uno stabile di proprieta della Parrocchia di Casarsa edificato con il concorso della popolazione.

Il patrimonio dell'Ente, (ad eccezione della dotazione didattica e del mobilio) proviene dall'apporto di circa 46 campi friulani con fabbricato colonico ad opera della signora Morosina Canciani ved. Scalettaris; beni passati in materiale possesso e godimento dell'Ente con l'11 novembre 1936.

L'Asilo é stato eretto in Ente Morale con R.D. 24 novembre 1938 n. 2066 e dispone attualmente di un patrimonio globale di lire 669.602.912.

Con la presente modifica dello Statuto l'Ente assume la denominazione di «Scuola Materna Sacro Cuore di Casarsa».

CAPO I

ORIGINE E FINALITÀ DELLA SCUOLA MATERNA E MEZZI DEI QUALI DISPONE

Art. 1

A continuità dell'opera denominata di «Asilo Infantile Sacro Cuore di Casarsa», sorta nel 1922 per volere di Don Giovanni Maria Stefanini e della cittadinanza, e riconosciuta Ente Morale con R.D. 24 novembre 1938 n. 2066 é costituita la Scuola Materna «Sacro Cuore» di Casarsa, con sede in Casarsa della Delizia.

Art. 2

La Scuola Materna ha lo scopo di accogliere tutti i bambini del Comune di Casarsa d'ambo i sessi dai tre ai sei anni, con le deroghe previste dalla legge, e di provvedere alla loro educazione morale, religiosa, civile, intellettuale e fisica nei limiti consentiti dalla loro età.

L'educazione religiosa é impartita secondo i principi della dottrina cristiana cattolica presentati in forma adeguata all'età dei bambini.

Si da priorità ai bambini che si trovano in situazione di bisogno.

Art. 3

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente una retta mensile di frequenza alla Scuola Materna; i bambini appartenenti a famiglie in particolari condizioni di disagio economico usufruiscono di una riduzione parziale o totale della retta.

Art. 4

Per l'iscrizione e la frequenza alla Scuola Materna devono essere rispettate tutte le norme vigenti in materia d'igiene e medicina scolastica.

Art. 5

Ai bambini é somministrata la refezione scolastica verso corrispettivo da fissarsi. Qualora i mezzi lo consentano é somministrata refezione gratuita ai bambini in particolare condizione di disagio economico.

Art. 6

Nel caso di deficienze di posti, sono preferiti i bambini che si trovano in particolare condizione di disagio economico e famigliare; negli altri casi si tiene conto dell'ordine di precedenza delle domande.

Art. 7

I bambini ammessi alla Scuola Materna non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni d'età, a ricevere l'istruzione elementare.

Art. 8

La Scuola Materna provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le contribuzioni pagate per i bambini, con le quote dei Soci, con i sussidi di Enti pubblici e privati e con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 9

Nella Scuola Materna é vietata ogni discriminazione di trattamento fra i bambini.

Art. 10

La custodia ed educazione dei bambini é affidata a suore in possesso dei requisiti di legge per l'insegnamento nella Scuola Materna scelte tra congregazioni religiose che si prestano all'uopo. In caso d'insufficienza o di mancanza di personale religioso, la custodia ed educazione dei bambini é affidata a personale laico.

Gli insegnanti, in quanto ancora docenti di religione cattolica, ex circolare del Ministero pubblica istruzione, n. 187 del 23 giugno 1986, devono essere in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'ordinamento vigente, nonché dell'idoneita riconosciuta dall'Ordinario Diocesano (ex Can. 804.2 C.J.C.) e da esso revocata, ex punto 2.5 Intesa Conferenza Episcopale Italiana - Ministero pubblica istruzione.

Gli insegnanti devono impegnarsi al rispetto delle finalita educative che la Scuola Materna intende perseguire per statuto.

CAPO II

DEI SOCI

Art. 11

È istituita la categoria dei Soci dell'Ente, temporanei e perpetui.

Art. 12

Sono Soci temporanei coloro i quali, privati od Enti, si obbligano a versare all'Ente annualmente la quota annua fissata dal Consiglio di Amministrazione per un periodo di anni tre.

Art. 13

Sono Soci perpetui i privati o gli enti che versano una volta tanto la quota fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione che comunque non deve essere inferiore a quaranta volte la quota pagata dai Soci temporanei annualmente.

Le quote dei Soci perpetui passano al fondo patrimoniale dell'Ente.

Art. 14

Perdono la qualità di Soci temporanei coloro i quali entro sei mesi dalla scadenza non abbiano effettuato il pagamento della quota, nonché quanti si trovino in uno dei casi previsti dalla normativa vigente.

Sull'esclusione del socio decide l'Assemblea generale dei Soci, con giudizio insindacabile e inappellabile.

CAPO III

DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 15

L'adunanza debitamente convocata dei Soci sia temporanei che perpetui costituisce l'Assemblea generale dei Soci dell'Ente.

Art. 16

Alle assemblee possono intervenire tutti i Soci in regola con i pagamenti.

Art. 17

L'Assemblea generale dei Soci approva i conti consuntivi, delibera sulla modificazioni statutarie e circa l'espulsione dei Soci e nomina quattro membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

Le Assemblee generali dei Soci sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo entro il mese di maggio e, in ogni caso, nei termini stabiliti per l'approvazione del conto consuntivo; le altre ogni qualvolta lo richiedano motivi d'urgenza sia ad iniziativa del Presidente, sia per domanda motivata e sottoscritta da un terzo almeno dei Soci, sia per invito dell'Autorita governativa o del Consiglio di Amministrazione.

Le Assemblee generali dei Soci sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con invito che dovra contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso sono fissate nel regolamento interno.

Art. 19

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

Un Socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro Socio. Ogni Socio non può avere più di una delega.

I Soci non in regola con i versamenti non possono né delegare il loro voto né accettare deleghe di voto.

Art. 20

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della meta piz uno dei Soci o dei loro delegati.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

In seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento di un numero di Soci non inferiore a sei oltre i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22

Sono assimilati ai Soci e fanno parte di diritto dell'Assemblea generale degli stessi, i componenti il Consiglio di Amministrazione con le medesime attribuzioni ed effetti riconosciuti dal presente Statuto ai Soci temporanei e perpetui. Ciò con particolare riguardo al disposto degli articoli 19 e 20 dello Statuto.

CAPO IV

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 23

La Scuola Materna é retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri compreso il Presidente. È membro di diritto il Parroco pro tempore della Parrocchia di Casarsa, gli altri quattro Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti. Ad esso spetta in particolare:

- le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed esplicativo;
- la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;
- la definizione dei caratteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- le nomine, designazioni ed atti analoghi ad esso attribuiti da specifiche disposizioni.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente eleggendolo fra i suoi componenti.

Tanto il Presidente che i Consiglieri effettivi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Art. 25

In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano d'età.

Art. 26

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alla seduta, decadono dalla carica. La decadenza é pronunciata dal Consiglio stesso il quale provvederà alla surroga con il primo dei non eletti.

Art. 27

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie; le prime hanno luogo nel mese di maggio e settembre e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del conto consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo e per le eventuali variazioni del medesimo; le altre ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza, sia per invito del Presidente, sia su domanda scritta e motivata da almeno due componenti il Consiglio stesso, sia per disposizione della Autorità governativa.

Art. 28

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità di voti la proposta di deliberazione é da intendersi respinta.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti, quando si tratti di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non é computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla discussione ed alla deliberazione.

Art. 29

I processi verbali sono redatti dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Art. 30

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla iscrizione dei Soci, alla Amministrazione dell'Ente e al suo regolare funzionamento; delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale; promuove, quando occorra, la modificazione dello Statuto; individua e nomina la direttrice della Scuola Materna; delibera l'importo delle quote associative annuali; delibera in genere su tutti gli altri affari che interessano l'Istituto e che non siano di competenza dell'Assemblea generale ai termini dell'articolo 17. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario il quale assiste alle adunanze sia di Consiglio che di Assemblea.

CAPO V

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 31

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di rappresentare l'Ente e curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, di presiedere l'Assemblea generale dei Soci; di prendere, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

Al Presidente spetta un compenso definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in funzione delle disponibilita di bilancio e comunque non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente.

CAPO V BIS

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO

Art. 31 bis

Il Segretario é il responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente, come tale adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, rispondendo dei risultati ottenuti.

I provvedimenti sono immediatamente eseguibili e devono essere pubblicati all'Albo per almeno quindici giorni.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e di Assemblea Generale dei Soci e ne redige i verbali.

Le funzioni di gestione comprendono le attivita di attuazione delle funzioni di indirizzo ed in particolare si esercitano mediante:

a) la presidenza delle commissioni di gara (e la stipula dei contratti);

b) la presidenza delle commissioni di concorso, gli atti di gestione del personale, l'autorizzazione a missioni;

c) l'impegno di spese in applicazione di atti fondamentali, nell'ambito delle disponibilita di Bilancio e la liquidazione di spese regolarmente effettuate nonché l'acquisizione di entrate;

d) gli atti di carattere certificativo, dichiarativo, informativo e ricognitivo.

CAPO VI

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 32

Il servizio di esazione e di cassa è fatto, di regola, dall'Esattore comunale.

Nel caso che l'Istituzione venga autorizzata ad avere un Tesoriere proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'Esattore comunale. Il Tesoriere è tenuto a prestare cauzione, da approvarsi a termine di legge.

Art. 33

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente e di quella del membro del Consiglio che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato (o, in difetto, dal Consigliere più anziano di età) e dal Segretario.

CAPO VII

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 34

È facoltà di ogni componente del Consiglio di Amministrazione di visitare la Scuola Materna per assicurarsi che proceda regolarmente.

Art. 35

I modi di nomina, la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissate nel regolamento organico.

Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale dirigente ed insegnate ed il metodo di insegnamento, vanno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici a ciò relativi.

Art. 36

Sono pure materia di disposizioni regolamentari:

a) i termini per presentare le domande di ammissione dei bambini;

b) i certificati da allegare alle medesime domande e la competenza per provvedere in proposito;

c) la disciplina interna;

d) la data di apertura e di chiusura della Scuola Materna;

e) gli orari;

f) le norme per la somministrazione della refezione;

g) l'igiene, la pulizia, e quant'altro sia opportuno per il regolare andamento della Scuola Materna e non formi oggetto di disposizione statutaria.

CAPO VIII

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 37

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 dicembre 2003, n. 0461/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 4, commi 46, 47, 48, 49, 50. Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di centri semiresidenziali e di nuclei residenziali da destinare ad anziani affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTI i commi 46, 47, 48, 49 e 50 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dei quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a soggetti pubblici e privati al fine di promuovere, a titolo sperimentale, la realizza-

zione di nuclei residenziali e di centri semiresidenziali con finalità socio-assistenziali e sanitarie, da destinare all'accoglimento di anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile;

CONSIDERATO che a seguito di ulteriori valutazioni i centri semiresidenziali sono risultati essere la risposta più adeguata e innovativa ai bisogni assistenziali complessi delle persone affette da demenza senile in quanto favoriscono la permanenza dell'anziano nel proprio contesto familiare e sociale attraverso azioni di valorizzazione e sostegno del ruolo delle famiglie di appartenenza;

RAVVISATA la necessità di procedere alla determinazione dei criteri e delle modalità ai quali attenersi per la concessione degli incentivi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione giuntale n. 3823 di data 28 novembre 2003;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di centri semiresidenziali e di nuclei residenziali da destinare ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile, in esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 24 dicembre 2003

ILLY

Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di centri semiresidenziali e di nuclei residenziali da destinare ad anziani affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile, in esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 26 gennaio 2001 n. 4, (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2001) articolo 4, commi da 46 a 50, e successive modifiche ed integrazioni, finalizzati alla realizzazione di centri semiresidenziali e di nuclei residenziali, da destinare ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile, con difficoltà comportamentali che necessitano di interventi ad alta intensità assistenziale.

Art. 2

(Tipologia dei contributi)

1. Il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 viene perseguito attraverso la concessione di contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile per la ristrutturazione, la trasformazione e l'arredo di immobili da destinare a centri semiresidenziali, per la parziale trasformazione o ampliamento di strutture protette per anziani non autosufficienti già funzionanti, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature, al fine di realizzare specifici moduli residenziali da destinare ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile.

Art. 3

(Destinatari)

1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 2 sono soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.

Art. 4

(Domande)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 48 della legge regionale 4/2001 le domande per la concessione dei contributi devono pervenire, pena di esclusione, entro il 31 marzo di ogni anno ed essere corredate da:

a) relazione tecnica ed elaborati grafici di massima;

b) relazione generale sulle modalità di gestione e quantificazione dei relativi oneri;

c) relazione illustrativa del contesto operativo e professionale nel quale l'iniziativa si colloca e le competenze presenti.

Art. 5

(Criteri di priorità)

1. Ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 si applicano i seguenti criteri in ordine decrescente di priorità:

a) ristrutturazione o trasformazione di immobili per la realizzazione di centri semiresidenziali innovativi in grado di dare risposte adeguate ai bisogni delle persone affette da demenza senile nelle diverse fasi della malattia e un adeguato sostegno alle famiglie di appartenenza;

b) acquisto di arredi ed attrezzature per l'attivazione di nuclei residenziali da destinare ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile, realizzati con il sostegno di contributi pubblici o privati;

c) parziale trasformazione di strutture protette già operanti al fine di ricavare specifici nuclei residenziali da destinare ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile.

2. Per la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2003, si tiene prioritariamente conto, ai sensi dell'articolo 4, comma 65, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2003) delle richieste presentate nell'anno 2002 che risultino compatibili con i criteri di cui al comma 1.

Art. 6

(Modalità di concessione ed erogazione dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 2 relativi ad interventi edilizi vengono concessi ed erogati secondo le modalità previste dagli articoli da 56 a 61 della legge regionale 4 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. I contributi di cui all'articolo 2 relativi ad interventi di acquisto di arredi ed attrezzature vengono concessi a seguito della presentazione dei preventivi di spesa ed erogati in via anticipata nella misura massima dell'80% del contributo concesso. All'erogazione del saldo si provvederà a seguito della presentazione della documentazione prevista dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 dicembre 2003, n. 0462/Pres.

Regolamento concernente la partecipazione degli Assessori regionali alle iniziative formative di cui all'articolo 14 della legge regionale 13/2003. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 con il quale viene prevista la possibilità, per gli assessori regionali, di partecipare ad iniziative formative con oneri a carico dell'Amministrazione regionale;

ATTESO che la suddetta norma stabilisce che il limite massimo individuale di tali oneri sia fissato con Regolamento;

ATTESO che, con il medesimo Regolamento, debbono essere definite anche le modalità di formulazione e di inoltro delle richieste di partecipazione alle iniziative formative, nonché i criteri e le modalità di rimborso degli oneri sostenuti dagli Assessori;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3952 del 5 dicembre 2003;

DECRETA

È approvato il «Regolamento concernente la partecipazione degli Assessori regionali alle iniziative formative di cui all'articolo 14 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 dicembre 2003

ILLY

Regolamento concernente la partecipazione degli Assessori regionali alle iniziative formative di cui all'articolo 14 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina la partecipazione degli assessori regionali alle iniziative formative, con oneri a carico dell'amministrazione regionale, di cui all'articolo 14 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), fissa il limite massimo individuale di spesa nonché le modalità di formulazione e di inoltro delle richieste, i criteri e le modalità di rimborso degli oneri sostenuti.

Art. 2

(Partecipazione ad iniziative di approfondimento)

1. Previa autorizzazione della Giunta regionale, gli Assessori regionali possono partecipare, con finalità di aggiornamento, a convegni, seminari ed altre iniziative di approfondimento che si svolgano in Italia o all'estero su tematiche di propria competenza.

2. L'Assessore interessato presenta alla Direzione regionale del Segretariato generale e per le riforme istituzionali, per il rilascio preventivo dell'autorizzazione di cui al comma 1, apposita richiesta indicante l'og-

getto, la durata ed il costo dell'iniziativa cui intende partecipare nonché la data e la località in cui essa si deve svolgere.

Art. 3

(Partecipazione a corsi)

1. Gli Assessori regionali possono frequentare, previa autorizzazione della Giunta regionale, corsi di lingue straniere, finalizzati all'apprendimento o all'approfondimento di lingue dell'Unione europea o della Comunità di Alpe Adria, e corsi di informatica.

2. L'Assessore interessato presenta alla Direzione regionale del Segretariato generale e per le riforme istituzionali, per il rilascio preventivo dell'autorizzazione di cui al comma 1, apposita richiesta indicante:

a) la tipologia ed il livello del corso, la sua durata, il costo e la località in cui viene svolto;

b) l'istituto, scuola o insegnante abilitato presso cui seguirà il corso;

c) la lingua prescelta, nel caso di corso di lingue straniere.

Art. 4

(Limite massimo individuale)

1. La misura massima complessiva della spesa a carico del bilancio regionale per ciascun Assessore partecipante alle iniziative di cui agli articoli 2 e 3 è pari a quella prevista, per analoghe finalità formative dei consiglieri regionali dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Ai sensi del comma 1, il limite massimo individuale complessivo della spesa è fissato in euro 4.906,34 per ogni legislatura e viene aggiornato con decreto del Presidente della Regione in conformità alle eventuali modifiche apportate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 5

(Rimborsi)

1. Entro il limite fissato dall'articolo 4, la Direzione regionale del Segretariato generale e per le riforme istituzionali rimborsa all'assessore tutte le spese inerenti l'iniziativa formativa nonché quelle relative al trasporto ed eventuale connessa copertura assicurativa, all'alloggio ed al vitto.

2. Ai fini del rimborso, l'Assessore produce alla Direzione regionale del Segretariato generale e per le riforme istituzionali la documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti ed un'attestazione relativa alla propria partecipazione all'iniziativa formativa.

3. Nel caso di utilizzo di mezzo di trasporto proprio, il rimborso relativo è quantificato nella misura chilometrica di 1/5 del costo di un litro di benzina vigente all'epoca del viaggio.

Art. 6

(Norma transitoria)

1. Le spese inerenti le iniziative formative previste dal presente regolamento, cui gli Assessori regionali abbiano eventualmente già partecipato alla data di entrata in vigore dello stesso, possono essere rimborsate, a fronte della presentazione della documentazione di cui all'articolo 5 e nei limiti di cui all'articolo 4, purché la partecipazione sia stata previamente autorizzata dalla Giunta regionale nel corso dell'attuale legislatura.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 dicembre 2003, n. 0463/Pres.

Regolamento applicativo della sottomisura s1 - Interventi per la valorizzazione e la funzione turistica dell'ambiente montano (asse 2, misura s del Piano di Sviluppo Rurale per gli anni 2000-2006). Approvazione modifica.

IL PRESIDENTE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002, recante «Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.)» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee C (2000)2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, modificata con decisione C(2002)1718 def del 25 giugno 2002;

VISTO il Regolamento applicativo della misura s1 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica dell'ambiente montano - (asse 2, misura s del Piano di Sviluppo Rurale per gli anni 2000-2006), approvato con decreto del Presidente della Regione n. 057/Pres. dell'1 marzo 2001 ed in particolare l'articolo 10, comma 4 con il quale si dispone che la graduatoria delle domande di contributo abbia una validità massima di tre anni;

VISTA la graduatoria delle domande ammissibili a contributo per la misura s, sottomisura s1, approvata con decreto del Direttore sostituto del servizio per lo sviluppo della montagna n. 168/SASM del 27 settembre 2001 e rettificata dal decreto del Direttore sostituto del servizio per lo sviluppo della montagna n. 208/SASM del 24 ottobre 2001;

ATTESO CHE come risulta dalla nota prot. AGR/1-15/13837 del 4 giugno 2003 il Servizio per l'attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, segnala che la Regione Friuli Venezia Giulia, avendo dimostrato una bassissima capacità di spesa in attuazione del Piano di Sviluppo Rurale, potrebbe subire una decurtazione delle attuali risorse disponibili sul Piano, in virtù del meccanismo della ridistribuzione tra regioni in corso di adozione in sede nazionale;

VISTA la nota prot. AGR/1-15/18003 del 13 agosto 2003 con la quale l'Assessore regionale all'agricoltura, foreste, parchi, caccia, pesca e per lo sviluppo della montagna, per i motivi suindicati ha sollecitato l'accelerazione della spesa agli uffici regionali responsabili dell'attuazione del Piano;

RITENUTO opportuno pertanto al fine dell'accelerazione della spesa del Piano di Sviluppo Rurale, modificare l'articolo 10, del citato Regolamento nel senso di prevedere che la graduatoria abbia validità per l'intera durata del P.S.R. 2000-2006, se sussistono domande di contributo sufficienti all' esaurimento delle risorse disponibili per tutte le annualità di riferimento;

RITENUTO conseguentemente di inserire all'articolo 10 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 057/Pres. dell'1 marzo 2001, dopo il comma 5, il seguente comma:

«5 bis In deroga ai commi 4 e 5 la graduatoria approvata nel corso del 2001 ha validità fino all'anno 2006, qualora sussistano domande di contributo sufficienti all'esaurimento delle risorse disponibili per tutte le annualità di riferimento.»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione;

SU CONFORME delibera della Giunta regionale n. 3821 del 28 novembre 2003;

DECRETA

L'articolo 10 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 057/Pres. dell'1 marzo 2001 è modificato con l'inserimento, dopo il comma 5, del seguente comma:

«5 bis In deroga ai commi 4 e 5 la graduatoria approvata nel corso del 2001 ha validità fino all'anno 2006, qualora sussistano domande di contributo sufficienti all'esaurimento delle risorse disponibili per tutte le annualità di riferimento.».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione quale integrazione a Regolamento della Regione

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 24 dicembre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 dicembre 2003, n. 0464/Pres.

Regolamento applicativo della sottomisura s2 - Rinnovamento e miglioramento delle strutture e valorizzazione del patrimoni edificato a fini turistici (asse 2, misura s del Piano di Sviluppo Rurale per gli anni 2000-2006). Approvazione modifica.

IL PRESIDENTE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002, recante «Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.)» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee C (2000)2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, modificata con decisione C(2002)1718 def del 25 giugno 2002;

VISTO il Regolamento applicativo della misura s2 - Rinnovamento e miglioramento delle strutture e valorizzazione del patrimonio edificato a fini turistici - (asse 2, misura s del Piano di Sviluppo Rurale per gli anni 2000-2006), approvato con decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres dell'1 marzo 2001 ed in particolare l'articolo 10, comma 4 che prevede che la graduatoria ha una validità massima di tre anni ed è relativa alle risorse delle annualità corrispondenti;

VISTA la graduatoria delle domande ammissibili a contributo per la misura s, sottomisura s2, approvata con decreto del Direttore sostituto del servizio per lo sviluppo della montagna n. 59/SASM dell'11 giugno 2002;

ATTESO CHE come risulta dalla nota prot. AGR/1-15/13837 del 4 giugno 2003 il Servizio per l'attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, segnala che la Regione Friuli Venezia Giulia, avendo dimostrato una bassissima capacità di spesa in attuazione del Piano di Sviluppo Rurale, potrebbe subire una decurtazione delle attuali risorse disponibili sul Piano, in virtù del meccanismo della ridistribuzione tra regioni in corso di adozione in sede nazionale;

VISTA la nota prot. AGR/1-15/18003 del 13 agosto 2003 con la quale l'Assessore regionale all'agricoltura, foreste, parchi, caccia, pesca e per lo sviluppo della montagna, per i motivi suindicati ha sollecitato l'accelerazione della spesa agli uffici regionali responsabili dell'attuazione del Piano;

RITENUTO opportuno pertanto al fine dell'accelerazione della spesa del Piano di Sviluppo Rurale, modificare l'articolo 10, del citato Regolamento nel senso di prevedere che la graduatoria abbia validità per l'intera durata del P.S.R. 2000-2006, se sussistono domande di contributo sufficienti all' esaurimento delle risorse disponibili per tutte le annualità di riferimento;

RITENUTO conseguentemente di inserire all'articolo 10 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres. dell'1 marzo 2001, dopo il comma 5, il seguente comma:

«5 bis In deroga ai commi 4 e 5 la graduatoria approvata nel corso del 2002 ha validità fino all'anno 2006, qualora sussistano domande di contributo sufficienti all'esaurimento delle risorse disponibili per tutte le annualità di riferimento.»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione;

SU CONFORME delibera della Giunta Regionale n. 3822 del 28 novembre 2003;

DECRETA

L'articolo 10 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 058/Pres. dell'1 marzo 2001 è modificato con l'inserimento, dopo il comma 5, del seguente comma:

«5 bis In deroga ai commi 4 e 5 la graduatoria approvata nel corso del 2002 ha validità fino all'anno 2006, qualora sussistano domande di contributo sufficienti all'esaurimento delle risorse disponibili per tutte le annualità di riferimento.».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione quale integrazione a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 24 dicembre 2003

ILLY

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE 15 dicembre 2003, n. PC/2322.

Attribuzione dei compiti al Direttore regionale per speciali servizi, dott. Claudio Calandra di Roccolino.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il punto 3 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2003, n. 3701, il quale ha stabilito che presso ciascuna Direzione regionale, ove non già espressamente prevista la figura vicaria, oltre all'incarico di Direttore regionale preposto, possa essere conferito, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, della legge regionale n. 18/1996, un incarico di Direttore regionale per speciali servizi al fine di coadiuvare il Direttore regionale nello svolgimento delle proprie funzioni, nonchè per l'esercizio dei compiti da questi attribuitigli, oltre che per l'esercizio di funzioni sostitutorie del medesimo Direttore regionale;

ATTESO che la Giunta regionale, nel corso della seduta del giorno 24 novembre 2003, ha disposto di conferire al dott. Claudio Calandra di Roccolino l'incarico di cui al precedente capoverso presso questa Direzione regionale;

RITENUTO conseguentemente di dover individuare i compiti da attribuire, in virtù di quanto sopra rappresentato, al dott. Claudio Calandra di Roccolino, quale Direttore regionale per speciali servizi;

DECRETA

A decorrere dal 5 dicembre 2003, al dott. Claudio Calandra di Roccolino, Direttore regionale per speciali servizi presso questa Direzione regionale, sono attribuiti i seguenti compiti:

- sovrintendere, anche attraverso il coordinamento di appositi gruppi di lavoro, alla gestione giuridica, amministrativa e contabile di procedimenti finalizzati al ristoro dei danni ad imprese e privati a seguito di eventi calamitosi;
- curare la gestione giuridica, amministrativa e contabile di programmi di iniziativa comunitaria in materia di protezione civile;
- reggere il Servizio degli affari giuridici, amministrativi, contabili e generali.

Palmanova, addì 15 dicembre 2003

BERLASSO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 30 dicembre 2003, n. 645.

Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, articolo 6. Estinzione I.P.A.B. «Legato Venturini Dalla Porta» con sede presso il Comune di Udine.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il R.D. del 20 giugno 1871, con il quale il «Legato Venturini Dalla Porta» è stato eretto in Ente morale;

PREMESSO che l'Ente venne costituito con lo scopo di assicurare una rendita a studenti universitari meritevoli che versassero in difficoltà di tipo economico;

CONSIDERATO che l'attività dell'Ente risulta praticamente inesistente a causa dei processi inflazionistici accentuati soprattutto dalle due guerre, che hanno depauperato il valore reale del capitale depositato dal testatore, determinando una rendita netta del tutto inadeguata a soddisfare gli scopi del legato;

RILEVATO, pertanto, che gli scopi per cui l'Ente morale era sorto sono venuti meno;

VISTO il decreto n. 13 del 30 settembre 2003, con il quale l'Assessore regionale per le autonomie locali ha preso atto dell'avvenuta cessazione dell'attività dell'I.P.A.B. «Legato Venturini Dalla Porta», avente sede presso il Comune di Udine, prevedendo contestualmente il subentro del Comune di Udine in tutti i rapporti giuridici;

ACCERTATO che tale subentro si è effettivamente concretizzato;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, che prevede: «le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ordine alle quali, con apposito provvedimento, sia stato preso atto della cessazione dell'attività sono dichiarate estinte con decreto del direttore del servizio dell'Amministrazione regionale che cura gli adempimenti in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»;

VISTA, per quanto attiene le competenze del Servizio per gli affari istituzionali e per il sistema delle autonomie locali, la deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2003, n. 3701;

DECRETA

l'estinzione dell'I.P.A.B. «Legato Venturini Dalla Porta», avente sede presso il Comune di Udine, a seguito della presa d'atto della cessazione dell'attività, di cui al decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 13 del 30 settembre 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Udine, 30 dicembre 2003

SPAGNUL

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 30 dicembre 2003, n. 646.

Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, articolo 6. Estinzione I.P.A.B. «Legato Carnelutti» con sede presso il Comune di Udine.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'I.P.A.B. «Legato Carnelutti» di Udine, è stata eretta in Ente morale ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, con Regio decreto del 7 aprile 1921;

ATTESO che il Legato suddetto, già amministrato dai soppressi EE.CC.A. (Enti comunali di assistenza), è stato trasferito in gestione al Comune di Udine ai sensi della legge regionale 26 novembre 1980 n. 66;

CONSIDERATO che il Legato Carnelutti, costituito con testamento dell'ing. Giuseppe Carnelutti in data 4 novembre 1910, era finalizzato ad assicurare, con gli interessi annui maturati su un capitale di lire 12.500, una rendita ad uno studente universitario meritevole che versasse in stato di disagio economico;

CONSIDERATO, altresì, il depauperamento del valore reale del capitale depositato, tale da rendere la rendita netta inadeguata al raggiungimento delle finalità del Legato stesso;

VISTO il decreto n. 12 del 30 settembre 2003, con il quale l'Assessore regionale per le autonomie locali ha preso atto della cessazione dell'attività dell'I.P.A.B. «Legato Carnelutti», avente sede presso il Comune di Udine, prevedendo il suo subentro in tutti i rapporti giuridici;

PRESO ATTO di tale avvenuto subentro;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, che prevede: «le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ordine alle quali, con apposito provvedimento, sia stato preso atto della cessazione dell'attività sono dichiarate estinte con decreto del direttore del servizio dell'Amministrazione regionale che cura gli adempimenti in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»;

VISTA, per quanto attiene le competenze del Servizio per gli affari istituzionali e per il sistema delle autonomie locali, la deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2003, n. 3701;

DECRETA

l'estinzione dell'I.P.A.B. denominata «Legato Carnelutti», avente sede presso il Comune di Udine, a seguito della presa d'atto della cessazione dell'attività, di cui al decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 12 del 30 settembre 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Udine, 30 dicembre 2003

SPAGNUL

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 2003, n. 1235.

Iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Slovenia 2000-2006. Assegnazione alle Direzioni regionali, Servizi e Servizi autonomi delle risorse finanziarie di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Modifica assegnazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la decisione C(2001)3614 della Commissione del 27 dicembre 2001, che approva il Programma d'iniziativa comunitaria «INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 965 di data 28 marzo 2002, che autorizzava la presentazione del progetto «Informarsi, studiare e lavorare senza confini» al Comitato di Pilotaggio congiunto del Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia;

ATTESO che lo stesso è stato approvato dal suddetto Comitato in data 18 aprile 2002 per un costo complessivo di euro 568.790,00;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4010 di data 25 novembre 2002, con la quale, fra l'altro, veniva assegnato alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca - lo stanziamento complessivo di euro 793.790;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 01/SG/RAG. di data 30 gennaio 2003 con il quale, nell'ambito delle assegnazioni di cui alla D.G.R. n. 4010/2002 sopra citata, veniva istituito alla rubrica 42, Servizio 71 - Servizio dell'istruzione e della ricerca, il capitolo 5125, con lo stanziamento complessivo di euro 793.790;

ATTESO che il coordinamento del succitato progetto «Informarsi, studiare e lavorare senza confini», compete alla Struttura stabile per l'orientamento, già istituita alle dipendenze della Direzione dell'istruzione e della cultura con decreto dell'Assessore regionale all'organizzazione e al personale 13 giugno 1994 n. 384/Pers., e che la stessa è stata soppressa con deliberazione della Giunta regionale n. 35, di data 14 gennaio 2003;

CONSIDERATO inoltre che, con la medesima deliberazione della Giunta regionale n. 35 di data 14 gennaio 2003, si è provveduto ad istituire, alle dipendenze della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, il «Servizio per l'orientamento continuo», al quale sono state attribuite le competenze in materia di orientamento che in precedenza facevano capo alla Struttura per l'orientamento incardinata nel Servizio dell'istruzione e della ricerca;

CONSIDERATO che si rende ora necessaria l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa, nel quale trasferire la quota di finanziamento del progetto di orientamento «Informarsi, studiare e lavorare senza confini», ripartendo lo stanziamento complessivo di euro 793.790 del capitolo 5125 come di seguito indicato:

Servizio	**Progetto**	**Stanziamento**
71 - Servizio istruzione ricerca	Bando per borse di studio	euro 225.000,00
155 - Servizio per l'orientamento continuo	Informarsi, Studiare e Lavorare senza confini	euro 568.790,00

all'unanimità,

DELIBERA

di suddividere lo stanziamento assegnato con D.G.R. n. 4010 di data 25 novembre 2002 alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio istruzione e ricerca - per l'importo complessivo di euro 793.790 come evidenziato nella tabella allegata, parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: TONDO

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato 1

Servizio	Progetto	Stanziamento	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
71 – Servizio Istruzione e ricerca	Bando per borse di studio	225.000	124.830	37.137	63.033	0
155 – Servizio per l'Orientamento	Informarsi, Studiare e Lavorare senza confini	568.790	289.460	124.150	96.970	58.210

Servizio	Anno 2003	FESR	Fondo rotazione	cofin. regionale
71 – Servizio Istruzione e ricerca	124.830	62.415	43.690	18.725
155 - Servizio per l'Orientamento	289.460	144.730	101.311	43.419

Servizio	Anno 2004	FESR	Fondo rotazione	cofin. regionale
71 – Servizio Istruzione e ricerca	37.137	18.569	12.998	5.570
155 – Servizio per l'Orientamento	124.150	62.075	43.452	18.623

Servizio	Anno 2005	FESR	Fondo rotazione	cofin. regionale
71 - Servizio Istruzione e ricerca	63.033	31.517	22.061	9.455
155 – Servizio per l'Orientamento	96.970	48.485	33.940	14.545

Servizio	Anno 2006	FESR	Fondo rotazione	cofin. regionale
71 – Servizio Istruzione e ricerca	0			
155 – Servizio per l'Orientamento	58.210	29.105	20.374	8.731

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2003, n. 2507.

Legge regionale 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 18. Presa d'atto dell'idoneità conseguita a seguito di selezione per l'assunzione di cinque unità da collocare nella categoria A, profilo professionale operatore, per le esigenze della Segreteria generale del Consiglio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 8, comma 8 della legge regionale 20/2002 che prevede, quale modalità di accesso alla categoria A, l'avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento che abbiano assolto la scuola dell'obbligo;

VISTA la D.G.R. n. 736 del 28 marzo 2003 con la quale si è determinato, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 18/1996, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 e dell'articolo 2, comma 16, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, di coprire mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, cinque posti disponibili nella categoria A, posizione economica 1, per le esigenze della Segreteria generale del Consiglio regionale;

VISTO il decreto n. 679/DR dell'11 aprile 2003 con il quale è stata determinata l'articolazione della prova pratica-attitudinale per le assunzioni di cui trattasi ed il relativo indice di riscontro e si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice per la prova medesima;

VISTA la legge regionale 31 agosto 1984, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la nota n. 4797-P/DPL/11 del 24 luglio 2003 con la quale il Servizio del lavoro della Direzione regionale del lavoro e delle professioni, a seguito della richiesta formulata dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale ha segnalato i nominativi di dieci lavoratori aventi diritto a selezione secondo l'ordine di graduatuoria formulata ai sensi dell'articolo 16 della legge 56/1987;

VISTO il «Regolamento di cui all'articolo 22 della legge regionale 18/1996 - Accesso alle categorie A, B, C e D» approvato col D.P.Reg. n. 0157/Pres. del 30 maggio 2003, ed in particolare l'articolo 5;

VISTO il verbale delle operazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare gli atti della Commissione giudicatrice per la prova d'idoneità per la copertura di cinque posti nella categoria A, profilo professionale operatore, mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, per le esigenze della Segreteria generale del Consiglio regionale.

2. Di dichiarare i sottonotati lavoratori idonei all'assunzione nella categoria A, posizione economica 1, profilo professionale operatore nel ruolo unico regionale:

- Pitacco Viviana nata il 25 ottobre 1961
- D'Ambrosi Marisa nata il 14 giugno 1961
- Kertu Fabio nato il 23 marzo 1956
- Poth Michela nata il 4 ottobre 1969
- Agresta Domenica nata il 2 ottobre 1969

I medesimi verranno assunti previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione all'impiego.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL VICESEGRETARIO GENERALE: VIGINI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2003, n. 2777. (Estratto).

Legge regionale 63/1991. Autorizzazione alla trattativa privata per la fornitura del sistema Sw e Hw Gcarto-GDS da parte della ditta Geosoft S.r.l. di Pordenone, per la diffusione gestione, ed aggiornamento delle basi cartografiche, numeriche, ortofotografiche e tematiche, delle carte regionali numeriche alla scala 1:5.000 e 1:25.000 e per i poli cartografici regionali di Pordenone, Udine e Palmanova, comprensiva dell'installazione, assistenza, aggiornamenti e corsi di istruzione del personale regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di autorizzare il Direttore regionale della pianificazione territoriale ad avviare la trattiva privata per la fornitura del sistema Sw e Hw GCARTO-GDS da parte della società Geosoft S.r.l. di Pordenone, per la diffusione, gestione ed aggiornamento delle basi cartografiche, numeriche, ortografiche e tematiche, delle carte regionali numeriche alla scala 1:5.000 e 1:25.000 e per i poli cartografici regionali di Pordenone, Udine e Palmanova, comprensiva dell'installazione, assistenza, aggiornamenti e corsi di istruzione del personale, per una spesa di euro 32.040,00 (trentaduemilaquaranta/00) più IVA al 20% pari a euro 6.408,00 (seimilaquattrocentotto/00) per complessivi euro 38.448,00 (trentottomilaquattrocentoquarantotto/00).

2. Di approvare lo schema contrattuale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di autorizzare, a norma dell'art. 52 della legge regionale n. 18/1996, il Direttore del Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale alla firma del contratto.

4. Di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; i soggetti interessati potranno prenderne visione per intero presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale o la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2003, n. 2809.

Legge regionale 19/2000. Approvazione graduatoria anno 2003 e riparto contributi alle Associazioni. (euro 406.430,00).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 20 aprile 2001, concernente l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi, al cui Capo XV, articolo 67, lettera e), declara le competenze del Servizio autonomo per i rapporti internazionali in materia di cooperazione internazionale;

VISTA la legge regionale n. 19 del 2000 concernente «Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale»;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 9 della predetta legge regionale n. 19 del 2000, si è svolta il 23 luglio 2001 la «Conferenza regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato interna-

zionale» nella quale sono stati espressi e raccolti i contributi degli enti locali, delle organizzazioni non governative, delle Università, delle associazioni di categoria, delle aziende sanitarie e delle istituzioni religiose ai fini dell'elaborazione del Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e del partenariato internazionale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della legge regionale n. 19 del 2000, con nota n. 11/7804-01 in data 4 dicembre 2001, al «Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale», concernente gli obiettivi, le priorità settoriali e geografiche, i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere nella predisposizione e realizzazione delle azioni progettuali, l'individuazione della partecipazione finanziaria regionale;

VISTA altresì la delibera della Giunta regionale n. 4289 del 19 dicembre 2001 che approva il medesimo «Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale»;

VISTA la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale n. 19/2000, del Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo ed il partenariato internazionale sul Bollettino Ufficiale regionale (BUR) n. 15 del 9 aprile 2003, ai fini della fissazione dei termini per la presentazione delle schede progettuali per l'anno 2003;

VISTA la seduta del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale del 29 luglio 2003, in cui è stata formulata la valutazione tecnica sulle proposte progettuali pervenute al servizio autonomo per i rapporti internazionali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale n. 19 del 2000;

VISTO l'articolo 6 della citata legge regionale che attribuisce funzioni amministrative di attuazione del programma regionale alla Giunta regionale, svolte tramite il Servizio autonomo per i rapporti internazionali;

ATTESO che per l'attuazione degli interventi previsti nella citata legge è stato istituito un «Fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale» - capitolo n. 724 (U.P.B. 2.1.210.3.01) - presso il Servizio autonomo per i rapporti internazionali, la cui dotazione finanziaria per l'anno 2003 è pari a euro 258.000,00, di cui già impegnati e liquidati euro 11.500,00 per la quota associativa all'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (O.I.C.S.), ai sensi dell'articolo 12 della citata legge regionale;

VISTA la legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, recante «Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005» ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e, in particolare, l'articolo 7, comma 22, Tabella G, della suddetta legge, che prevede la variazione di spesa di 50.000,00 euro dal capitolo 737 «Sovvenzione al club delle Frecce Tricolori di Grado per sostenere i costi dell'iniziativa denominata "Giornata della Fratellanza" a Sarajevo», al capitolo 724 «Fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale»;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2469 approvata nella seduta dell'8 agosto 2003 con la quale è stato autorizzato - ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, concernente «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988 n. 7» - l'Assessore regionale alle finanze di disporre lo storno dell'importo di euro 110.000,00 (centodiecimila) dal capitolo 723 al capitolo 724 dell'U.P.B. 3.1.15.2.1030 del documento tecnico di accompagnamento del bilancio 2003;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alle finanze n. 85 dell'8 settembre 2003, con il quale ha disposto, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno di euro 110.000,00 (centodiecimila) dal capitolo 723 al capitolo 724 dell'U.P.B. 3.1.15.2.1030;

RILEVATO che sono pervenute al Servizio autonomo per i rapporti internazionali 41 schede progettuali, da parte di:

- Azienda Sanitaria Locale Isontina n. 2; Centro Volontariato per la Cooperazione allo Sviluppo (CVCS); Comune di Aviano; Associazione Colors; Provincia di Gorizia; Enaip FVG; Collegio del Mondo Unito di Duino; Centro di Volontariato Internazionale (Ce.V.I.); Associazione ISCOS - CISL FVG (3 schede progettuali); Caritas di Udine; IAL FVG; Comune di Tarcento; Istituto euroMed; Associazione Proiezione Peters; Consorzio Apicoltori del Carso; Comune di Casarsa della Delizia; Auser FVG; Federazione Ita-

liana Maricoltori di Trieste (2 schede progettuali); Caritas di Gorizia; C.S.E.E. - Centro Studi Eto-Ecologia (Dip. di Biologia Univ di Trieste); Parrocchia di Codroipo; Centro Servizi del Volontariato FVG (2 schede progettuali); Missionari Comboniani; Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale (ACCRI); Comune di Cormons; Centro Internazionale Scienze Meccaniche (CISM); Consorzio Cooperative Sociali Il Mosaico; Associazione Solidarietà per l'Educazione allo Sviluppo (S.P.E.S.); Nuova Associazione ARCI; Dipartimento di Architettura dell'Università di Trieste; Associazione Nazionale oltre le frontiere (A.N.O.L.F. FVG); Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (I.S.I.G.); D-Level S.r.l.; Associazione Mani Tese; Associazione AGESCI Liguria; Associazione AIAB FVG; Associazione per la Pace Onlus;

ATTESO che delle 41 schede progettuali 3 (tre) non rispondono al requisito essenziale, definito nel Programma regionale della cooperazione allo sviluppo ed il partenariato internazionale, di possedere la sede operativa ed il radicamento sul territorio del Friuli Venezia Giulia, che sono:

- Associazione Mani Tese; Associazione AGESCI Liguria; Associazione per la Pace Onlus;

ATTESO che delle 41 schede progettuali, 2 (due) domande, presentate dall'Associazione AIAB FVG e dal Centro Servizi del Volontariato FVG, non rispettano uno dei criteri di ammissibilità dei progetti che prevede la percentuale di finanziamento da parte del soggetto promotore non inferiore al 15% del costo totale del progetto;

VISTI i criteri di selezione definiti nel Programma regionale della cooperazione allo sviluppo ed il partenariato internazionale che sono: genesi dell'iniziativa (con punteggio da 1 a 5); attori dell'iniziativa (1-5); coerenza interna del progetto (1-5); elementi di contatto esistenti (1-3); coinvolgimento di realtà istituzionali del Paese destinatario (1-3); cofinanziamento di altre istituzioni finanziarie (1-3); presenza di attività formativa (1-3);

ATTESO che il Comitato regionale della cooperazione allo sviluppo ed il partenariato internazionale ritiene che i progetti più meritevoli debbano avere una reale implementazione anche sotto il profilo finanziario;

VISTA la partecipazione finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia espressa nel Programma regionale della cooperazione allo sviluppo ed il partenariato internazionale nella seguente modalità:

- per i soggetti senza fine di lucro, nella misura non superiore al 60% del costo totale del progetto;
- per i soggetti privati, nella misura non superiore al 40% del costo totale del progetto;

VISTA la graduatoria generale delle schede progettuali formulata dal Comitato regionale della cooperazione allo sviluppo ed il partenariato internazionale, che risulta essere:

- Azienda Sanitaria Locale Isontina n. 2 (punti 29); Centro Volontariato per la Cooperazione allo Sviluppo (CVCS) (punti 29); Comune di Aviano (punti 29); Associazione Colors (punti 27); Provincia di Gorizia (punti 27); Enaip FVG (punti 26); Collegio del Mondo Unito di Duino (punti 25); Centro di Volontariato Internazionale (Ce.V.I.) (punti 25); Associazione ISCOS - CISL FVG (punti 25); Caritas di Udine (punti 24); IAL FVG (punti 24); Comune di Tarcento (punti 24); Istituto euroMed (punti 23); Associazione Proiezione Peters (punti 23); Consorzio Apicoltori del Carso (punti 23); Comune di Casarsa della Delizia (punti 23); Auser FVG (punti 23); Federazione Italiana Maricoltori di Trieste (punti 23); Associazione ISCOS - CISL FVG (punti 23); Caritas di Gorizia (punti 22); C.S.E.E. - Centro Studi Eto-Ecologia (Dip. di Biologia Univ di Trieste) (punti 22); Parrocchia di Codroipo (punti 22); Centro Servizi del Volontariato FVG (punti 22)); Missionari Comboniani (punti 22); Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale (ACCRI) (punti 22); Comune di Cormons (punti 21); Centro Internazionale Scienze Meccaniche (CISM) (punti 21); Consorzio Cooperative Sociali Il Mosaico (punti 21); Associazione Solidarietà per l'Educazione allo Sviluppo (S.P.E.S.) (punti 20); Nuova Associazione ARCI (punti 20); Dipartimento di Architettura dell'Università di Trieste (punti 19);); Associazione ISCOS - CISL FVG (punti 18); Associazione Nazionale oltre le frontiere (A.N.O.L.F. FVG) (punti 16); Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (I.S.I.G.) (punti 15); Federazione Italiana Maricoltori di Trieste (punti 15); D-Level S.r.legge (punti 14);

ATTESO che il Comitato regionale della cooperazione allo sviluppo ed il partenariato internazionale ha indicato di individuare le Associazioni da finanziare che hanno conseguito un punteggio minimo di punti 23, che sono:

- Azienda Sanitaria Locale Isontina n. 2 (punti 29); Centro Volontariato per la Cooperazione allo Sviluppo (CVCS) (punti 29); Comune di Aviano (punti 29); Associazione Colors (punti 27); Provincia di Gorizia (punti 27); Enaip FVG (punti 26); Collegio del Mondo Unito di Duino (punti 25); Centro di Volontariato Internazionale (Ce.V.I.) (punti 25); Associazione ISCOS - CISL FVG (punti 25); Caritas di Udine (punti 24); IAL FVG (punti 24); Comune di Tarcento (punti 24); Istituto euroMed (punti 23); Associazione Proiezione Peters (punti 23); Consorzio Apicoltori del Carso (punti 23); Comune di Casarsa della Delizia (punti 23); Auser FVG (punti 23); Federazione Italiana Maricoltori di Trieste (punti 23); Associazione ISCOS - CISL FVG (punti 23);

VISTI i criteri di ripartizione finanziaria formulati dal Comitato regionale della cooperazione allo sviluppo ed il partenariato internazionale nella seduta del 29 luglio scorso ai fini di consentire alle associazioni una reale implementazione dei progetti presentati, che risultano essere:

- a ciascun progetto viene garantito un plafond minimo di 10.000 euro;
- la restante parte viene ripartita equamente in rapporto alla valutazione delle schede progettuali ed alla richiesta presentata dalle associazioni, come illustrato nella scheda di ripartizione finanziaria in allegato;

RITENUTO pertanto di approvare la sottoriportata graduatoria delle schede progettuali, unitamente alla ripartizione delle risorse finanziarie, così come formulate dal Comitato regionale della cooperazione allo sviluppo ed il partenariato internazionale:

1. Azienda Sanitaria Locale Isontina n. 2	euro 26.125,76
2. Centro Volontariato per la Cooperazione allo Sviluppo (CVCS)	euro 26.125,76
3. Comune di Aviano	euro 26.125,76
4. Associazione Colors	euro 5.950,00
5. Provincia di Gorizia	euro 25.013,64
6. Enaip FVG	euro 20.800,00
7. Collegio del Mondo Unito di Duino	euro 21.920,00
8. Centro di Volontariato Internazionale (Ce.V.I.)	euro 23.901,52
9. Associazione ISCOS - CISL FVG	euro 23.901,52
10. Caritas di Udine	euro 19.000,00
11. IAL FVG	euro 19.750,00
12. Comune di Tarcento	euro 22.080,00
13. Istituto euroMed	euro 22.789,39
14. Associazione Proiezione Peters	euro 22.789,39
15. Consorzio Apicoltori del Carso	euro 22.789,39
16. Comune di Casarsa della Delizia	euro 22.789,39
17. Auser FVG	euro 22.789,39
18. Federazione Italiana Maricoltori di Trieste	euro 9.000,00
19. Associazione ISCOS - CISL FVG	euro 22.789,39

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6, comma 1 ter;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

SU PROPOSTA dell'Assessore ai rapporti internazionali,

DELIBERA

1. di approvare la graduatoria delle schede progettuali e la ripartizione delle risorse finanziarie come segue:

Azienda Sanitaria Locale Isontina n. 2	euro 26.125,76
Centro Volontariato per la Cooperazione allo Sviluppo (CVCS)	euro 26.125,76
Comune di Aviano	euro 26.125,76
Associazione Colors	euro 5.950,00
Provincia di Gorizia	euro 25.013,64
Enaip FVG	euro 20.800,00
Collegio del Mondo Unito di Duino	euro 21.920,00
Centro di Volontariato Internazionale (Ce.V.I.)	euro 23.901,52
Associazione ISCOS - CISL FVG	euro 23.901,52
Caritas di Udine	euro 19.000,00
IAL FVG	euro 19.750,00
Comune di Tarcento	euro 22.080,00
Istituto euroMed	euro 22.789,39
Associazione Proiezione Peters	euro 22.789,39
Consorzio Apicoltori del Carso	euro 22.789,39
Comune di Casarsa della Delizia	euro 22.789,39
Auser FVG	euro 22.789,39
Federazione Italiana Maricoltori di Trieste	euro 9.000,00
Associazione ISCOS - CISL FVG	euro 22.789,39

2. di autorizzare la relativa spesa, pari a euro 406.430,30 sul capitolo n. 724 (U.P.B. 3.1.15.2.1030), per l'esercizio finanziario 2003;

3. di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.).

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2003, n, 2827.

Programma d'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia programmazione 2000-2006, misura 1.2, azione 1.2.1. Approvazione di un'iniziativa da ammettere a finanziamento e autorizzazione alla spesa. (euro 2.000.000,00).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali, che prevede l'Iniziativa Comunitaria INTERREG III per il periodo di programmazione 2000-2006;

VISTA la Comunicazione della Commissione del 28 aprile 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C 143/08 il 23 maggio 2000, che stabilisce gli Orientamenti dell'Iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario - INTERREG III;

VISTI il Regolamento (CE) n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, nonché il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTO il Documento congiunto di programmazione transfrontaliera «P.I.C. INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006»;

VISTA la decisione C(2001)3614 della Commissione del 27 dicembre 2001, che approva il Programma d'iniziativa comunitaria «INTERREG III A Italia-Slovenia»;

VISTA la propria deliberazione 22 marzo 2002, n. 835 con la quale si prende atto dell'approvazione definitiva del Programma;

VISTO il Complemento di Programmazione «P.I.C. INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006»;

CONSIDERATO che in data 5 febbraio 2002 si è svolta la prima seduta del Comitato di Sorveglianza dell'Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia e che, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 35 del suddetto Regolamento (CE) n. 1260/1999, tale Comitato ha approvato il Complemento di Programmazione;

CONSIDERATO che all'interno della Misura 1.2 «Sviluppo e potenziamento delle organizzazioni, delle infrastrutture e delle reti transfrontaliere» del Complemento di Programmazione è prevista l'azione 1.2.1 «Potenziamento delle reti e delle infrastrutture di trasporto nell'area transfrontaliera (stradale, ferroviario, marittimo, idroviario aereo), del trasporto intermodale, ed in particolare del Corridoio multimodale n. 5», che include la tipologia di intervento «Potenziamento, miglioramento, riqualificazione e adeguamento delle reti e delle infrastrutture di trasporto nell'area transfrontaliera, del trasporto intermodale ed, in particolare, del Corridoio multimodale n. 5», volta, tra l'altro, alla riqualificazione delle infrastrutture transfrontaliere puntuali;

CONSIDERATO che il Complemento di Programmazione prevede che le finalità della suddetta azione verranno perseguite anche attraverso alcuni specifici interventi volti, tra l'altro, a favorire i processi di riconversione degli autoporti confinari;

VISTO il progetto «Adeguamento funzionale dell'autoporto di Fernetti ai sensi delle nuove disposizioni doganali, con particolare riguardo alla creazione della nuova Piattaforma Logistica Fernetti-Sežana al momento dell'entrata della Slovenia nella U.E.», trasmesso dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti con nota prot. n. 2170 del 5 aprile 2002 al Servizio autonomo per i rapporti internazionali della Presidenza della Giunta regionale ed inerente il miglioramento ed il completamento delle infrastrutture autoportuali esistenti e delle relative «facilities» per l'autotrasporto, nonché la riqualificazione del personale;

CONSIDERATO che la selezione dei progetti consta di una preistruttoria, ad opera delle strutture regionali competenti in materia, eventualmente supportate dall'Unità di Gestione locale (Servizio autonomo per i rapporti internazionali), comprensiva anche di un esame da parte dell'Autorità Ambientale regionale, variabile a seconda della diversa tipologia progettuale, nonché della selezione congiunta ad opera del Comitato Congiunto di Pilotaggio;

CONSIDERATO che il progetto in argomento è stato valutato positivamente dell'Unità locale dell'Autorità di Gestione (Servizio autonomo per i rapporti internazionali, congiuntamente con la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti) in sede di preistruttoria, e che lo stesso ha ottenuto una proposta di punteggio pari a punti 12;

VISTA la deliberazione 12 luglio 2002, n. 2404 con la quale:

- è stata autorizzata la presentazione al Comitato Congiunto di Pilotaggio dell'Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006 del progetto «Adeguamento funzionale dell'autoporto di Fernetti ai sensi delle nuove disposizioni doganali, con particolare riguardo alla creazione della nuova Piattaforma Logistica Fernetti-Sežana al momento dell'entrata della Slovenia nella U.E.»;
- è stato individuato il Terminal Intermodale di Trieste-Fernetti quale soggetto beneficiario del suddetto progetto;
- è stata autorizzata la regia regionale quale procedura di attuazione del sopraccitato progetto;

ATTESO che il Comitato Congiunto di Pilotaggio, nel corso della riunione tenutasi a Trieste il 22 ottobre 2002, ha esaminato e, tra gli altri, approvato il sopraccitato progetto;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2003, n. 270, con la quale si è preso atto delle decisioni dei Comitati Congiunti di Pilotaggio dell'INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia tenutisi in data 22 ottobre 2002 a Trieste e in data 20 dicembre 2002 a Venezia;

VISTA la deliberazione 29 aprile 2003, n. 1164, registrata dalla Ragioneria generale il 30 maggio 2003, con la quale è stata approvata la relazione programmatica per l'anno 2003 del Servizio del trasporto merci, nel cui ambito viene fatta espressa menzione dell'intervento in esame;

VISTA la deliberazione 25 novembre 2002, n. 4010, con la quale sono state assegnate alle Direzioni regionali, Servizi e Servizi autonomi le risorse finanziarie relative all'Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia spettanti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per l'attuazione dei progetti di rispettiva competenza;

VISTA la domanda di contributo ed i relativi allegati, a valere sul Programma d'Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA/ Phare CBC Italia-Slovenia, azione 1.2.1, trasmessa in data 17 febbraio 2003 dal Terminal Intermodale di Trieste-Fernetti, nonché le note prot. n. 338 di data 17 febbraio 2003 e prot. n. 2258 di data 2 settembre 2003 con le quali è stata integrata la documentazione precedentemente trasmessa;

VISTE le risultanze dell'istruttoria condotta dal Servizio del trasporto merci, agli atti presso il Servizio del trasporto merci della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, i cui elementi essenziali sono riassunti nella seguente tabella:

Progetto	**Costo previsto (euro)**	**Spesa ammissibile (euro)**	**Contributo concedibile (euro)**
«Adeguamento funzionale dell'autoporto di Fernetti ai sensi delle nuove disposizioni doganali, con particolare riguardo alla creazione della nuova Piattaforma Logistica Fernetti-Sežana al momento dell'entrata della Slovenia nella U.E.» (Terminal Intermodale di Trieste-Fernetti)	2.772.975,62	2.762.868,95	2.000.000,00

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 1/RAG di data 29 gennaio 2003 che ha approvato, tra l'altro ad istituire le unità previsionali di base relative ai fondi INTERREG, individuando i pertinenti capitoli di spesa riportati nel Documento tecnico allegato al bilancio 2003;

all'unanimità

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di approvare la sotto elencata iniziativa da ammettere a finanziamento ai sensi del Programma d'iniziativa comunitaria «INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia

2000-2006», azione 1.2.1 «Potenziamento delle reti e delle infrastrutture di trasporto nell'area transfrontaliera (stradale, ferroviario, marittimo, idroviario aereo), del trasporto intermodale, ed in particolare del Corridoio multimodale n. 5», assegnando alla medesima il contributo specificato nella sotto riportata tabella, al netto della quota a carico del beneficiario finale, pari almeno al 20% della spesa ammissibile complessiva:

Progetto	**Costo previsto (euro)**	**Spesa ammissibile (euro)**	**Contributo concedibile (euro)**
«Adeguamento funzionale dell'autoporto di Fernetti ai sensi delle nuove disposizioni doganali, con particolare riguardo alla creazione della nuova Piattaforma Logistica Fernetti-Sežana al momento dell'entrata della Slovenia nella U.E.»	2.772.975,62	2.762.868,95	2.000.000,00

b.f.: Terminal di Trieste-Fernetti

2. Di autorizzare la spesa di euro 2.000.000,00 a favore del Terminal Intermodale di Trieste-Fernetti per la realizzazione della sopraelencata iniziativa.

3. La complessiva spesa di euro 2.000.000,00 farà carico sull'unità previsionale di base 15.5.25.2.1424 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 4095 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in conto competenza.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 2873.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 4.2.3 «Sostegno alle imprese del commercio e dell'artigianato per garantire un livello idoneo di servizi alle popolazioni». Erogazione anticipi in deroga alle disposizioni contenute nella D.G.R. 2150/2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2000-2006 - obiettivo 2 (di seguito DOCUP), approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione della Commissione europea 23 novembre 2001 n. C (2001) 2811;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001 n. 26 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di Programmazione relativo al DOCUP obiettivo 2 2000/2006 come modificato dal Comitato di Sorveglianza dell'obiettivo 2 nella seduta del 27 febbraio 2003 e adottato dalla Giunta regionale con DGR 1184 data 29 aprile 2003, notificato alla Commissione europea in data 26 maggio 2003,

VISTO il piano finanziario del programma ripartito per azione e anno di cui alla D.G.R. 440/2003;

ATTESO che al finanziamento degli interventi ammessi ai benefici del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 si provvede mediante il «Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006» con gestione fuori bilancio istituito presso la società Friulia spa in base all'articolo 1 della LR n. 26/2001;

VISTA la D.G.R. n. 1230 del 8 maggio 2003 che stabilisce i limiti della spesa regionale per l'anno 2003 in attuazione del Patto di stabilità e crescita;

CONSIDERATO che la legge regionale 26/2001 contenente disposizioni per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, prevede all'articolo 15, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi avviati in attuazione di programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) la possibilità di erogare anticipatamente, ai beneficiari che realizzano gli investimenti, fino al 70 per cento del contributo concesso, entro il limite delle disponibilità annuali dei piani finanziari, previa prestazione da parte dei soggetti privati di garanzia fidejussoria e previo accertamento dell'effettivo avvio delle iniziative;

VISTA la D.G.R. n. 2150 del 18 luglio 2003, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 37 del 10 settembre 2003 con cui si è disposta, quale misura urgente e precauzionale e salvo specifiche eccezioni ivi indicate, la sospensione delle concessioni e del pagamento degli anticipi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 26/2001 in favore degli interventi finanziati nell'ambito del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 anche nel caso in cui tale possibilità è stata prevista nei bandi ed inviti emanati in attuazione del DOCUP;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 1656 del 23 maggio 2002 è stato approvato il bando relativo all'azione 4.2.3 «Sostegno alle imprese del commercio e dell'artigianato per garantire un livello idoneo di servizi alle popolazioni» e che lo stesso prevede all'articolo 5 commi 7 e 8 l'erogazione del contributo in conto capitale con la modalità dell'anticipazione in misura non superiore al 50%, previa presentazione di idonea fidejussione, mediante decreto del direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

OSSERVATO che i suddetti decreti di concessione dei contributi relativi agli interventi di cui all'azione sopracitata, sono di data anteriore agli incontri bilaterali tra la Direzione di coordinamento e le Direzioni attuatrici del 28 e 29 maggio 2003, citati dalla D.G.R. 2150/2003, nonché alla deliberazione stessa;

PRESO ATTO che con nota SASM/3337/2.2 del 26 agosto 2003 il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna ha comunicato alla Direzione regionale degli affari europei la già avvenuta trasmissione dei decreti di cui sopra ai beneficiari finali;

PRESO ATTO che, alla data del 10 settembre 2003, 8 beneficiari, contestualmente all'accettazione del contributo hanno presentato richiesta di erogazione dell'anticipo con allegata la prevista polizza fidejussoria;

RILEVATO che la spesa pubblica riferita alle 8 richieste di cui sopra ammonta complessivamente a 280.120,71 euro;

RITENUTO, pertanto, opportuno disporre, in via del tutto eccezionale, il pagamento delle anticipazioni, in deroga a quanto disposto con D.G.R. 2150/2003 per i soli interventi relativi all'azione 4.2.3 e limitatamente ai beneficiari che alla data del 10 settembre 2003 hanno accettato il contributo ed hanno richiesto la contestuale erogazione dell'anticipo, stipulando apposita polizza fidejussoria, al fine di evitare alle imprese stesse l'imposizione di un onere, derivante dalle spese per la stipula della garanzia fidejussoria stessa, senza che venga loro riconosciuto alcun beneficio;

SU PROPOSTA dell'Assessore per le autonomie locali, agli affari europei e ai rapporti internazionali,

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, ed in deroga a quanto disposto dalla D.G.R. 2150/2003, sono autorizzati i pagamenti degli anticipi ai beneficiari dell'azione 4.2.3 che ne abbiano fatto richiesta e la cui domanda, corredata dalla relativa polizza fidejussoria, sia pervenuta al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna entro la data del 10 settembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 2935.

Integrazione dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20/2002 per l'accesso alla qualifica di funzionario nel profilo professionale funzionario tecnico - decorrenza 1° gennaio 1987.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 marzo 1990, n 11 e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto l'effettuazione di passaggi di qualifica mediante scrutinio per merito comparativo;

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 20 ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale dispone che il personale regionale che, in esito all'esecuzione di pronunce giurisdizionali aventi ad oggetto gli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990, risulti quale avente diritto, tra l'altro, alla partecipazione per l'accesso ad un diverso profilo professionale, è scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, viene inquadrato nella qualifica superiore anche in soprannumero;

VISTO l'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 47/1990;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e in particolare l'articolo 24, comma 1 che nel ridefinire l'assetto delle competenze degli organi regionali ha attribuito alla Giunta regionale la competenza in materia di approvazione delle graduatorie degli idonei e di dichiarazione dei vincitori dei concorsi;

VISTO il D.P.G.R. n. 613/Pers del 5 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1991, registro 38, foglio 173, con il quale è stata approvata la graduatoria dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario per i 3 posti riservati al profilo professionale funzionario tecnico con decorrenza 1° gennaio 1987 e sono stati proclamati i candidati vincitori;

VISTI i D.P.G.R. 48/Pers del 21 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1992, registro 11, foglio 332 e 577/Pers del 3 dicembre 1993, Visto Semplice della Ragioneria generale n. 5308 del 15 dicembre 1993, con i quali è stata modificata la sopracitata graduatoria e sono stati confermati i candidati vincitori;

VISTO il D.P.G.R. n. 676/Pers, del 17 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1993, registro 5, foglio 33, con il quale è stata approvata la correzione di un errore materiale nella sopracitata graduatoria;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2445 del 29 luglio 1999 con la quale è stata effettuata un'integrazione della suddetta graduatoria di cui al citato D.P.G.R. 613/Pers., ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 942 del 10 aprile 2003 con la quale ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della citata legge regionale n. 20/2002 è stato individuato quale avente diritto alla partecipazione ora per allora allo scrutinio per merito comparativo di cui trattasi e per il profilo professionale funzionario tecnico l'arch. Bertoni Luigino;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 1347/OR del 23 luglio 2003, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice;

VISTO il verbale della seduta del 29 luglio 2003 della Commissione giudicatrice nel corso della quale sono stati attribuiti i punteggi alla relazione ed agli altri titoli posseduti dal candidato Bertoni Luigino per complessivi punti 36,56;

RITENUTO di dar atto della regolarità delle operazioni di detto scrutinio e, conseguentemente, di approvate l'esito dello scrutinio stesso;

PRESO ATTO altresì che, con riferimento al sopracitato D.P.G.R. n. 613/Pers del 5 dicembre 1991, di approvazione della graduatoria e proclamazione dei vincitori di cui allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di funzionario profilo professionale funzionario tecnico, con decorrenza 1° gennaio 1987, il sig Redolfi Vincenzo, ultimo dei vincitori, ha riportato un punteggio complessivo di punti 33,48;

RITENUTO di dover considerare utilmente collocato in graduatoria, ai sensi dei commi 6 e 7 della citata legge regionale n. 20/2002, il candidato Bertoni Luigino che ha riportato nell'integrazione dello scrutinio di

cui trattasi un punteggio superiore all'ultimo dei vincitori;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare l'esito dello scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, effettuato ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale n. 20/2002 per l'accesso alla qualifica di funzionario profilo professionale funzionario tecnico per la decorrenza 1° gennaio 1987 a seguito del quale al candidato Bertoni Luigino è stato attribuito il punteggio di 36,56.

2. Di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, l'arch. Bertoni Luigino utilmente collocato in graduatoria per lo scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, effettuato ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale n. 20/2002 per l'accesso alla qualifica di funzionario profilo professionale funzionario tecnico per la decorrenza 1° gennaio 1987.

3. Di dichiarare l'arch. Bertoni Luigino avente diritto all'inquadramento, anche in soprannumero, nella qualifica di funzionario profilo professionale funzionario tecnico per la decorrenza 1° gennaio 1987.

Con successivo provvedimento dei competenti Organi, si procederà alla nomina del candidato e all'attribuzione del relativo trattamento economico.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2003, n. 3227.

Autorizzazione alla modifica del Programma annuale per l'anno 2003 del Servizio autonomo per l'immigrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 4, che ha istituito il Servizio autonomo per l'immigrazione;

VISTO l'articolo 17, lett. c) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, concernente l'attribuzione delle competenze del Servizio autonomo per l'immigrazione;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare la disposizione contenuta nell'articolo 6 che demanda alla Giunta Regionale la definizione periodica degli obiettivi e i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse e indicando le priorità, emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione per ogni settore dell'Amministrazione regionale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1601, adottata nella seduta del 30 maggio 2003, avente per oggetto: Approvazione elaborato denominato «Obiettivi, programmi, e direttive generali per l'anno 2003 (articolo 6 della legge regionale 18/1996) relativo alle iniziative di competenza del Servizio autonomo per l'immigrazione» con la quale sono stati approvati la Relazione programmatica 2003 degli interventi del Servizio autonomo per l'immigrazione ed il piano di ripartizione delle risorse disponibili tra i relativi progetti;

VISTE le dichiarazioni programmatiche del Presidente rese al Consiglio regionale nella seduta n. 1 del 1° luglio 2003 nelle quali, per il settore immigrazione, si prevede:

- l'emanazione della nuova legge organica di settore;
- l'individuazione di specifiche azioni a sostegno degli interventi del Progetto Nazionale Asilo e in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

- ricerca di soluzioni abitative per la prima accoglienza;
- promozione di una cultura di apertura verso l'altro che sia di stimolo alla necessaria propensione all'interculturalità;

VISTA, inoltre, la D.G.R. 19 settembre 2003, n. 2790, per la «Costituzione del comitato per l'elaborazione di un disegno di legge regionale sull'immigrazione»;

VISTA la D.G.R. 3152 del 17 ottobre 2003 «Approvazione regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti da parte del Servizio autonomo per l'immigrazione in favore delle scuole dell' infanzia della Regione Friuli Venezia Giulia»;

RITENUTO inoltre opportuno, in risposta alle nuove esigenze emergenti nelle realtà territoriali, sostenere e ampliare l'azione formativa dei Centri territoriali permanenti la cui utenza è in gran parte costituita da popolazione adulta immigrata;

ATTESO che, alla luce di quanto sopra, si rende necessario modificare l'elaborato approvato con D.G.R. 1601 del 30 maggio 2003 «Obiettivi, programmi, e direttive generali per l'anno 2003 (articolo 6 della legge regionale 18/1996) relativo alle iniziative di competenza del Servizio autonomo per l'immigrazione» rispettivamente con:

a) l'attivazione di due nuovi interventi:
   - Progetto 1.3 Strutture per l'accoglienza;
   - Spese per il funzionamento del Comitato di studio per il progetto di legge regionale sull'immigrazione;
b) la variazione dei seguenti progetti:
   - Progetto 2.1 Corsi di alfabetizzazione;
   - Progetto 2.5 Scuole dell'infanzia;
   - Progetto 3.2 Rifugiati e profughi;
c) variazione del riparto delle risorse disponibili fra i progetti.

TUTTO CIÒ premesso e considerato, su proposta dell'Assessore all'istruzione e cultura, servizi e attività ricreative e sportive, corregionali all'estero, identità linguistiche, immigrazione, volontariato,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa riportate, si dà atto che la deliberazione n. 1601, adottata nella seduta del 30 maggio 2003, avente per oggetto «Approvazione elaborato denominato: Obiettivi, programmi e direttive generali per l'anno 2003 (art. 6 della legge regionale 18/1996) relativo ad iniziative di competenza del Servizio autonomo per l'immigrazione» è modificata secondo il testo (allegato A) e la tabella (allegato B) facenti parte integrante e sostanziale della presente delibera.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

ALLEGATO A)

Progetto 1.2 - Collaborazione con le categorie produttive
Capitolo: 4951 C/D Risorse: euro 40.000,00 U.P.B. 8.5.17.2.938

NUOVO - Progetto 1.3 - Strutture per l'accoglienza
Capitolo: 4951 C/D Risorse: euro 80.000,00 U.P.B. 8.5.17.2.938

Sono previsti interventi contributivi per ristruttura ed arredare una struttura per l'accoglienza di proprietà della locale Curia, situata a Pordenone su proposta, in via di completa definizione, della Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone e della associazione Nuovi Vicini Onlus di Pordenone.
Il progetto prevede la realizzazione di un centro di seconda accoglienza per immigrati (max 14 posti), per un periodo compreso tra i sei ed i diciotto mesi, che non hanno ancora avuto la possibilità di consolidare il proprio inserimento sul territorio provinciale. Accanto a tale servizio è previsto un servizio di «Soccorso Sociale» (max 3 posti) per un'accoglienza massima di 10 giorni. Con successiva delibera sarà individuata l'esatta tipologia del progetto, lo schema della relativa convenzione con i poponenti e l'indicazione del vincolo di destinazione d'uso che non potrà essere inferiore, in analogia con altri progetti, ai quindici anni.

NUOVO - «Spese per il funzionamento del comitato di studio per il progetto di legge regionale sull'immigrazione»
«Capitolo 4953 C Risorse: euro 4.000,00 U.P.B. 52.3.17.1.1293

Attività

Sul suddetto capitolo è previsto lo stanziamento della somma di euro 4.000,00 per il funzionamento del Comitato ristretto per la redazione del disegno di legge in materia di immigrazione che fa capo alle competenze del Servizio.
Si prevede che nell'anno in corso saranno svolte almeno venti sedute del Comitato ristretto e che verranno corrisposti i relativi emolumenti a favore dei componenti esterni.
Le spese comportate dalla suddetta attività potranno essere effettuate a cura di un funzionario delegato.

Progetto 2.1. - Corsi di alfabetizzazione, approfondimento della lingua italiana e professionalizzanti
Capitolo: 4949 C/D Risorse: euro 150.000,00 U.P.B. 8.5.17.2.938

Con suddetta disponibilità si prevede di finanziare corsi di insegnamento della lingua italiana e di cultura generale da attuarsi propritariamente a cura dei Centri territoriali permanenti, individuati quale migliore struttura nel campo scolastico che opera con professionalità e finalità adeguate. Il finanziamento verrà erogato sulla base di progetti presentati direttamente dagli stessi Centri territoriali permanenti al Servizio autonomo per l'immigrazione.

Progetto 2.2 - Corsi di sostegno scolastico
Capitolo: 4949 C Risorse: euro 327.000,00 U.P.B. 8.5.17.2.938 (a.s. 2003/2004)

Progetto 2.5 - Scuole dell'infanzia
Capitolo: 4949 C Risorse: euro 100.000,00 U.P.B. 8.5.17.2.938

I contributi alle scuole dell'infanzia saranno erogati sulla base del regolamento approvato con delibera della Giunta regionale n. 3152 nella seduta del 17 ottobre 2003.

Progetto 3.2 - Rifugiati e profughi
Capitolo: 4951 C Risorse: euro 200.000,00 U.P.B. 8.5.17.2.938

Capitolo: 4951 D Risorse: euro 60.000,00 U.P.B. 8.5.17.2.938

A pagina 19 del Programma annuale 2003 si prende atto dell'errore materiale nella trascrizione dei dati relativi all'approvazione dell'atto aggiuntivo con il CIR del 20 novembre 2002 successivamente approvato con decreto del Capo di Gabinetto n. 563 del 22 novembre 2002 anzichè «... del 19 novembre 2002 successivamente approvato con decreto del Capo di Gabinetto n. 600 del 27 novembre 2002 ...».
L'ultimo capoverso del progetto «Misure per la tutela dei rifugiati e profughi», medesima pagina del Programma annuale 2003, è sostituito con il seguente:

«A sostegno del Programma Nazionale Asilo in Provincia di Pordenone, in attesa di quanto verrà disciplinato dalla prossima nuova legge regionale e dalla modifica del regolamento di attuazione della legge nazionale in materia di rifugiati e profughi, si autorizza il Direttore del Servizio autonomo per l'immigrazione al stipulare una convenzione con la Caritas diocesana di Concordia-Pordenone e Nuovi Vicini Onlus di Pordenone per il sostegno ad una realtà già in fase di attuazione denominata «Servizio rifugiati-Casa Comune», inserita nella rete del PNA (Programma Nazionale d'Asilo), attuata in collaborazione con i Comuni di Pordenone, Aviano, Montereale Valcellina, Caneva e Roveredo in Piano.».

La convenzione prevede la copertura di 2/3 delle spese per il servizio di supporto ed assistenza generale per famiglie di rifugiati e richiedenti asilo ed uno di accoglienza per donne (rifugiate e richiedenti asilo) sole o con minori, prive di reti sociali di supporto, realizzato con il coinvolgimento di servizi pubblici e del privato sociale comprese famiglie disponibili ad ospitalità e/o affido temporaneo dei minori.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

ALLEGATO B)

QUADRO DESTINAZIONE DELLE RISORSE
A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO PER L'IMMIGRAZIONE

ANNO 2003

PROGETTO	AREE DI INTERVENTO	CAP	C/D	RISORSE
1.1.	Politiche abitative	4951	D	euro 147.948,06
1.2.	Categorie produttive	4951	D	euro 40.000,00
1.3.	Strutture di accoglienza	4951	D	euro 80.000,00
2.1.	Alfabetizzazione	4949	C	euro 150.000,00
2.2.	Sostegno scolastico	4949	C	euro 327.000,00
		4949	D	euro 226.166,81
2.3.	Protocollo d'intesa MIUR	4949	C	euro 230.000,00
2.4.	Sportello Scuola-Famiglia	4949	C	euro 70.000,00
2.5.	Scuole d'Infanzia	4949	C	euro 100.000,00
3.1.	Osservatorio regionale	4951	C	euro 40.000,00
3.2.	Rifugiati e profughi	4951	C	euro 200.000,00
		4951	D	euro 60.000,00
3.3.	Progetti pilota	4951	C	euro 50.000,00
4.1.	Servizi decentrati Comune	4951	D	euro 490.000,00
4.2.	Servizi decentrati Province	4951	C	euro 250.000,00
5.	Osservatorio sanitario	4951	D	euro 16.240,00
		4951	C	euro 133.761,53
	Spese correnti	4948	C	euro 15.000,00
TOTALE				**euro 2.626.116,40**

PROGETTO	AREE DI INTEVENTO	CAP	C/D	RISORSE	GIUNTA	DIRETTORE
	Spese gruppo di lavoro	4953	C	euro 4.000,00		X
	TOTALE			**euro 2.630.116,40**		

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2003, n. 3468.

Legge regionale 18/1996, articolo 6; D.G.R. 1601/2003 «Obiettivi, programmi, e direttive generali per l'anno 2003 relativo alle iniziative di competenza del Servizio autonomo per l'immigrazione» successivamente modificata con D.G.R. 3227/2003. Integrazione e modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 4, che ha istituito il Servizio autonomo per l'immigrazione;

VISTO l'articolo 17, lett. c) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, concernente l'attribuzione delle competenze del Servizio autonomo per l'immigrazione;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare la disposizione contenuta nell'articolo 6 che demanda alla Giunta Regionale la definizione periodica degli obiettivi e i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse e indicando le priorità, emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione per ogni settore dell'Amministrazione regionale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1601, adottata nella seduta del 30 maggio 2003, avente per oggetto: Approvazione elaborato denominato «Obiettivi, programmi, e direttive generali per l'anno 2003 (articolo 6 della legge regionale 18/1996) relativo alle iniziative di competenza del Servizio autonomo per l'immigrazione» con la quale sono stati approvati la Relazione programmatica 2003 degli interventi del Servizio autonomo per l'immigrazione ed il piano di ripartizione delle risorse disponibili tra i relativi progetti;

RICHIAMATA la deliberazione n. 3227 adottata nella seduta del 24 ottobre 2003, avente per oggetto: «autorizzazione alla modifica del programma annuale per l'anno 2003 del Servizio autonomo per l'immigrazione»;

ACCERTATO che, per la gestione dei seguenti progetti:

- Progetto 2.4 Sportello scuola-famiglia»,
- Progetto 3.1 Osservatorio regionale,
- Progetto 3.2 «Interventi a favore di iniziative per una civile convivenza promosse dalle associazioni e dagli enti locali e progetti pilota,

la previsione delle risorse è risultata superiore all'impegno di spesa sostenuto ed il progetto 1.2 «Collaborazione con le categorie produttive» il protocollo d'intesa autorizzato con D.G.R. 1940/2003 tra la Regione, la Caritas diocesana di Concordia-Pordenone, Nuovi Vicini ONLUS di Pordenone, la Provincia di Pordenone e l'Associazione Industriali di Pordenone non verrà stipulato;

CONSIDERATO pertanto che si rendono disponibili le seguenti somme da impiegare per altri interventi:

		capitolo		**Somme impegnate**	**Somme a disposizione**
1.2.	Categorie produttive	4951	D	euro 0	euro 40.000,00
2.4.	Sportello Scuola	4949	C	euro 50.000,00	euro 20.000,00
3.3.	Progetti pilota	4951	C	euro 10.000,00	euro 40.000,00
3.1.	Osservatorio regionale	4951	C	euro 23.520,00	euro 16.480,00

RITENUTO di utilizzare le risorse a disposizione, conformemente anche a quanto previsto dalle dichiarazioni programmatiche del Presidente rese al Consiglio regionale nella seduta n. 1 del 1° luglio 2003 e richiamate nella summenzionata D.G.R. 3227/2003, specificatamente per le iniziative che riguardano:

- l'individuazione di specifiche azioni a sostegno degli interventi del Progetto Nazionale Asilo. In Regione dal 2001 operano 4 progetti (uno per provincia), promossi dal Ministero dell'interno, dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati;
- per la ricerca di soluzioni abitative;
- area tematica scuola;

PRESO ATTO, inoltre, che la Regione ha aderito alla richiesta di parternariato avanzata dall'I.C.S. (Consiglio Italiano di Solidarietà) per l'iniziativa EIDHR, «Abolizione della tortura e sostegno alla riabilitazione delle vittime della tortura» e ritenuto di sostenere la spesa di euro 1.900,00 quale quota di cofinanziamento per l'ospitalità di un seminario nazionale e workshop;

ATTESO che, alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario integrare e modificare l'elaborato approvato con D.G.R. 1601 del 30 maggio 2003, successivamente modificato con D.G.R. 3227/2003 «Obiettivi, programmi, e direttive generali per l'anno 2003 (articolo 6 della legge regionale 18/1996) relativo alle iniziative di competenza del Servizio autonomo per l'immigrazione» rispettivamente con:

a) l'integrazione dei seguenti progetti:

- Progetto 1.1 Politiche per l'alloggio,
- Progetto 2.4 Sportello scuola-famiglia,
- Progetto 3.2 Rifugiati e profughi;

b) variazione del riparto delle risorse disponibili fra i progetti.

TUTTO CIÒ PREMESSO e considerato, su proposta dell'Assessore all'istruzione e cultura, servizi e attività ricreative e sportive, corregionali all'estero, identità linguistiche, immigrazione, volontariato;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa riportate, si dà atto che la deliberazione n. 1601, adottata nelal seduta del 30 maggio 2003, avente per oggetto «Approvazione elaborato denominato: Obiettivi, programmi e direttive generali per l'anno 2003 (art. 6 della legge regionale 18/1996) relativo ad iniziative di competenza del Servizio autonomo per l'immigrazione» successivamente modificata con D.G.R. 3227 del 24 ottobre 2003 è integrata e modificata secondo il testo (allegato A) e la tabella (allegato B) facenti parte integrante e sostanziale della presente delibera.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

ALLEGATO A)

Progetto 1.1. Politiche per l'alloggio
Capitolo: 4951 C/D Risorse: euro 186.540,00 U.P.B. 8.5.17.2.938

A pagina 8 del Programma annuale 2003, il paragrafo Priorità è così integrato:

«Il Direttore del Servizio autonomo è autorizzato a stipulare le convenzioni con l'Associazione ACLI per la Provincia di Trieste e l'Associazione ANOLF per la Provincia di Gorizia che dal 1998 sono le uniche a gestire in Regione il fondo di rotazione per la concessione di prestiti e per la sublocazione di alloggi.
La durata delle convenzioni viene fissata dalla data della stipula al 30 giugno 2004.».

A pagina 9 dopo il paragrafo STRUMENTI si inserisce il seguente intervento:

«Progetto sperimentale di rete ALEF - CGIL FVG - SUNIA - ATER per un servizio casa per cittadini immigrati nel territorio di Gorizia.
Le iniziative ed i progetti attivati con il coinvolgimento di comuni, cooperative, associazioni di volontariato ed associazioni datoriali sono utili ma la domanda di abitazioni rimane sempre molto ampia e proveniente da situazioni molto diverse sul piano sociale.
L'ALEF ha predisposto un progetto per cercare di fornire un servizio articolato, incardinato su un servizio casa specializzato, sul quale far convogliare e coinvolgere conoscenze e saperi specifici diffusi fra le persone e sul territorio.
In particolare, tali risposte non possono non guardare alla rete integrata con/nel territorio come ad una modalità operativa e partecipativa, coinvolgendo direttamente, in forme prima sperimentali poi a regime, importanti «servizi casa» quali il SUNIA e l'ATER di Gorizia.
Per questo progetto sperimentale, da realizzarsi inizialmente nella sola provincia di Gorizia, il Direttore del Servizio immigrazione è autorizzato alla stipula di una convenzione con scadenza 30 giugno 2004. Al termine della stessa saranno valutati i risultati e le risposte di questo metodo di intervento sperimentale.».

Progetto 1.2 Collaborazione con le categorie produttive
Capitolo: 4951 C/D Risorse: euro 0 U.P.B. 8.5.17.2.938

Progetto 2.2 Corsi di sostegno scolastico
Capitolo: 4949 C Risorse: euro 347.000,00 U.P.B. 8.5.17.2.938 (a.s. 2003/2004)

Progetto 2.4. Sportello scuola-famiglia
Capitolo: 4949 C Risorse: euro 50.000,00 U.P.B. 8.5.17.2.9

A pagina 16 del Programma annuale 2003 il paragrafo CRITERI viene così integrato:

«Il Servizio autonomo per l'immigrazione prosegue sino al 30 giugno 2004 l'attività di informazione alle Scuole ed alle famiglie con l'Associazione RUE e l'Associazione ACLI, che hanno già collaborato positivamente col S.A.I. e che hanno maturato una significativa esperienza nel settore scolastico.».

Progetto 3.1 Osservatorio regionale immigrazione
Capitolo: 4951 C Risorse: euro 23.520,00 U.P.B. 8.5.17.2.938

Progetto 3.2 - Rifugiati e profughi
Capitolo: 4951 C Risorse: euro 256.480,00 U.P.B. 8.5.17.2.938
Capitolo: 4951 D Risorse: euro 61.408,06 U.P.B. 8.5.17.2.938

A pagina 19 del Programma annuale 2003 nel progetto «Misure per la tutela dei rifugiati e profughi», dopo l'ultimo capoverso inserito con la D.G.R. 3227/2003 si aggiunge:

«Al momento dell'entrata in vigore del regolamento attuativo apposito previsto dalla normativa sull'immigrazione e l'asilo (legge 189/2002), con il quale si rafforzano le competenze locali in tema di accoglienza, gli enti locali potranno prestare servizi per «la tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria», attingendo risorse dal «Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo». L'accoglienza, elemento cardine di ogni fase del percorso di integrazione, vede tuttavia un'esigua assegnazione di risorse nel contesto della nuova legge, di conseguenza necessita di interventi coordinati e di una percentuale di cofinanziamento che potrà essere assegnata ai gestori dei quattro PNA presenti sul territorio regionale.».

Il Progetto 3.2 termina con l'adesione della Regione all'iniziativa EIDHR, come di seguito riportato:

«Iniziativa EIDHR, «L'abolizione della tortura e il sostegno alla riabilitazione delle vittime della tortura.
La Regione aderisce alla richiesta di parternariato avanzata dall'ICS (Consiglio Italiano di Solidarietà) per l'iniziativa EIDHR, «L'abolizione della tortura e il sostegno alla riabilitazione delle vittime della tortura». Per tale iniziativa il S.A.I. intervenire sostenendo la spesa di euro 1.900,00 quale quota di cofinanziamento per l'ospitalità di un seminario nazionale e workshop.».

Progetto 3.3. Interventi a favore di iniziative per una civile convivenza promosse dalle associazioni e dagli enti locali e progetti pilota
Capitolo: 4951 C Risorse: euro 10.000,0 U.P.B. 8.5.17.2.938

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

ALLEGATO B)

QUADRO DESTINAZIONE DELLE RISORSE
A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO PER L'IMMIGRAZIONE

ANNO 2003

PROGETTO	AREE DI INTERVENTO	CAP	C/D	RISORSE
1.1.	Politiche abitative	4951	D	euro 186.540,00
1.2.	Categorie produttive	4951		euro 0
1.3.	Strutture di accoglienza	4951	D	euro 80.000,00
2.1.	Alfabetizzazione	4949	C	euro 150.000,00
2.2.	Sostegno scolastico	4949	C	euro 347.000,00
		4949	D	euro 226.166,81
2.3.	Protocollo d'intesa MIUR	4949	C	euro 230.000,00
2.4.	Sportello scuola-famiglia	4949	C	euro 50.000,00
2.5.	Scuole d'infanzia	4949	C	euro 100.000,00
3.1.	Osservatorio regionale	4951	C	euro 23.520,00
3.2.	Rifugiati e profughi	4951	C	euro 256.480,00
		4951	D	euro 61.408,06
3.3.	Progetti pilota	4951	C	euro 10.000,00
4.1.	Servizi decentrati Comune	4951	D	euro 490.000,00
4.2.	Servizi decentrati Province	4951	C	euro 250.000,00
5.	Osservatorio sanitario	4951	D	euro 16.240,00
		4951	C	euro 133.761,53
	Spese correnti	4948	C	euro 15.000,00
TOTALE				**euro 2.626.116,40**

PROGETTO	AREE DI INTEVENTO	CAP	C/D	RISORSE
	Spese gruppo di lavoro	4953	C	euro 4.000,00
	TOTALE			**euro 2.630.116,40**

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIUNALE 14 novembre 2003, n. 3537.

Programma d'Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia - programmazione 2000-2006, asse 5, azione 5.1.1. Approvazione di un'iniziativa da ammettere a finanziamento e autorizzazione alla spesa. (euro 1.460.000,00).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali, che prevede l'Iniziativa Comunitaria INTERREG III per il periodo di programmazione 2000-2006;

VISTA la Comunicazione della Commissione del 28 aprile 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C 143/08 il 23 maggio 2000, che stabilisce gli Orientamenti dell'Iniziativa Comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario - INTERREG III;

VISTI il Regolamento (CE) n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, nonché il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTO il Documento congiunto di programmazione transfrontaliera «P.I.C. INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006»;

VISTA la decisione C(2001)3614 della Commissione del 27 dicembre 2001, che approva il Programma d'Iniziativa Comunitaria «INTERREG IIIA Italia-Slovenia»;

VISTA la propria deliberazione 22 marzo 2002, n. 835 con la quale si prende atto dell'approvazione definitiva del Programma;

VISTO il Complemento di Programmazione «P.I.C. INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006»;

CONSIDERATO che in data 5 febbraio 2002 si è svolta la prima seduta del Comitato di Sorveglianza dell'Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia e che, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 35 del suddetto Regolamento (CE) n. 1260/1999, tale Comitato ha approvato il Complemento di Programmazione;

CONSIDERATO che all'interno della misura 5.1 «Sostegno speciale per le regioni confinanti con i Paesi candidati» del Complemento di Programmazione è prevista l'azione 5.1.1 «Potenziamento dei sistemi di trasporto ecocompatibili transfrontalieri», volta a potenziare e a rendere efficaci ed efficienti i sistemi di trasporto transfrontalieri, privilegiando gli interventi direttamente legati al miglioramento dell'ambiente e finalizzati a sviluppare il sistema infrastrutturale intermodale, tra l'altro migliorando l'efficienza di sistemi di trasporto alternativi alla modalità stradale, quale la modalità ferroviaria, anche attraverso la creazione di nuove piattaforme logistiche per l'effettuazione dello scambio modale;

CONSIDERATO che il Complemento di Programmazione prevede che nel perseguire le finalità della suddetta azione saranno tenuti in particolare considerazione gli interventi che si configurano come il completamento dei collegamenti con il Corridoio multimodale n. 5, anche favorendo i processi di riconversione degli autoporti confinari, e che risultino complementari agli interventi di preminente interesse nazionale inseriti nell'accordo stipulato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il Governo in data 20 settembre 2002;

VISTO il «Progetto di riconversione funzionale degli autoporti confinari di S. Andrea e Vrtojba», trasmesso dalla Direzione regionale alla viabilità e ai trasporti, a firma dell'Assessore competente, con nota prot. n. 7746/TM.AE.14 del 6 dicembre 2002 al Servizio autonomo per i rapporti internazionali della Presidenza della

Giunta regionale ed inerente la riqualificazione e la riconversione delle Stazioni Confinarie di Sant'Andrea e Vrtojba attraverso la connessione-integrazione tecnica e strutturale tra i due impianti contigui italo-sloveni, con la creazione, tra l'altro, di una piattaforma logistica avanzata capace di supportare il traffico internazionale lungo il Corridoio n. 5;

CONSIDERATO che la selezione dei progetti consta di una preistruttoria, ad opera delle strutture regionali competenti in materia, eventualmente supportate dall'Unità di Gestione locale (Servizio autonomo per i rapporti internazionali), comprensiva anche di un esame da parte dell'Autorità Ambientale regionale, variabile a seconda della diversa tipologia progettuale, nonché della selezione congiunta ad opera del Comitato Congiunto di Pilotaggio;

CONSIDERATO che il progetto è stato valutato positivamente dall'Unità Locale dell'Autorità di Gestione (Servizio autonomo per i rapporti internazionali) congiuntamente alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, in sede di preistruttoria, e che il medesimo ha ottenuto una proposta di punteggio pari a 12;

VISTA la propria deliberazione n. 1108 del 29 aprile 2003, con la quale:

- è stata autorizzata la presentazione al Comitato Congiunto di Pilotaggio dell'Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA/ Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006 del «Progetto di riconversione funzionale degli autoporti confinari di S. Andrea e Vrtojba»;
- è stata individuata la S.D.A.G. - Stazioni Doganali ed Autoportuali di Gorizia S.p.A quale soggetto beneficiario al quale demandare la realizzazione del suddetto intervento progettuale in quanto società titolare di un diritto di concessione in ambito autoportuale, abilitata dunque a realizzare, gestire e sviluppare tale infrastruttura, coerentemente con le procedure previste dal Programma operativo e specificate nel Complemento di Programmazione, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza, riconoscimento reciproco e proporzionalità;
- è stata autorizzata la regia regionale quale procedura di attuazione del sopraccitato progetto.

ATTESO che il Comitato Congiunto di Pilotaggio, nel corso della riunione tenutasi a Stanjel (Slovenia) il 3 giugno 2003, ha esaminato e, tra gli altri, approvato il sopraccitato progetto;

VISTA la propria deliberazione n. 2366 dell'1 agosto 2003, di presa d'atto delle decisioni dei Comitati Congiunti di Pilotaggio dell'INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia, tenutisi a Stanjel (Slovenia) in data 3 giugno 2003 e a Concordia Sagittaria (Venezia) in data 23 luglio 2003;

VISTA la propria deliberazione n. 1164 del 29 aprile 2003, registrata dalla Ragioneria Generale il 30 maggio 2003, con la quale è stata approvata la relazione programmatica per l'anno 2003 del Servizio del trasporto merci, nel cui ambito viene fatta espressa menzione dell'intervento in esame;

VISTA la propria deliberazione 25 novembre 2002, n. 4010, con la quale sono state assegnate alle Direzioni regionali, Servizi e Servizi autonomi le risorse finanziarie relative all'Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia spettanti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per l'attuazione dei progetti di rispettiva competenza;

VISTA la domanda di contributo ed i relativi allegati, a valere sul Programma d'Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia, azione 5.1.1, trasmessa dalla S.D.A.G. - Stazioni Doganali ed Autoportuali di Gorizia S.p.A con prot. n. 927/03 di data 11 novembre 2003, ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso con nota prot. n. 302/03 di data 3 aprile 2003;

VISTE le risultanze dell'istruttoria condotta dal Servizio del trasporto merci, agli atti presso il Servizio del trasporto merci della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, i cui elementi essenziali sono riassunti nella seguente tabella:

Progetto	**Costo previsto (euro)**	**Spesa ammissibile (euro)**	**Contributo concedibile (euro)**
«Progetto di riconversione funzionale degli autoporti confinari di S. Andrea e Vrtojba» (beneficiario finale: S.D.A.G. S.p.A.)	1.825.000,00	1.825.000,00	1.460.000,00

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1/RAG. di data 29 gennaio 2003 che ha provveduto, tra l'altro, ad istituire le Unità Previsionali di Base relative ai fondi INTERREG, individuando i pertinenti capitoli di spesa riportati nel Documento tecnico allegato al bilancio 2003;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di approvare la sotto elencata iniziativa da ammettere a finanziamento ai sensi del Programma d'Iniziativa Comunitaria «INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006», azione 5.1.1 «Potenziamento dei sistemi di trasporto ecocompatibili trasfrontalieri», assegnando alla medesima il contributo specificato nella sotto riportata tabella, al netto della quota a carico del beneficiario finale, pari almeno al 20% della spesa ammissibile complessiva:

Progetto	**Costo previsto (euro)**	**Spesa ammissibile (euro)**	**Contributo concedibile (euro)**
«Progetto di riconversione funzionale degli autoporti confinari di S. Andrea e Vrtoja» (beneficiario finale: S.D.A.G. S.p.A.)	1.825.000,00	1.825.000,00	1.460.000,00

2. Di autorizzare la spesa di euro 1.460.000,00 a favore della S.D.A.G. - Stazioni Doganali ed Autoportuali di Gorizia S.p.A. per la realizzazione della sopraelencata iniziativa.

3. La complessiva spesa di euro 1.460.000,00 farà carico sull'unità previsionale di base 15.5.25.2.1424 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 4095 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in conto competenza.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2003, n. 3597.

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di assistenza tecnica al Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia. Rettifica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2467 dell'8 agosto 2003 con la quale si è provveduto all'approvazione del nuovo avviso pubblico di selezione per l'assegnazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di segreteria tecnica del Programma INTERREG IIIA Italia-Slovenia;

VISTO il decreto n. 127 del 17 settembre 2003 con il quale veniva istituita la Commissione esaminatrice per il suindicato avviso pubblico di selezione;

VISTO il verbale n. 1 del 19 settembre 2003 con il quale la Commissione esaminatrice si è riunita al fine di verificare l'ammissibilità delle istanze di adesione, sulla base di quanto specificato nel suddetto avviso pubblico di selezione per lo svolgimento delle attività di Segreteria tecnica previste dal Programma INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia;

VISTO il verbale n. 2 del 10 ottobre 2003 con il quale la Commissione esaminatrice ha preso atto dell'errore materiale risultante dal suindicato avviso relativamente all'omissione della parola all'anno nel compenso spettante al collaboratore, ravvisando la necessità di valutare la procedura da seguire;

VISTO il verbale n. 3 del 13 novembre 2003 della Commissione esaminatrice con il quale la Commissione ha provveduto, sulla base delle informazioni raccolte, a riesaminare la decisione presa nel corso della precedente riunione, dando esecuzione alla procedura di selezione;

ATTESO che la sopraccitata omissione non rileva ai fini della formazione della graduatoria dei candidati ammessi e di quelli esclusi dalla selezione;

RILEVATA la necessità di dare correzione all'errore materiale sopra descritto;

all'unanimità,

DELIBERA

– di riscontrare nel testo dell'avviso di selezione approvato con delibera n. 2467 dell'8 agosto 2003 mero errore materiale nella omissione della parola «all'anno» dopo la cifra prevista a titolo di corrispettivo.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2003, n. 3678.

Ulteriori integrazioni al testo del documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003 della Direzione regionale del lavoro e delle professioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento d'indirizzo programmatico per l'anno 2003 predisposto ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, della Direzione regionale del lavoro e delle professioni, approvato con D.P.G.R. 10 aprile 2003, n. 968, registrato dalla Ragioneria generale il 6 maggio 2003, successivamente modificato con D.G.R. 30 maggio 2003, n. 1787, registrata dalla Ragioneria generale in data 23 giugno 2003, con D.G.R. 4 settembre 2003, n. 2654, registrata dalla Ragioneria generale il 19 settembre e con D.G.R. 26 settembre 2003, n. 2889, registrata dalla Ragioneria generale l'8 ottobre 2003;

VISTA, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale n. 2889 di data 26 settembre 2003, con la quale sono state apportate integrazioni e modificazioni al documento programmatico 2003 derivanti dall'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B. 8.5.65.1.263 - Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale - del capitolo 8480 denominato «Contributi agli istituti di patronato e assistenza sociale per la realizzazione delle finalità istituzionali, nonché per lo sviluppo ed il potenziamento di specifiche iniziative di carattere promozionale» sul quale sono state allocate, con riferimento all'esercizio finanziario in corso, risorse pari a euro 222.053,18 giusta articolo 7, comma 22, tabella G), della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14;

ATTESO che si è provveduto a descrivere, a pagina 10 del documento programmatico 2003, le attività connesse all'istituzione del nuovo capitolo di bilancio;

ATTESO che è necessario procedere ad una ulteriore integrazione del documento programmatico alla luce di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 concernente «Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale»;

VISTO l'articolo 3, comma 2, di tale legge regionale il quale prevede che l'Amministrazione regionale annualmente ripartisca il restante 20% della disponibilità di bilancio, riferita ai contributi per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, tra gli organi regionali degli istituti medesimi, secondo criteri che, di anno in anno, sono deliberati dalla Giunta regionale, sentiti gli istituti di cui sopra, sulla base di specifici progetti finalizzati alle attività di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 12/1988;

RITENUTO di apportare al documento programmatico 2003 le integrazioni e modificazioni connesse al disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 12/1988, aggiungendo, a pagina 10, dopo le parole «..... il pertinente capitolo di bilancio» il paragrafo di seguito indicato:

- «Gli organismi regionali degli istituti di patronato e di assistenza sociale che presentano apposita istanza, ai fini della concessione di un contributo per la realizzazione, nel corso dell'anno 2003, di progetti finalizzati alle iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12/1988, devono corredare la domanda con la documentazione relativa ai progetti medesimi, unitamente al preventivo delle singole voci di spesa; successivamente, a progetti conclusi, dovrà essere presentato il relativo rendiconto.

  La Direzione, verificata la rispondenza delle finalità dei progetti da realizzarsi con gli obiettivi previsti dalla legge regionale, ripartisce i fondi corrispondenti al 20% delle risorse iscritte a bilancio, assegnando a ciascuno dei richiedenti un contributo pari al 90% della spesa ammessa, per un massimo derivante dalla divisione delle risorse, nella percentuale specificata, per il numero dei progetti presentati ed ammessi a contributo.
  In merito al criterio di ripartizione sopra specificato sono stati sentiti, come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 12/1988, i rappresentanti degli organi regionali degli istituti di patronato e di assistenza»;

VISTO il D.P.R. 2 settembre 2003, n. 56/SG/RAG, registrato dalla Ragioneria generale in data 4 settembre 2003, con il quale sull'U.P.B. 10.2.65.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8549 è iscritto l'importo di euro 173.338,00 per l'anno 2003;

RITENUTO, alla luce del citato D.P.R. 2 settembre 2003, n. 56/SG/RAG, di apportare al documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003, predisposto ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, le necessarie modificazioni ed integrazioni, come di seguito specificato:

- a pagina 5, le parole «Risorse: euro 386.443,35» vengono sostituite dalle parole «Risorse: euro 559.781,35»;

VISTA la legge 19 luglio 1994, n. 451 recante «Disposizioni in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali»;

VISTO, in particolare, l'articolo 15 di tale legge il quale disciplina i piani mirati e promuoveva l'inserimento professionale dei giovani disoccupati;

VISTO l'articolo 9 octies della legge 608/1996 che prevede che i Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione siano realizzati fino all'anno 1998 e l'articolo 66 della legge 144/1999 che prevede l'integrazione del Fondo per l'occupazione e proroga le disposizioni relative ai piani di inserimento professionale per gli anni 1999 e 2000;

VISTO l'articolo 41, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il quale prevede che l'intervento di cui all'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 possa proseguire per l'anno 2003 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate nel limite di 91 milioni di euro;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di data 21 luglio 2003 con il quale sono state ripartite tra le Regioni le risorse pari a euro 5.164.568,99 finalizzate all'attivazione dei nuovi Piani di inserimento professionali entro il corrente esercizio finanziario;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 14 ottobre 2003, n. 064/Pres. di variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 7/1999;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 di tale provvedimento in base al quale, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, nell'ambito dell'U.P.B. 10.2.65.1.792 - Piani di inserimento professionale, viene istituito il capitolo 8502 - alla Rubrica 65 - Servizio del lavoro, denominato «Finanziamento per i piani di inserimento professionale dei giovani disoccupati», sul quale è iscritto lo stanziamento di euro 46.163,50 per l'anno 2003;

RITENUTO, alla luce di quanto previsto dal D.M. 21 luglio 2003 e dal decreto del Presidente della Regione 14 ottobre 2003, n. 064/Pres., di apportare al documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003 le necessarie modifiche ed integrazioni provvedendo a descrivere, laddove occorrente, le attività connesse alla istituzione dell'U.P.B. 10.2.65.1.792 e del pertinente capitolo di bilancio 8502, come di seguito specificato:

- a pagina 5 dopo le parole «..... dalla normativa regionale in materia» viene aggiunto il seguente paragrafo:

  – U.P.B. 10.2.65.1.792 - Piani di inserimento professionale,

  – capitolo 8502 - Finanziamento per i piani di inserimento professionale dei giovani disoccupati.

  Risorse: euro 46.163,50.

  Obiettivi, priorità e direttive

  Saranno poste in essere le iniziative atte a consentire l'attivazione dei nuovi piani di inserimento professionale dei giovani disoccupati entro il corrente esercizio finanziario.

  A tale fine sarà adottato un apposito Regolamento per disciplinare l'istituto in argomento.

VISTA la legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 recante «Disciplina in materia di innovazioni»;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 16 di tale legge regionale il quale prevede che, al fine di favorire la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione tecnologica, le Province concedano incentivi per l'assunzione a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato, purché di durata almeno biennale, di soggetti a elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2003, n. 0343/Pres. con il quale è stato approvato il Regolamento regionale che stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi, e disciplina, in particolare, i soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità, l'ammontare dei contributi concedibili, le modalità e i termini perentori per la presentazione delle domande e della documentazione, nonché le cause di revoca e di decadenza;

VISTO il provvedimento n. 114/RAG di data 14 novembre 2003 dell'Assessore alle finanze, in base al quale nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, nell'ambito dell'U.P.B. 12.5.65.2.1345, alla Rubrica 65 - Servizio del lavoro, viene istituito il capitolo 8537 denominato «Trasferimenti alle Province per la concessione di incentivi per l'assunzione a tempo pieno di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca» sul quale è iscritto lo stanziamento di 1,2 milioni di euro per l'anno 2003;

ATTESO che le risorse predette devono essere assegnate a ciascuna Provincia sulla base di un apposito criterio di ripartizione;

RITENUTO, alla luce di quanto suesposto, di apportare al documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003 le necessarie modificazioni ed integrazioni provvedendo a descrivere, laddove occorrente, le attività connesse alla istituzione dell'U.P.B. 12.5.65.2.1345 e del pertinente capitolo di bilancio, come di seguito specificato:

- a fine della pagina 5, viene inserito il seguente paragrafo:

  – U.P.B. 12.5.65.2.1345 - Innovazione tecnologica nel settore del lavoro e delle professioni,

  – capitolo 8537 - Trasferimenti alle Province per la concessione di incentivi per l'assunzione a tempo pieno di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca.

  Risorse: 1,2 milioni di euro.

  Obiettivi, priorità e direttive

  Al fine della realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 è stato emanato un apposito Regolamento approvato con D.P.Reg. 1 ottobre 2003 n. 0343/Pres.

  Le risorse, iscritte a bilancio per l'anno 2003, da assegnare alle singole Province sono calcolate sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra il numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna Provincia e il numero delle imprese iscritte al registro delle imprese dell'intera Regione.

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia»;

VISTO in particolare l'articolo 20 della legge 266/1997 che prevede agevolazioni al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa;

RITENUTO, alla luce di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 266/1997, di apportare al documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003 le necessarie modifiche ed integrazioni, come di seguito specificato:

- a completamento della pagina 5 viene aggiunto il seguente periodo:

  «Il Servizio provvederà all'espletamento degli adempimenti connessi alla concessione delle agevolazioni previste all'articolo 20 della legge 266/1997 secondo le condizioni, termini e modalità previste dal Regolamento già predisposto.
  Si tratta in particolare di verificare la sussistenza di alcuni requisiti in capo all'azienda ed al lavoratore, rispondenti a quelli previsti dal regolamento, ai fini dell'ottenimento degli sgravi contributivi da parte delle sedi dell'I.N.P.S. territorialmente competenti.
  Non sono necessarie risorse in quanto si tratta di attività finanziata direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite l'I.N.P.S.»

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla formazione professionale, al lavoro e alle professioni;

all'unanimità,

DELIBERA

di apportare, per le ragioni esposte nelle premesse, le sottospecificate integrazioni e modificazioni al testo del documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003, predisposto ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, della Direzione regionale del lavoro e delle professioni:

1. Per effetto di quanto previsto dalla legge regionale 14 marzo 1988, n. 12, articolo 3, comma 2, in materia di contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale, a pagina 10, dopo le parole «..... il pertinente capitolo di bilancio», viene aggiunto il paragrafo di seguito indicato:

   - «Gli organismi regionali degli istituti di patronato e di assistenza sociale che presentano apposita istanza, ai fini della concessione di un contributo per la realizzazione, nel corso dell'anno 2003, di progetti finalizzati alle iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12/1988, devono corredare la domanda con la documentazione relativa ai progetti medesimi, unitamente al preventivo delle singole voci di spesa; successivamente, a progetti conclusi, dovrà essere presentato il relativo rendiconto.
     La Direzione, verificata la rispondenza delle finalità dei progetti da realizzarsi con gli obiettivi previsti dalla legge regionale, ripartisce i fondi corrispondenti al 20% delle risorse iscritte a bilancio, assegnando a ciascuno dei richiedenti un contributo pari al 90% della spesa ammessa, per un massimo derivante dalla divisione delle risorse, nella percentuale specificata, per il numero dei progetti presentati ed ammessi a contributo.
     In merito al criterio di ripartizione sopra specificato sono stati sentiti, come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 12/1988, i rappresentanti degli organi regionali degli istituti di patronato e di assistenza».

2. Per effetto di quanto previsto dal D.P.R. 2 settembre 2003, n. 56/SG/RAG, vengono apportate le necessarie modificazioni ed integrazioni, come di seguito specificato:

   - a pagina 5, le parole «Risorse: euro 386.443,35» vengono sostituite dalle parole «Risorse: euro 559.781,35».

3. Per effetto di quanto previsto dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, articolo 15, dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 21 luglio 2003 e dal decreto del Presidente della Regione 14 ottobre 2003 n. 064/Pres. in materia di attivazione dei progetti di inserimento professionale dei giovani disoccupati, a pagina 5 dopo le parole «... dalla normativa regionale in materia» viene aggiunto il seguente paragrafo:

   - U.P.B. 10.2.65.1.792 - Piani di inserimento professionale,

   - capitolo 8502 - Finanziamento per i piani di inserimento professionale dei giovani disoccupati.

   Risorse: euro 46.163,50.

Obiettivi, priorità e direttive

Saranno poste in essere le iniziative atte a consentire l'attivazione dei nuovi piani di inserimento professionale dei giovani disoccupati entro il corrente esercizio finanziario.

A tale fine sarà adottato un apposito Regolamento per disciplinare l'istituto in argomento.

4. Per effetto di quanto previsto dalla legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, articolo 16, in materia di innovazione, a fine della pagina 5, viene inserito il seguente paragrafo:

- U.P.B. 12.5.65.2.1345 - Innovazione tecnologica nel settore del lavoro e delle professioni,
- capitolo 8537 - Trasferimenti alle Province per la concessione di incentivi per l'assunzione a tempo pieno di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca.

Risorse: euro 1,2 milioni.

Obiettivi, priorità e direttive

Al fine della realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 30 aprile n. 11 è stato emanato un apposito Regolamento approvato con D.P.Reg. 1 ottobre 2003 n. 0343/Pres.

Le risorse, iscritte a bilancio per l'anno 2003, da assegnare alle singole Province sono calcolate sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra il numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna Provincia e il numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese dell'intera Regione.

5. Per effetto di quanto previsto dalla legge 266/1997, articolo 20, a completamento della pagina 5 viene aggiunto il seguente periodo:

«Il Servizio provvederà all'espletamento degli adempimenti connessi alla concessione delle agevolazioni previste all'articolo 20 della legge266/1997 secondo le condizioni, termini e modalità previste dal Regolamento già predisposto.
Si tratta in particolare di verificare la sussistenza di alcuni requisiti in capo all'azienda ed al lavoratore, rispondenti a quelli previsti dal regolamento, ai fini dell'ottenimento degli sgravi contributivi da parte delle sedi dell'I.N.P.S. territorialmente competenti.
Non sono necessarie risorse in quanto si tratta di attività finanziata direttamente dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, tramite l'I.N.P.S.»

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

In considerazione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come introdotto dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, sono delegate al Direttore regionale del lavoro e delle professioni, con riferimento alle presenti integrazioni e modificazioni apportate al documento di programmazione, le scelte di gestione finanziaria relativamente alle unità previsionali di base ed ai capitoli di spesa di nuova istituzione ricompresi nella rubrica 65 «Direzione regionale del lavoro e delle professioni».

Ciò premesso si indicano, distintamente, per Servizio, i capitoli la cui gestione finanziaria è delegata al Direttore regionale.

CAPITOLI LA CUI GESTIONE FINANZIARIA È DELEGATA AL DIRETTORE REGIONALE

Servizio del lavoro

Capitolo 8502 - Finanziamento per i piani di inserimento professionale dei giovani disoccupati.

Capitolo 8537 - Trasferimenti alle Province per la concessione di incentivi per l'assunzione a tempo pieno di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2003, n. 3779. (Estratto).

Legge regionale 23/2002. Assegnazione dei fondi disponibili per l'anno 2003 per la redazione di studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di sistemi di gestione della qualità ambientale. (euro 40.000,00).

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare l'assegnazione del contributo di euro 40.000,00, al Consorzio COMAD - Consorzio tra imprese ed enti per la gestione delle problematiche ambientali per il trattamento dei residui, lo smaltimento dei rifiuti industriali e similari per il disinquinamento della zona del mobile, costituito il 19 marzo 1981, con sede in Prata di Pordenone, per la redazione di studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di sistemi di gestione della qualità ambientale, ai sensi dell'art. 4, commi 8 e 9 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23.

2. Di autorizzare e di imputare la spesa di euro 40.000,00 per le finalità di cui al precedente articolo 1, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.1.2213 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in corso, con riferimento al capitolo 2212 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, in conto competenza 2003.

3. La presente deliberazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2003, n. 3780. (Estratto).

Legge regionale 4/2001, articolo 5, comma 99. Rideterminazione degli importi dei contributi assegnati a cinque Comuni con D.G.R. 4031/2002 per la realizzazione di sistemi di gestione della qualità ambientale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di rideterminare, limitatamente ai Comuni di Artegna, Grado, Lusevera, Taipana, Tarvisio, per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione dei contributi, previsti dall'articolo 5, comma 99, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, finalizzati alla realizzazione di un sistema di gestione della qualità ambientale approvata con propria precedente delibera n. 4031 datata 25 novembre 2002 nel modo seguente:

- Comune di Artegna: euro 21.832,25 pari al 77,50 per cento della spesa ammissibile di euro 28.170,65;
- Comune di Grado: euro 32.536,50 pari al 75,00 per cento della spesa ammissibile di euro 43.382,00;
- Comune di Lusevera: euro 19.111,49 pari al 75,00 per cento della spesa ammissibile di euro 25.481,99;
- Comune di Taipana: euro 19.111,49 pari al 75,00 per cento della spesa ammissibile di euro 25.481,99;
- Comune di Tarvisio: euro 29.933,84 pari al 69,00 per cento della spesa ammissibile di euro 43.382,38.

2. Alla suddetta assegnazione si fa fronte con i fondi già autorizzati e imputati con propria deliberazione n. 4031/2002 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.2.2212 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in corso, con riferimento al capitolo 2211 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, in conto competenza derivata.

3. La presente deliberazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2003, n. 3814.

Ulteriori integrazioni al testo del documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003 della Direzione regionale del lavoro e delle professioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento d'indirizzo programmatico per l'anno 2003 della Direzione regionale del lavoro e delle professioni, adottato con D.G.R. 10 aprile 2003, n. 968, e successive modificazioni ed integrazioni, predisposto ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale n. 3678 di data 21 novembre 2003, con la quale sono state introdotte, tra le altre, le previsioni relative alle attività connesse al finanziamento dei piani di inserimento professionale dei giovani disoccupati;

ATTESO che è necessario procedere ad una ulteriore integrazione del documento programmatico per definire i criteri di individuazione per ciascuna Provincia delle risorse destinate al predetto finanziamento dei piani di inserimento professionale dei giovani disoccupati;

RITENUTO, pertanto, di apportare al documento programmatico 2003 le seguenti integrazioni, aggiungendo, a pagina 5, dopo le parole «per disciplinare l'istituto in argomento», il paragrafo sotto indicato:

- Le risorse sono individuate, per ciascuna Provincia, sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra il numero dei residenti in ciascuna Provincia nelle aree del Friuli Venezia Giulia rientranti nell'obiettivo 2 ed il numero complessivo dei residenti nelle aree del Friuli Venezia Giulia rientranti nell'obiettivo 2. Il numero dei residenti nelle predette aree è quello individuato dalle tabelle del punto 2.1 del Documento Unico di Programmazione 2000-2006 dell'obiettivo 2.

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla formazione professionale, al lavoro e alle professioni;

all'unanimità,

DELIBERA

di apportare, per le ragioni esposte nelle premesse, al documento d'indirizzo programmatico per l'anno 2003 della Direzione regionale del lavoro e delle professioni, predisposto ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, le seguenti integrazioni:

- a pagina 5, dopo le parole «per disciplinare l'istituto in argomento.» viene aggiunto il paragrafo sotto indicato:

  «Le risorse sono individuate, per ciascuna Provincia, sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra il numero dei residenti in ciascuna Provincia nelle aree del Friuli Venezia Giulia rientranti nell'obiettivo 2 ed il numero complessivo dei residenti nelle aree del Friuli Venezia Giulia rientranti nell'obiettivo 2. Il numero dei residenti nelle predette aree è quello individuato dalle tabelle del punto 2.1 del Documento Unico di Programmazione 2000-2006 dell'obiettivo 2.».

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 3930.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - misura 1.3.1 - Comune di Marano Lagunare. Approvazione dell'iniziativa relativa al progetto riguardante «Urbanizzazione Isola del Dossat - II lotto».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2000-2006 dell'obiettivo 2 (di seguito DOCUP), approvato dalla Commissione della Comunità europea con decisione n. C(2001)2811 di data 23 novembre 2001;

VISTO il Complemento di Programmazione (di seguito CdP) relativo al DOCUP obiettivo 2 2000-2006, confermato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002, adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002 e inviato alla Commissione europea in data 27 marzo 2002, successivamente modificato e rettificato, da ultimo, con D.G.R. 1184/2003;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 recante norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato;

VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 recante la disciplina organica dei lavori pubblici, salvo quanto diversamente disposto dalla suddetta legge regionale 26/2001;

ATTESO che la Direzione regionale dell'industria è stata individuata nel CdP del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, nell'ambito della misura 1.3 «Competitività e attrattività delle infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive», quale struttura responsabile dell'azione 1.3.1 «Completamento ed ammodernamento di infrastrutture in aree industriali»;

CONSIDERATO che il medesimo CdP, nell'ambito della summenzionata azione, stabilisce che la medesima venga attuata a regia regionale, individuando quale prioritario il progetto di completamento della rete dell'impianto delle acque industriali realizzato dall'Acegas SpA di Trieste, e subordinatamente, in funzione delle risorse finanziarie disponibili, l'intervento relativo all'isola del Dossat, di cui risulta essere beneficiario il Comune di Marano Lagunare;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 440/2003, con la quale vengono definite, nell'ambito del piano finanziario complessivo del DOCUP, le risorse annuali assegnate a ciascun asse, misura, azione e struttura regionale attuatrice competente, aggiornata e rettificata, con D.G.R. 1479/2003;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1259 dell'8 maggio 2003 con la quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della citata legge regionale 26/2001, è stato approvato l'invito al Comune di Marano Lagunare a presentare domanda di contributo per la realizzazione del progetto concernente l'urbanizzazione dell'Isola del Dossat - II lotto;

PRESO ATTO che il predetto invito è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 23, del 4 giugno 2003;

VISTA la domanda di finanziamento del progetto per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione dell'isola del Dossat - II lotto - data 2 settembre 2003 - integrata con nota n. 6903, data 4 novembre 2003 - del Comune di Marano Lagunare;

VISTO l'articolo 3, comma 3, della citata legge regionale 26/2001, secondo il quale:

- la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure ed azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP;
- la deliberazione giuntale di approvazione dell'iniziativa determina l'impegno finanziario ai fini comunitari sul Fondo speciale per l'obiettivo 2 2000-2006 di cui all'articolo 1 della legge regionale medesima;

ATTESO che dall'istruttoria svolta dalla Direzione regionale dell'industria si è rilevato che la domanda

di finanziamento presentata dal Comune di Marano Lagunare risulta corredata dalla documentazione richiesta con l'invito di cui alla citata D.G.R. 1259/2003;

VISTA, in particolare, la nota n. 13378, del 20 ottobre 2003, con cui la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine trasmette la determinazione della spesa ammissibile a contributo dell'opera in questione, il cui quadro economico risulta essere il seguente:

A) Importo dei lavori

A1) Lavori a base d'asta	euro 394.700,00
A2) Oneri per la sicurezza	euro 10.000,00
Totale importo lavori	euro 404.700,00

B) Somme a disposizione

B1) I.V.A. (10% di A)	euro 40.470,00
B2) Spese generali	euro 58.836,28
B3) Imprevisti	euro 993,72
Totale somme a disposizione	euro 100.300,00
IMPORTO AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO	euro 505.000,00

VISTA la nota n. 0021270, del 27 giugno 2003, del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la determinazione della partecipazione dei Fondi strutturali nell'ambito di investimenti infrastrutturali generatori di entrate;

RILEVATO che, sulla base delle verifiche effettuate in conformità a quanto indicato nella circolare n. 3 del 3 settembre 2002 e n. 6 del emessa dalla Direzione regionale degli affari europei, il progetto concernente la realizzazione dell'opera non costituisce un investimento di infrastrutture generatore di entrate nette consistenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1260/1999;

ATTESO che, come stabilito dal CdP, almeno il 21% delle spese ammissibili per la realizzazione dell'opera in questione è posto a carico del beneficiario finale;

RILEVATO che, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 1 emessa dalla Direzione regionale degli affari europei in data 20 giugno 2002 (prot. 2652/ACNPOB2), la quota del 21% di cui sopra non può essere costituita da altri contributi pubblici espressamente finalizzati al progetto finanziato con il DOCUP, compresi quelli a valere su altri programmi comunitari;

RITENUTO di approvare l'iniziativa del Comune di Marano Lagunare concernente i lavori di urbanizzazione dell'Isola del Dossat - II lotto, concedendo un contributo di 398.950,00, pari al 79% della spesa ammissibile di 505.000,00;

VISTO l'articolo 16, comma 1, della citata legge regionale 26/2001, che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione degli stessi, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria;

all'unanimità,

DELIBERA

È approvata l'iniziativa concernente il progetto per la realizzazione del II lotto di urbanizzazione dell'Isola del Dossat, presentato dal Comune di Marano Lagunare ai sensi del DOCUP dell'obiettivo 2 2000-2006 per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, azione 1.3.1, il cui costo complessivo ammesso a contributo - come da quadro economico indicato in premessa - ammonta ad euro 505.000,00.

Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa di cui al paragrafo precedente, è assegnato al Comune di Marano Lagunare un contributo di euro 398.950,00, pari al 79% della spesa ammissibile di euro 505.000,00.

La somma di euro 398.950,00 è impegnata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 26/2001, sul Fondo speciale per l'obiettivo 2 2000-2006 di cui all'articolo 1 della predetta legge regionale,

nelle percentuali di cofinanziamento previste dal piano finanziario di cui alla D.G.R. 440/2003.

La quota di spesa ammissibile non coperta dal finanziamento di cui al presente provvedimento, pari ad euro 106.050,00 è a carico del Comune di Marano Lagunare, che provvederà alla relativa copertura nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n. 1 emessa dalla Direzione regionale degli affari europei in data 20 giugno 2002 (prot. n. 2652/ACNPOB2).

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 3944.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Approvazione modifiche al programma per l'anno 2003 del Tutore pubblico dei minori approvato con D.G.R. 1849/2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni ;

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 1, che - fra l'altro - demanda alla Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di relativa competenza, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;

VISTE le leggi regionali 29 gennaio 2003, n. 1 e 3 febbraio 2003, n. 2 concernenti rispettivamente la legge finanziaria 2003 e il «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1849 di data 30 maggio 2003 con la quale la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato il programma per l'anno 2003 del Tutore pubblico dei minori;

ATTESO che, a seguito del rinnovo del Consiglio regionale avvenuto nell'estate 2003, con decreto n. 0353/Pres. di data 6 ottobre 2003, è stato nominato nuovo Tutore pubblico dei minori il dott. Francesco Milanese;

VISTA la nota prot. n. 564 di data 14 novembre 2003 con la quale il Tutore pubblico dei minori ha chiesto la modifica di alcuni punti del programma per l'anno 2003, approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1849/2003, al fine di rendere più omogenea e coerente l'azione del Tutore stesso in relazione alle finalità previste per legge;

RITENUTO di approvare le modifiche richieste, specificate nell'allegato facente parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO inoltre di confermare la delega, in via permanente, al Direttore regionale della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali per la gestione delle risorse finanziarie individuate al capitolo n. 4743, disposta con la succitata deliberazione n. 1849/2003;

RITENUTO altresì di autorizzare, in base all'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 18/1996, il direttore del Servizio per le attività socio-assistenziali a stipulare i contratti necessari per la realizzazione del programma, previo accordo con il Tutore dei minori;

TUTTO CIO' PREMESSO, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive

modificazioni ed integrazioni il documento, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, concernente modifiche al programma per l'anno 2003 del Tutore pubblico dei minori approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1849 data 30 maggio 2003.

2) Di confermare la delega, in via permanente, al Direttore regionale della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali per la scelta di gestione delle risorse finanziarie individuate al capitolo n. 4743, disposta con la succitata deliberazione n. 1849/2003.

3) Di autorizzare, in base all'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 18/1996, il Direttore del Servizio per le attività socio-assistenziali a stipulare i contratti necessari per la realizzazione del programma, previo accordo con il Tutore dei minori.

4) La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

PROGRAMMA PER L'ANNO 2003 DEL TUTORE PUBBLICO DEI MINORI

MODIFICHE

In relazione al programma delle attività del Pubblico Tutore per l'anno 2003 approvato con delibera giuntare n. 1849 del 30 maggio 2003 ed in relazione al quale non sono ancora state messe in atto le debite procedure di spesa, si propongono le seguenti modifiche tese a rendere più omogenea e coerente l'azione del Tutore stesso in relazione alle finalità previste per legge.

Organizzazione e visibilità dell'ufficio del tutore:

- il **punto a)** Comunicazione e immagine viene eliminato.
- al **punto b)** Consulenze esterne i punti b'' e b''' consulenze tecnico giuridiche vengono sostituiti da:

  b'' Consulenza tecnico-giuridica per la formazione degli operatori in relazione al principio di responsabilità.

Era stata formulata nel precedente programma la richiesta di due distinte consulenze giuridiche per adempiere alla gestione tecnica dei casi in evidenza all'ufficio. Ritenendosi superata tale richiesta si intende assumere una unica consulenza a carattere giuridico (in sostituzione dei punti b'' e b''' del programma precedente), al fine di realizzare un ampio progetto di formazione degli operatori in merito al principio di responsabilità, il quale si colloca nell'ambito delle attività di formazione ed aggiornamento di persone incaricate di tutela e curatela come previsto nella lettera a) dell'articolo 12 della legge regionale 49/1993 e successive modifiche.

Vista la peculiarità del progetto e verificato, come richiesto nella generalità n. 1848 del 30 maggio 2003 relativa alla summenzionata delibera giuntale n. 1849/2003, che nell'ambito dell'amministrazione regionale non sussistono per ora le specifiche professionalità richieste alla esecuzione del compito stesso, si intende procedere alla stipula di un contratto con un soggetto esterno nel rispetto della legislazione vigente.

Tale contratto prevede la realizzazione di un unico progetto articolato in più azioni.

- Una indirizzata agli operatori dei servizi sociosanitari ed assistenziali del territorio che si concretizzerà in una serie di giornate di studio seminariale presso gli ambiti-distretti della Regione,
- l'altra orientata alle scuole per l'aggiornamento del personale e dei dirigenti scolastici da realizzarsi sempre attraverso giornate seminariali di studio.

Queste azioni saranno accompagnate dalla predisposizione di materiali formativi ed informativi e dall'elaborazione di linee guida operative.

A conclusione del progetto di formazione degli operatori, si ritiene indispensabile la predisposizione di

un convegno da realizzarsi in collaborazione con la Direzione scolastica regionale, la cui organizzazione e coordinamento scientifico è affidato al predetto consulente.

Costo lordo complessivo euro: 15.000,00

– Il **punto 2**. Il benessere dei giovani nella regione - Progetto di studio « Prevenzione, giovani e.... uso di sostanze» è così sostituito:

2. Realizzazione di una ricerca sui comportamenti a rischio nei giovani e negli adolescenti.

Nel programma già approvato si proponeva la effettuazione di una ricerca dal titolo «Prevenzione, giovani e ... uso di sostanze». Tale indagine era stata già effettuata dall'Ufficio nel 1999 e se ne valuta tuttora opportuno e rilevante il tema. Per altro si è constatato che esiste una scarsa confrontabilità delle numerose ricerche in tema e si è anche verificato che, secondo buona parte della dottrina in materia di metodologia della ricerca sociale, risulta più qualificante l'acquisizione dei dati sui comportamenti sociali, anche quelli giovanili, se sono studiati nella loro evoluzione diacronica; pertanto si intende dare corso ad un progetto di ricerca, al fine di avviare una stratificazione statistica delle conoscenze, a cinque anni di distanza.

Il modello di indagine avrà lo scopo di monitorare l'evoluzione degli atteggiamenti e dei comportamenti giovanili nei riguardi del consumo di sostanze stupefacenti, di tabacco e di bevande alcoliche, nonché le abitudini alimentari e gli stili di vita.

L'esame di questi fenomeni attinenti sia ai comportamenti, che agli atteggiamenti, che alle motivazioni, sarà effettuato utilizzando i medesimi indicatori dell'indagine precedente con l'integrazione di ulteriori aree di rischio evidenziatesi in questi ultimi anni, come ad esempio quelle legati alla mobilità territoriale.

La ricerca verrà effettuata su un campione di 1000 ragazzi frequentanti le stesse scuole della precedente indagine.

Sul modello della precedente indagine, le fasi previste riguardano la rielaborazione del questionario, la sua somministrazione al campione individuato, la raccolta e l'archiviazione delle informazioni, l'elaborazione e l'analisi dei dati.

La ricerca sarà effettuata nei primi sei mesi del 2004.

I risultati saranno presentati nel corso di un apposito convegno organizzato dal soggetto che curerà la ricerca.

Costo lordo complessivo: euro 27.000,00

– Il progetto previsto al **punto 3.** Progetto «Benessere» in collaborazione con la Direzione scolastica regionale Ministero pubblica istruzione viene considerato superato in quanto, per rendere incisiva, omogenea e coerente l'azione del Tutore, ed in accordo con la Direzione scolastica regionale, lo stesso è stato conglobato all'interno del punto 1, b'').

– Il **punto 4.** Campagna informativa della Commissione pari opportunità, contributo per la diffusione del materiale informativo (pieghevoli e manifesti) viene così sostituito:

4. Campagna informativa indirizzata preferibilmente alle scuole:

– stipula di un contratto per la sensibilizzazione sui diritti dei minori, divulgazione della figura del tutore e la diffusione di materiale informativo contro la pedofilia, fornito dalla Commissione regionale pari opportunità.

Costo lordo complessivo euro 8.000,00

– Il **punto 7.** Progetto con le Università del Friuli Venezia Giulia - « Diritti e Garanzie a quattordici anni dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia ONU 1989.» è così sostituito:

7. Progetto editoriale.

Al fine di sostenere le diverse attività formative ed informative che il Tutore attua nel tempo, si rileva la necessità di realizzare una costante attività pubblicistica di supporto. Tale attività ha due caratteristiche

principali da un lato consentire attraverso la pubblicazione di non disperdere le acquisizioni ed i saperi che sono espressi nelle attività formative proposte, dall'altro favorire attraverso pubblicazioni a carattere periodico la diffusione di un insieme di saperi e buone pratiche operative ben oltre i confini delle persone e degli operatori che sono stati coinvolti nelle attività formativa stesse. Per realizzare questi due distinti obiettivi si propone di attuare una convenzione con idonea casa editrice in grado di pubblicare e divulgare sul territorio regionale una serie di volumi riferiti all'Ufficio del Tutore pubblico in forma di «collana», garantendone il servizio redazionale e la cura della distribuzione sia all' interno che all'esterno della regione attraverso le riviste ed i cataloghi specializzati.

Detta convenzione deve avere per oggetto lo studio di una veste grafica costante di un nome specifico della collana, la pubblicazione dei volumi e la diffusione dei medesimi nelle forme indicate dall'Ufficio.

Per il presente anno 2003 si prevede la possibilità di realizzare entro il dicembre 2004 un piano editoriale con questi volumi, strumento delle attività in corso:

- Un volume con la pubblicazione della ricerca sui comportamenti sociali a rischio negli adolescenti.
- Un volume sul principio di responsabilità degli operatori socioassistenziali ed educativi nella scuola e nei servizi.
- Un volume sul maltrattamento che offra un serie di linee guida operative.
- Un volume sulla azione formativa alla genitorialità.
- Un volume sulla istituzione del Pubblico Tutore dei minori di confronto normativo ed operativo con i modelli europei e delle altre regioni d'Italia.

La convenzione prevede che la Regione copra alla casa editrice i costi delle eventuali consulenze scientifiche, di progettazione e di pubblicazione e la spedizione del numero di copie secondo l'interesse regionale. Le pubblicazioni possono essere inserite nei cataloghi della casa editrice e divulgati, ma non danno titolo a diritti economici per gli autori.

Costo lordo complessivo: euro 20.000,00

- Il **punto 8.** Giornata di studio a livello nazionale sugli stili di vita dei ragazzi come ampliamento di un azione- intervento specifica e circoscritta relativo al progetto «I ragazzi come protagonisti», viene sostituito da:

8. *Giornata di studio seminariale sul maltrattamento dell'infanzia. Rilevazione del fenomeno e processi di intervento.*

Si propone di realizzare, in collaborazione con la Azienda Sanitaria n. 4 del Medio Friuli, una giornata seminariale di studio sui fenomeni del maltrattamento all'infanzia che si inserisce nell'ambito di una serie di progetti che l'azienda svolgerà nel corso del 2004 al fine di realizzare reti locali di intervento. Questa giornata dovrebbe raccogliere anche esperienze a livello regionale che stanno crescendo messe in atto da privato sociale, da scuole o da altri servizi. Viene previsto un sostegno finanziario all'Azienda Sanitaria n. 4 del Medio Friuli per la realizzazione di tale giornata, il cui programma sarà concordato con il Tutore pubblico dei minori al fine di mantenere un carattere regionale, nella misura massima di euro 5.500,00.

Costo lordo complessivo: euro 5.500,00

- Il **punto 9.** Corso di formazione per genitori e insegnanti di Comunicazione facilitata e linguaggio dei segni viene eliminato.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 3961.

Decreto legislativo 502/1992, articolo 3 e articolo 3 bis. Formazione di un elenco di professionalità manageriali per la nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come successivamente modificato ed integrato;

VISTO in particolare, per quanto attiene alle modalità di nomina dei Direttori generali delle Aziende U.S.L. e delle Aziende ospedaliere, il combinato disposto dell'articolo 3, comma 6 e dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992, nonchè dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;

ATTESO che in base a tali norme:

- le Regioni nominano i Direttori generali delle Aziende per i Servizi Sanitari e delle Aziende ospedaliere, previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, tra coloro che abbiano presentato la relativa domanda;
- i candidati devono essere in possesso del diploma di laurea, nonchè di «esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso»;

DATO ATTO che:

- con deliberazione giuntale n. 2174, del 18 luglio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41, dell'8 ottobre 2003, è stato approvato un nuovo avviso, diretto all'acquisizione delle domande degli aspiranti direttori generali, da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, nonché un estratto dell'avviso, da pubblicarsi su alcuni quotidiani nazionali e locali;
- sulla Gazzetta ufficiale, IV serie speciale - concorsi, n. 86, del 4 novembre 2003, è stato pubblicato l'avviso di cui sopra, unitamente ai modelli della domanda e del curriculum professionale;

DATO ATTO, altresì, che:

- il termine per l'acquisizione delle domande, espressamente qualificato come perentorio, è stato fissato in quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
- detto termine, computato secondo il calendario comune, è scaduto in data 19 novembre 2003;
- le domande tempestivamente inviate a mezzo posta dovevano, comunque, pervenire entro l'ulteriore termine perentorio di tre giorni a decorrere dalla predetta data e, quindi, entro il giorno 22 novembre 2003, sabato;

CONSIDERATO che la giornata di sabato è festiva per l'Amministrazione regionale per cui il termine per la ricezione delle domande inviate a mezzo posta deve intendersi prorogato al primo giorno lavorativo successivo non festivo e, quindi, al 24 novembre 2003;

CONSTATATO, pertanto, che sono state ritualmente spedite e pervenute n. 154 domande;

ATTESO che la D.G.R. n. 2174/2003 ha esentato dall'onere di presentare la domanda i direttori generali delle aziende sanitarie regionali, nonché il Direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità, in carica alla data di scadenza del bando, i cui nominativi andranno, quindi, aggiunti a quelli di cui alle domande accolte;

RILEVATO che il dott. Gilberto Bragonzi, Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine ha, comunque, presentato una nuova domanda che, per i motivi di cui sopra, non sarà necessario esaminare;

CONSIDERATO che la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ha provveduto ad esaminare tutte le altre 153 istanze;

RILEVATO che:

- l'istanza del dott. Dino De Anna è corredata da un curriculum professionale privo di firma;
- dal curriculum del dott. Enzo Penta non si evince l'espletamento, nel decennio anteriore la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, di attività dirigenziale per almeno un quinquennio;
- l'istanza ed il curriculum del dott. Santino Severoni non recano alcuna firma in originale;

ATTESO che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'avviso, le istanze predette non sono regolari e, quindi, tali nominativi non possono essere inseriti nell'elenco di professionalità manageriali;

RILEVATO che:

- gli aspiranti si sono avvalsi della facoltà di autocertificare, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso del diploma di laurea nonché dell'esperienza professionale richiesta, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, per il conferimento dell'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie regionali;
- ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 l'Amministrazione regionale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

PRECISATO, quindi, che l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali potrà procedere alle predette verifiche in ogni momento e, comunque, dovrà provvedervi prima dell'effettivo conferimento degli eventuali incarichi di Direttore generale;

TUTTO ciò premesso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali,

all'unanimità,

DELIBERA

a) è approvato il seguente elenco alfabetico, formato da n. 160 nominativi, degli aspiranti alla nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie regionali:

1. Alessandrini Francesco nato a Fermo il 4 settembre 1952;
2. Alessi Renzo nato a Padova il 20 marzo 1955;
3. Ambrosio Alessandro nato a Udine il 15 giugno 1962;
4. Andreazza Renato nato a Pederobba (TV) il 27 settembre 1954;
5. Babille Marzio nato a Trieste il 15 marzo 1953;
6. Baccarin Manuela nata a Camponogara (VE) il 2 dicembre 1953;
7. Balicchi Giuseppe nato a Cassaro (SR) il 26 febbraio 1941;
8. Banchieri Giorgio nato a Milano il 14 agosto 1949;
9. Baratti Gianbattista nato a Brescia il 9 giugno 1945;
10. Barbina Lionello nato a Mortegliano (UD) il 5 novembre 1950;
11. Basaglia Paolo nato a Pordenone l'1 marzo 1948;
12. Beltrami Carlo Alberto nato a Ferrara l'8 novembre 1942;
13. Bertinelli Alessandro nato a Reggio Emilia il 23 maggio 1958;
14. Bettio Gianfranco nato a Trieste il 22 luglio 1952;
15. Biffoni Franco nato a Roma il 4 luglio 1944;
16. Blasetti Giuliano nato a Roma il 25 marzo 1947;

17. Boccieri Maria Giovanna nata a Iseo (BS) l'8 agosto 1944;
18. Bonet Giorgio nato a Biella il 16 giugno 1953;
19. Bonichi Remo nato a Lavagna (GE) il 20 settembre 1948;
20. Bordon Paolo nato a Rovigo l'1 giugno 1963;
21. Bragonzi Gilberto nato a Milano l'11 gennaio 1950;
22. Bresadola Fabrizio nato a Trento il 29 ottobre 1938;
23. Brusori Oreste nato a Borgosesia (VC) il 12 febbraio 1951;
24. Bulfoni Alessandro nato a Rivignano (UD) il 23 maggio 1948;
25. Buriani Claudio nato a Ferrara il 30 ottobre 1950;
26. Cafaro Ludovico nato a Capua (CE) l'8 maggio 1954;
27. Calabretta Salvatore nato a Roma il 20 luglio 1953;
28. Cangiano Pietro nato a Napoli il 14 ottobre 1940;
29. Cappelletti Piero nato ad Azzano Decimo (PN) il 5 marzo 1949;
30. Carbone Giuseppe Antonio nato a Rossano (CS) il 2 giugno 1945;
31. Caroli Giuseppe nato a Spello (PG) l'1 febbraio 1950;
32. Castellani Virgilio nato a Lodi (MI) il 26 marzo 1933;
33. Castelletto Marco nato a Sacile (PN) il 13 novembre 1948;
34. Caufin Daniele nato a Tolmezzo (UD) il 19 luglio 1947;
35. Cavallini Gianni nato a Bressanone (BZ) il 15 luglio 1952;
36. Cecco Luigino nato a San Daniele del Friuli il 9 aprile 1948;
37. Ceconi Sandro nato a Comeglians (UD) il 15 novembre 1942;
38. Celotto Roberto nato a San Vito al Tagliamento il 21 giugno 1952;
39. Cettul Ketty nata a Doberdò del Lago (GO) l'11 dicembre 1945;
40. Cogliati Dezza Maria Grazia nata a Roma il 25 aprile 1947;
41. Collareta Andrea Luigi nato a Merano (BZ) il 22 maggio 1948;
42. Comisso Saverio nato a Belcastro (CZ) il 18 giugno 1953;
43. Contato Edgardo nato a Papozze (RO) il 16 maggio 1958;
44. Contiero Claudio nato a Rovigo il 27 dicembre 1954;
45. Corrente Giancarlo nato a Tarvisio il 27 aprile 1951;
46. Cosenza Giuseppe nato a Foggia il 21 agosto 1954;
47. Cutillo Ester Matrona nata a Marcianise (CE) il 27 marzo 1956;
48. Da Col Paolo nato a Pieve di Cadore il 18 febbraio 1953;
49. Damiani Gabriele nato a Lussinpiccolo (Croazia) il 22 novembre 1939;
50. De Antoni Giulio nato a Malborghetto (UD) l'11 luglio 1949;
51. De Franceschi Dino nato a Pordenone il 14 settembre 1942;

52. Degano Domenico nato a Lestizza (UD) il 17 dicembre 1951;
53. Degrassi Flori nata a Capodistria (Slovenia) il 28 marzo 1951;
54. Del Ben Giovanni nato a Porcia (PN) il 31 luglio 1950;
55. Delendi Mauro nato a Udine il 22 luglio 1955;
56. Del Giudice Giovanna nata a Lecce il 16 novembre 1946;
57. De Lisio Rosario nato a Campobasso il 21 dicembre 1946;
58. Della Puppa Piergiorgio nato ad Aviano (PN) il 23 settembre 1948;
59. Delli Quadri Nicola nato a Agnone (IS) l'1 novembre 1947;
60. Desideri Enrico nato Bologna il 17 febbraio 1951;
61. Di Bernardo Carmine nato a Napoli il 30 novembre 1958;
62. Di Gianantonio Tonino nato a Gemona del Friuli il 12 dicembre 1960;
63. Di Tommaso Angela nata a Canosa di Puglia (BA) l'8 giugno 1950;
64. Domeniconi Walther nato a Cesena (FO) il 2 luglio 1951;
65. Donatoni Luigi nato a Cortina d'Ampezzo (BL) il 28 agosto 1950;
66. Drabeni Giorgio nato a Trieste il 27 novembre 1945;
67. Duosi Pietro nato a Bologna il 18 gennaio 1939;
68. Fabris Pierluigi nato a Portogruaro (VE) l'8 novembre 1951;
69. Fagiolo Mario nato a Roma il 22 maggio 1938;
70. Faillace Raffaele nato a San Lorenzo Bellizzi (CS) il 30 aprile 1944;
71. Fatarella Riccardo nato a Grosseto il 18 maggio 1950;
72. Favaretti Carlo nato a Cittadella (PD) il 17 agosto 1950;
73. Favaretto Silvano nato a Mestre (VE) il 30 gennaio 1951;
74. Ferri Roberto nato a Trieste il 26 aprile 1947;
75. Ferrigno Osvaldo nato a Napoli il 23 luglio 1947;
76. Flego Andrea nato a Trieste il 21 febbraio 1950;
77. Forte Luciano nato a Benevento il 23 settembre 1944;
78. Fragiacomo Emanuela nata a Trieste il 6 agosto 1955;
79. Frizziero Luciano nato a Chioggia (VE) il 6 marzo 1946;
80. Furlan Anna nata a Sacile (PN) il 17 maggio 1948;
81. Gallo Chiara nata a Sarno (SA) il 10 agosto 1950;
82. Gallorini Francesco nato a Padova l'8 giugno 1941;
83. Gaspardo Narciso nato a Pordenone il 3 dicembre 1953;
84. Gerardi Pasquale nato ad Anagni (FR) il 9 dicembre 1944;
85. Girardi Graziano nato a San Donà di Piave (VE) il 17 agosto 1949;
86. Giuricin Claudio nato a Trieste il 28 ottobre 1950;

87. Gortanutti Ercole nato ad Arta Terme (UD) il 5 marzo 1947;
88. Grillone Sergio nato a Firenze il 21 dicembre 1944;
89. Guadagni Giampaolo nato a Trieste il 16 marzo 1943;
90. Guerra Raniero nato a Fabriano (AN) il 5 giugno 1953;
91. Ilaria Salvatore nato a Oliveto Citra (SA) il 13 marzo 1950;
92. Iuretich Gianlauro nato a Gorizia il 9 luglio 1951;
93. Lanari Maria Giuditta nata ad Aquileia (UD) il 29 marzo 1945;
94. Lapis Giuseppe nato a Enna il 27 giugno 1949;
95. Lazzeri Paolo nato a Gorizia il 15 giugno 1964;
96. Lovaria Francesco nato a Roma il 24 agosto 1953;
97. Macchi Claudio nato a Varese il 28 luglio 1947;
98. Maltesi Lucio Graziano nato a Sassari il 29 ottobre 1943;
99. Marcolongo Adriano nato a Cadoneghe (PD) il 10 aprile 1956;
100. Melagrani Stefano nato a Bologna il 12 settembre 1957;
101. Mercante Willy nato a Castelli (TE) il 18 dicembre 1946;
102. Merzliak Saverio nato a Trento il 3 dicembre 1954;
103. Miglio Giancarlo nato a Milano il 20 marzo 1950;
104. Milazzo Michele nato a Ciminna (PA) il 7 marzo 1945;
105. Mingione Ciro nato a Pomigliano d'Arco (NA) l'1 ottobre 1950;
106. Monardo Sergio nato a Catanzaro il 16 novembre 1946;
107. Mongelli Domenico Carmelo nato a Gioia del Colle (BA) il 16 giugno 1969;
108. Munari Flavia nata ad Ivrea (TO) il 18 febbraio 1953;
109. Murkovic Ada nata a Trieste il 22 giugno 1947;
110. Napolitano Gianfranco nato a Udine l'11 gennaio 1954;
111. Nicolai Marino nato a La Spezia il 3 dicembre 1945;
112. Novello Mario nato a Pordenone il 15 dicembre 1946;
113. Oleari Fabrizio nato a Suzzara (MN) il 20 gennaio 1950;
114. Olla Pierpaolo nato a Trieste il 13 aprile 1961;
115. Orsini Arturo nato a Palermo il 23 settembre 1951;
116. Petrella Antonio nato a Castelguidone (CH) il 13 agosto 1937;
117. Petris Giovanni nato a Povoletto (UD) il 15 giugno 1955;
118. Petronio Lucio nato a Pirano d'Istria il 4 aprile 1947;
119. Piani Francesco nato a Udine il 27 febbraio 1954;
120. Piergentili Paolo nato a Roma il 26 aprile 1952;
121. Pilati Giovanni nato a Bologna il 18 marzo 1954;

122. Pinna Clara nata a Torino il 13 aprile 1953;

123. Politi Massimo nato a Verona il 7 maggio 1952;

124. Polla Donato nato a Trieste il 3 marzo 1951;

125. Portolan Santo nato a Cervignano del Friuli (UD) il 22 marzo 1948;

126. Pullini Piero nato a Cividale del Friuli (UD) il 13 settembre 1950;

127. Reali Mario nato a Campotosto (AQ) il 6 luglio 1940;

128. Recchione Domenico nato a Arielli (CH) il 15 gennaio 1947;

129. Reggiani Alessandro nato a Vallarsa (TN) il 2 dicembre 1941;

130. Riccobon Claudio nato a Trieste il 5 marzo 1962;

131. Rieppi Claudio nato a Prepotto (UD) il 3 giugno 1951;

132. Righetti Angelo nato a Zocca (MO) il 29 marzo 1948;

133. Rinaldi Riccardo nato ad Ancona il 14 settembre 1951;

134. Rizzato Enzo Antonio nato a Fara Vicentino (VI) il 10 maggio 1953;

135. Roggero Giuliano nato a Trieste il 23 dicembre 1942;

136. Romeo Franco nato a Torino il 13 ottobre 1964;

137. Ros Giorgio nato a Brugnera (PN) il 15 settembre 1951;

138. Rossi Alberto nato a Correggio (RE) il 24 ottobre 1954;

139. Rotelli Franco nato a Casalmaggiore (CR) il 23 luglio 1942;

140. Saltari Paolo nato a Bondeno (FE) il 6 agosto 1950;

141. Saracco Alberto, nato a Milano il 23 giugno 1951;

142. Scardellato Ubaldo nato a Treviso il 19 aprile 1949;

143. Schiassi Aldo nato a Castel Campagnano (CE) il 20 marzo 1955;

144. Sirgiovanni Francesco nato a Napoli il 18 agosto 1946;

145. Spazzapan Danilo nato a Trieste il 4 settembre 1951;

146. Staltari Pasquale nato a Locri (RC) il 13 marzo 1951;

147. Stroili Manuela nata a Udine il 23 giugno 1956;

148. Temporale Carlo nato a Cordenons (PN) il 18 ottobre 1946;

149. Tessari Gianni nato a Ficarolo (RO) l'11 giugno 1952;

150. Togni Giovanni nato a Belluno il 29 settembre 1948;

151. Tomat Alberto nato a Mariano del Friuli (GO) il 16 aprile 1945;

152. Toso Paolo nato a Tavagnacco (UD) il 24 agosto 1942;

153. Tosolini Gino nato a Udine il 9 febbraio 1947;

154. Ulivi Giorgio nato a Villa Decani (Croazia) il 23 maggio 1943;

155. Vujovic Branka nata a Pola (Croazia) il 17 giugno 1952;

156. Zalukar Walter nato a Trieste l'8 settembre 1949;

157. Zampa Maria Pia nata a Martignacco (UD) l'8 settembre 1960;

158. Zigrino Franco nato a Trieste il 12 settembre 1948;

159. Zinno Libero nato a Caserta il 29 ottobre 1941;

160. Zollia Vittorio nato a Trieste il 23 ottobre 1946;

b) per le motivazioni esposte nelle premesse non sono stati inseriti nell'elenco di cui al punto che precede i seguenti nominativi:

– dott. Dino De Anna, nato a Cordenons (PN) il 16 ottobre 1945;

– dott. Enzo Penta, nato a Noci (BA) l'1 maggio 1942;

– dott. Santino Severoni, nato a Roma l'11 maggio 1965;

c) l'elenco indicato sub a) sostituisce l'elenco di cui alla deliberazione giuntale n. 2022, del 10 giugno 2002;

d) prima dell'eventuale conferimento dell'incarico di Direttore generale, le necessarie verifiche sull'autenticità delle dichiarazioni sostitutive rese saranno effettuate dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

e) la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 4049.

Procedura per l'espressione della valutazione di impatto ambientale su progetti preliminari ai sensi della legge 443/2001 e del decreto legislativo 190/2002, nonchè della vigente normativa in materia di VIA.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», che ha conferito al Governo la delega ad emanare la disciplina per la realizzazione nel territorio nazionale di infrastrutture ed altre tipologie d'intervento ivi richiamate, velocizzando le procedure amministrative ordinarie e riformando, a tal fine, le procedure di valutazione d'impatto ambientale regolate dalla vigente disciplina, come modificata dall'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306;

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale» e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il Capo II che regola, in deroga alla disciplina ordinaria, la procedura per la valutazione d'impatto ambientale statale delle grandi opere, ivi compresi, quindi, gli interventi strategici di preminente interesse nazionale inseriti all'interno della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 2001;

VISTO l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di impatto ambientale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante «Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia ambientale», modificato ed integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni in materia di valutazione d'impatto ambientale, che fornisce il quadro normativo da applicare con riferimento alle tipologie progettuali di competenza regionale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres.;

VISTA la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, avente ad oggetto «Legge obiettivo: I programma delle infrastrutture strategiche» riguardante, fra l'altro, il programma degli interventi trasportistici ed il piano degli interventi nel comparto energetico anche per la Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTA l'Intesa Generale Quadro tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e la Regione Friuli Venezia Giulia del 20 settembre 2002, con la quale le parti suddette hanno convenuto che le opere interessanti il territorio del Friuli Venezia Giulia comprese nel Programma approvato dal CIPE rivestono il carattere di «preminente interesse nazionale»;

VISTO, in particolare l'articolo 3, commi 3 e 4 del D. Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, il quale stabilisce, in aggiunta alle disposizioni del Capo II del medesimo decreto legislativo, che i progetti preliminari relativi alle opere previste nel programma del CIPE sono rimessi all'Amministrazione regionale per l'espressione delle relative valutazioni;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 303, del 25 settembre 2003, relativa alla legittimità costituzionale della legge 21 dicembre 2001, n. 443 ed in particolare il punto nel quale la Corte ha precisato che «quando sia riconosciuto in sede di intesa un concorrente interesse regionale, la Regione può esprimere il suo punto di vista e compiere una sua previa valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 (del D.Lgs. 190/2002), ma il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE»;

RAVVISATA l'assenza di una procedura specifica per l'espressione delle suddette valutazioni da rimettere al Ministero delle infrastrutture e trasporti ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs 190/2002 e la necessità di provvedere ad emanare agli uffici puntuali indirizzi operativi a riguardo;

RITENUTO opportuno sottoporre i progetti relativi ad interventi soggetti a valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, alle medesime procedure previste per l'espressione del parere al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43;

DATO ATTO che i progetti interessati, di cui alla precitata Intesa Generale Quadro, sono i seguenti:

- penetrazione nord di Trieste: collegamento in galleria da Prosecco al Porto Vecchio e sottopasso della Città per il riallaccio alla Grande Viabilità Triestina;
- adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia;
- adeguamento dell'Autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia nel tratto Quarto d'Altino-Sistiana;
- nuova linea AV/AC Venezia Trieste, tratta Ronchi Trieste;
- collegamento SS. n. 13 «Pontebbana» e A23 Tangenziale Sud Udine II lotto;

RITENUTO necessario precisare che tutti i progetti di cui alla menzionata Intesa Generale Quadro degli interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale sono già stati sottoposti alla procedura prevista dal Capo III della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, per cui non sono da prevedersi indirizzi operativi a riguardo;

DATO ATTO che i progetti degli interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, di cui alla menzionata Intesa Generale Quadro sono i seguenti:

- collegamento stradale tra la SS 464 a Sequals e la SS 13 a Gemona, nei Comuni di Sequals, Travesio, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento e Vito d'Asio in Provincia di Pordenone, e Forgaria nel Friuli, San Daniele del Friuli, Majano, Buia, Osoppo e Gemona del Friuli in Provincia di Udine;
- riqualificazione della SS 13 «Pontebbana» dal collegamento tangenziale sud di Udine alla viabilità pordenonese, tratto dal nodo di Ronche al confine della Provincia di Pordenone in località Ponte della Delizia;

RITENUTO necessario definire che, coerentemente con l'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 190/2002 e l'articolo 13, comma 2, lettera a) della legge regionale 43/1990, i Comuni interessati dalle opere di cui sopra sono quelli sul cui territorio è prevista la collocazione delle opere stesse;

RITENUTO che per quanto concerne la procedura in ordine all'espressione dei pareri generali e dell'autorizzazione all'intesa da parte del Presidente della Regione, in sede di approvazione da parte del CIPE dei relativi progetti, come previsto dal decreto legislativo n. 190/2002, la stessa sia gestita dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, che oggi accorpa in se sia le competenze nelle materie della viabilità e dei trasporti, proprie della tipologia dei progetti inseriti nella precitata Legge Obiettivo, nonché nella materia della pianificazione regionale;

RITENUTO, per l'insieme delle considerazioni sopra esposte, di prevedere che:

A. 1. Per l'espressione del parere regionale di valutazione d'impatto ambientale relativo alle grandi opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 ed al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, definite dall'Intesa Generale Quadro della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Regione Friuli Venezia Giulia del 20 settembre 2002, soggette a valutazione d'impatto ambientale di competenza statale i progetti degli interventi sono sottoposti alle medesime procedure previste per l'espressione del parere della Regione al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43.

2. I progetti degli interventi previsti dalla menzionata Intesa Generale Quadro, sui quali la Regione esprime il parere di VIA di cui al punto 1 sono i seguenti:

- penetrazione nord di Trieste: collegamento in galleria da Prosecco al Porto Vecchio e sottopasso della Città per il riallaccio alla Grande Viabilità Triestina;
- adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia;
- adeguamento dell'Autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia nel tratto Quarto d'Altino-Sistiana;
- nuova linea AV/AC Venezia Trieste, tratta Ronchi Trieste;
- collegamento SS. n. 13 «Pontebbana» e A23 Tangenziale Sud Udine II lotto;

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 43/1990, si individuano quali Comuni interessati alle opere di cui al punto 2 quei Comuni sul cui territorio è prevista la collocazione delle opere stesse.

B. 1. Per l'espressione del parere regionale di valutazione d'impatto ambientale relativo alle grandi opere di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443 ed al decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, definite dall'Intesa Generale Quadro della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Regione Friuli Venezia Giulia del 20 settembre 2002, soggette a valutazione d'impatto ambientale di competenza regionale, si dà atto che i relativi progetti sono già stati sottoposti alla procedura prevista dal Capo III della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, per cui non sono da prevedersi indirizzi operativi a riguardo.

2. I progetti degli interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, di cui alla menzionata Intesa Generale Quadro sono i seguenti:

- collegamento stradale tra la SS 464 a Sequals e la SS 13 a Gemona, nei Comuni di Sequals, Travesio, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento e Vito d'Asio in Provincia di Pordenone, e Forgaria nel Friuli, San Daniele del Friuli, Majano, Buia, Osoppo e Gemona del Friuli in Provincia di Udine;
- riqualificazione della SS 13 «Pontebbana» dal collegamento tangenziale sud di Udine alla viabilità pordenonese, tratto dal nodo di Ronche al confine della Provincia di Pordenone in località Ponte della Delizia.

C. Ferma restando la procedura di VIA come delineata ai precedenti punti, ai fini dell'espressione dei pareri di carattere generale e dell'autorizzazione al Presidente della Regione di assumere l'intesa sulla localizzazione, come previsto dal decreto legislativo n. 190/2002, i relativi atti saranno sottoposti alla

Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale, alla mobilità e alle infrastrutture di trasporto a seguito della procedura gestita dalla dipendente Direzione regionale;

PRESO ATTO che il testo della presente delibera è stato diramato alle Direzioni regionali interessate in data 30 settembre 2003 come previsto dalla circolare n. 4 del 3 maggio 2001, che le osservazioni formulate in merito da parte dell'attuale Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto sono state recepite nel testo stesso, e che non sono pervenute osservazioni da parte delle altre precitate Direzioni;

RITENUTO altresì di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

A. 1. Per l'espressione del parere regionale di valutazione d'impatto ambientale relativo alle grandi opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 ed al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, definite dall'Intesa Generale Quadro della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Regione Friuli Venezia Giulia del 20 settembre 2002, soggette a valutazione d'impatto ambientale di competenza statale i progetti degli interventi sono sottoposti alle medesime procedure previste per l'espressione del parere della Regione al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43.

2. I progetti degli interventi previsti dalla menzionata Intesa Generale Quadro, sui quali la Regione esprime il parere di VIA di cui al punto 1 sono i seguenti:

- penetrazione nord di Trieste: collegamento in galleria da Prosecco al Porto Vecchio e sottopasso della Città per il riallaccio alla Grande Viabilità Triestina;
- adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia;
- adeguamento dell'Autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia nel tratto Quarto d'Altino-Sistiana;
- nuova linea AV/AC Venezia Trieste, tratta Ronchi Trieste;
- collegamento SS. n. 13 «Pontebbana» e A23 Tangenziale Sud Udine II lotto.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 43/1990, si individuano quali Comuni interessati alle opere di cui al punto 2 quei Comuni sul cui territorio è prevista la collocazione delle opere stesse.

B. 1. Per l'espressione del parere regionale di valutazione d'impatto ambientale relativo alle grandi opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 ed al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, definite dall'Intesa Generale Quadro della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Regione Friuli Venezia Giulia del 20 settembre 2002, soggette a valutazione d'impatto ambientale di competenza regionale, si dà atto che i relativi progetti sono già stati sottoposti alla procedura prevista dal Capo III della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, per cui non sono da prevedersi indirizzi operativi a riguardo.

2. I progetti degli interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, di cui alla menzionata Intesa Generale Quadro sono i seguenti:

- collegamento stradale tra la SS 464 a Sequals e la SS 13 a Gemona, nei Comuni di Sequals, Travesio, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento e Vito d'Asio in Provincia di Pordenone, e Forgaria nel Friuli, San Daniele del Friuli, Majano, Buia, Osoppo e Gemona del Friuli in Provincia di Udine;
- riqualificazione della SS 13 «Pontebbana» dal collegamento tangenziale sud di Udine alla viabilità pordenonese, tratto dal nodo di Ronche al confine della Provincia di Pordenone in località Ponte della Delizia.

C. Ferma restando la procedura di VIA come delineata ai precedenti punti, ai fini dell'espressione dei pareri di carattere generale e dell'autorizzazione al Presidente della Regione di assumere l'intesa sulla localizzazione, come previsto dal decreto legislativo n. 190/2002, i relativi atti saranno sottoposti alla

Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale, alla mobilità e alle infrastrutture di trasporto a seguito della procedura gestita dalla dipendente Direzione regionale;

D. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 4063.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Ortofloricola soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste e nomina del Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 13 novembre 2003 alla «Cooperativa Ortofloricola soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 4 dicembre 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 codice civile, 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Ruggero Kucich, con studio in Trieste, Via Beccaria n. 7, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Trieste;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La «Cooperativa Ortofloricola soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 13 ottobre 1970, per rogito notaio dott. Luciano Pellegrini di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 codice civile, agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Ruggero Kucich, con studio in Trieste, Via Beccaria n. 7, è nominato Commissario liquidatore.
- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 4064.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Blu Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Udine e nomina del Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 8 ottobre 2003 alla Cooperativa «Blu Piccola Soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Udine, dal quale si rileva che la Cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 4 dicembre 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 codice civile, 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Andrea Bonfini, con studio in Udine, Via Benedetto Croce n. 6, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Udine;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «Blu Piccola soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Udine, costituita il 15 settembre 1999, per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 codice civile, agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Andrea Bonfini, con studio in Udine, Via Benedetto Croce n. 6, è nominato commissario liquidatore.
- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 4065.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Edil Mestieri Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Tavagnacco e nomina del Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 14 novembre 2003 alla Cooperativa «Edil Mestieri Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Tavagnacco, dal quale si rileva che la Cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 4 dicembre 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 codice civile, 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionle 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa la dott.ssa Giulia Muzzolini, con studio in Udine, Via Ginnasio Vecchio n. 8, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Udine;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «Edil Mestieri Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Tavagnacco, costituita il 14 agosto 1999, per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 codice civile, agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- La dott.ssa Giulia Muzzolini, con studio in Udine, Via Ginnasio Vecchio n. 8, è nominata commissario liquidatore.
- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 4066.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Il Canguro soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia e nomina del Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 29 settembre 2003 alla Cooperativa «Il Canguro Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, dal quale si rileva che la Cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 4 dicembre 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 codice civile, 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Gorizia, Via Angiolina n. 10, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Trieste;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «Il Canguro soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 23 ottobre 1995, per rogito notaio dott. Corrado Marrocco di Gorizia, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 codice civile, agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Gorizia, Via Angiolina n. 10, è nominato Commissario liquidatore.
- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 4067.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «B.L.G. soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia e nomina del Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 22 ottobre 2003 alla Cooperativa «B.L.G. soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, dal quale si rileva che la Cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 4 dicembre 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 codice civile, 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Claudio Polverino, con studio in Gorizia, Via Nizza n. 1, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Gorizia;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «B.L.G. soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 14 giugno 2002, per rogito notaio dott.ssa Aurora Rizzuto di Gorizia, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 codice civile, agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Claudio Polverino, con studio in Gorizia, Via Nizza n. 1, è nominato commissario liquidatore.
- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 4068.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Athena Coop. sociale soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Maniago e nomina del Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 26 settembre 2003 alla Cooperativa «Athena Coop. sociale soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Maniago, dal quale si rileva che la Cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 4 dicembre 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 codice civile, 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Luigi Paggiaro, con studio in Pordenone, Vicolo del Forno n. 1, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Pordenone;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «Athena Coop. sociale soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Maniago, costituita il 13 giugno 1997, per rogito notaio dott. Aldo Guarino di Maniago, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 codice civile, agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Luigi Paggiaro, con studio in Pordenone, Vicolo del Forno n. 1, è nominato Commissario liquidatore.
- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 4069.

Articolo 2545 C.C. - Sostituzione del liquidatore della Cooperativa «Coopservizi soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Monfalcone.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria effettuata alla Cooperativa «Cooperservizi soc. coop. a r.l.» con sede in Monfalcone, in liquidazione ai sensi dell'articolo 2448 codice civile;

RAVVISATA, a causa delle irregolarità nella gestione della liquidazione e dell'eccessivo ritardo nello svolgimento della stessa, la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore, sig. Alfredo Rinaldi;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 4 dicembre 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

RITENUTO di nominare liquidatore della cooperativa in parola il dott. Angelo Palumbo, con studio in Gorizia, via IX Agosto, n. 9;

VISTI gli articoli 2448 e 2545 codice civile;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545 codice civile il dott. Angelo Palumbo, con studio in Gorizia, via IX Agosto, n. 9, liquidatore della Cooperativa «Cooperservizi soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Monfalcone, in sostituzione del sig. Alfredo Rinaldi.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle Cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 4070.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Tecno soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli e nomina Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 18 novembre 2003 alla Cooperativa «Tecno Soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli, dal quale si rileva che la Cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

PRESO ATTO vieppiù delle deduzioni esposte nella nota di data 23 novembre 2003 dal Presidente della Cooperativa in questione che peraltro non consentono di porre rimedio alle irregolarità rilevate in sede di revisione, relativamente alla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 4 dicembre 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 codice civile 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Maurizio Variola, con studio in Udine, Via Benedetto Croce n. 6, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Udine;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «Tecno soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli, costituita il 27 aprile 2001, per rogito notaio dott. Vincenzo Cirota di San Giorgio di Nogaro, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 codice civile, agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Maurizio Variola, con studio in Udine, Via Benedetto Croce n. 6, è nominato Commissario liquidatore.
- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 4071.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Tecnocoop soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste e nomina del Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1791 del 30 maggio 2003 con la quale la Cooperativa «Tehnocoop soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2543 codice civile e il dott. Piergiorgio Renier ne veniva nominato Commissario governativo;

VISTA la relazione del 6 ottobre 2003 del predetto Commissario governativo dalla quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dallo stesso Commissario governativo di porre la summenzionata Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2540 codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 4 dicembre 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 codice civile, 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa la dott.ssa Caterina Ciuti, con studio in Trieste, Via Trento n. 13, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Trieste;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La Cooperativa «Tehnocoop soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita il 18 febbraio 1997, per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 codice civile, agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- La dott.ssa Caterina Ciuti, con studio in Trieste, Via Trento n. 13, è nominata Commissario liquidatore.
- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2004, n. 81.

Programma regionale di Azioni Innovative FESR «FReNeSyS» 2002-2003 - «Azione e-Services»: proroga dei termini di scadenza del bando di «Selezione di progetti sperimentali di innovazione realizzati da aggregazioni di Comuni e Comprensori montani della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» alla data del 16 febbaio 2004.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE la Commissione europea con decisione C (2001) 4105 di data 19 dicembre 2001 ha approvato il Programma regionale di Azioni Innovative (PRAI) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale «FReNeSys» 2002-2003, incentrato sulla priorità strategica «eEuropa-Regio: la società dell'informazione al servizio dello sviluppo regionale»;

CHE con propria nota la Commissione Europea ha comunicato il preliminare positivo accoglimento, ad oggi in via di formalizzazione, della richiesta di proroga della durata del PRAI «FReNeSys» formulata dall'Organismo di Gestione del Programma;

CHE il neo-costituito Servizio per i rapporti internazionali e l'integrazione europea della Direzione regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali è, tra l'altro, responsabile dell'attuazione

dell'Azione 1. «e-Services» del Programma, Azione che mira a sperimentare nuove metodologie organizzative e di operatività della Pubblica Amministrazione attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3919 del 5 dicembre 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 17 dicembre 2003, che approva, nell'ambito dell'Azione «e-Services», il bando di selezione di progetti sperimentali di innovazione realizzati da aggregazioni di Comuni e Comprensori montani della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia fissando il termine di scadenza del suddetto bando al 30 gennaio 2004;

ATTESO CHE, nonostante l'impegno delle competenti strutture dell'Amministrazione regionale e dei soggetti istituzionali del territorio regionale nello sviluppare una forte campagna informativa sulle opportunità offerte dal bando, il periodo utile stabilito per la presentazione delle domande è comunque coinciso, nei mesi di dicembre e gennaio, con quello di una parziale pausa nell'attività amministrativa e in particolare istituzionale degli enti interessati dall'intervento;

RITENUTO CHE, a fronte delle reali esigenze espresse dai Comuni e delle conseguenti ristrettezze di tempo a loro disposizione, sia opportuno assicurare la più ampia partecipazione dei medesimi al bando di selezione nonché il conseguimento di un livello adeguato di qualità progettuale;

CHE sia pertanto necessario prorogare conseguentemente la scadenza dei termini del bando dalla data del 30 gennaio 2004, originariamente fissata, alla data del 16 febbraio 2004;

VISTA la legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato;

VISTA la legge regionale di bilancio 2004, in corso di pubblicazione;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali;

all'unanimità,

DELIBERA

- di modificare, nell'ambito dell'Azione «e-Services» del Programma regionale di Azioni Innovative «FReNeSys», per i motivi illustrati in premessa, il termine di scadenza del bando di «Selezione di progetti sperimentali di innovazione realizzati da aggregazioni di Comuni e Comprensori montani della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» sostituendo al paragrafo 15 punto 2 del bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 17 dicembre 2003 le parole «del giorno 30 gennaio 2004» con quelle «del giorno 16 febbraio 2004»;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DELLA MOBILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio per la pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Codroipo. Avviso di adozione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 95 del 7 novembre 2003, il Comune di Codroipo ha adottato la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale sarà

depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Treppo Grande. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 32 del 28 novembre 2003, il Comune di Treppo Grande ha adottato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

ERRATA CORRIGE

B.U.R. n. 1 del 7 gennaio 2004. Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2003, n. 0435/Pres. «Legge regionale 30/2002, articolo 2, comma 1, lettera e). Regolamento di esecuzione dell'articolo 2 della legge regionale 30/2002 (Disposizioni in materia di energia), per l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni e per l'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di gas di petrolio liquefatto in bombole e piccoli serbatoi. Approvazione».

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 7 gennaio 2004, alla pagina 1 del Sommario e alla pagina 10, nel titolo del decreto del Presidente della Regione n. 0435/Pres. di cui all'oggetto, anzichè «Legge regionale, articolo 2, ...», deve leggersi «Legge regionale 30/2002, articolo 2, ...» e sempre a pagina 1 del Sommario, sempre nel titolo del medesimo decreto, anzichè «... rgionale...», deve leggersi «... regionale...».

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

A & T 2000 - SERVIZI COMUNALI ASSOCIATI
CONSORZIO TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO
CODROIPO
(Udine)

Estratto del bando di gara per il servizio di raccolta, trasporto dei beni durevoli di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 22/1997 per il periodo 1 marzo 2004-31 dicembre 2006.

Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto e recupero dei beni durevoli di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 22/1997 per il periodo 1 marzo 2004-31 dicembre 2006.

Forma appalto: Asta pubblica da tenersi col metodo di cui alla lettera a) dell'articolo 23 del decreto legislativo 157/1995.

Importo complessivo appalto: euro 281.732,16.

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 18 febbraio 2004.

Indirizzo ove chiedere informazioni: «A & T 2000 - Servizi Comunali Associati» - Consorzio tutela ambiente e territorio, via Friuli n. 16/b, 33033 - Codroipo (Udine) tel. 0432/906761, fax 0432/908008.

IL DIRETTORE f.f.:
dott. Renato Bernes

Estratto del bando di gara per il servizio di raccolta, trasporto e recupero dei metalli per il periodo 1 marzo 2004-31 dicembre 2008.

Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto e recupero dei metalli per il periodo 1 marzo 2004-31 dicembre 2008.

Forma appalto: Asta pubblica da tenersi col metodo di cui alla lettera a) dell'articolo 23 del decreto legislativo 157/1995.

Importo complessivo appalto: euro 528.106,16.

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 19 febbraio 2004.

Indirizzo ove chiedere informazioni: «A & T 2000 - Servizi Comunali Associati» - Consorzio tutela ambiente e territorio, via Friuli n. 16/b, 33033 - Codroipo (Udine) tel. 0432/906761, fax 0432/908008.

IL DIRETTORE f.f.:
dott. Renato Bernes

COMPRENSORIO MONTANO DELLA CARNIA
TOLMEZZO
(Udine)

Statuto.

PREAMBOLO

Il Comprensorio montano della Carnia, quale Ente locale territoriale istituito in sostituzione della soppressa Comunità montana, non può che riconfermare i principi costitutivi e le finalità statutarie dell'Ente del quale è diretta emanazione.

Si ricollega, quindi, alle forme di governo che le sue genti si sono date e conquistate, in particolare con il Libero Governo della Carnia ed all'azione dell'Ente comunitario (Comunità Carnica) che, con lungimiranza e ispirandosi ai valori della Resistenza, i Comuni Carnici si sono dati nel 1947, per ottenere, attraverso la loro unione ed assieme ai Comuni del Canal del Ferro e Val Canale, il miglioramento economico e il progresso sociale e civile della Carnia e di tutto l'Alto Friuli.

Riconoscendo, inoltre, il principio dell'autonomia quale valore fondamentale per la tutela e la valorizzazione delle comunità locali, il Comprensorio montano della Carnia, promuove la più ampia partecipazione popolare e di tutte le componenti della Società al fine di favorire il dibattito sull'istituzione della Provincia dell'Alto Friuli, così come indicato dal 3º comma dell'articolo 4 della legge regionale istitutiva dei Comprensori montani, n. 33, del 20 dicembre 2002.

TITOLO I
IL COMPRENSORIO MONTANO: GLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
(Costituzione)

1.1. Tra i Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio in applicazione degli articoli 2 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, è costituito il Comprensorio montano della Carnia.

Art. 2
(Sede)

2.1. Il Comprensorio montano della Carnia ha sede in Tolmezzo.

2.2. Gli organi del Comprensorio montano possono riunirsi anche in sede diversa, su decisione del Presidente.

Art. 3
(Segni distintivi)

3.1. Il Comprensorio montano ha come segno distintivo il logo già adottato dalla Comunità montana della Carnia, l'uso del quale è stabilito con apposito regolamento.

Art. 4
(Finalità)

4.1. Il Comprensorio montano si propone la valorizzazione umana, sociale ed economica della propria comunità, attraverso una politica generale di riequilibrio e di sviluppo delle risorse attuali e potenziali della medesima e persegue i seguenti obiettivi:

- garantire a chi risiede ed opera sul territorio comprensoriale pari dignità, senza distinzione alcuna;
- la tutela delle comunità locali più deboli;
- la salvaguardia e la valorizzazione della cultura locale, con particolare riferimento alla conservazione della lingua e delle parlate locali:
- la salvaguardia ed il razionale assetto del territorio montano e la tutela dell'ambiente;
- la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al proprio territorio, da realizzare in forma associata, attraverso accordi con i comuni che lo compongono, con gli altri Comprensori montani e gli enti sovracomunali, con carattere di reciprocità in ragione delle strutture di cui tali enti sono dotati;
- la promozione di strutture tecnico-amministrative e gestionali di supporto alle attività e funzioni dei propri Comuni;
- la programmazione, nell'ambito di quella provinciale e regionale, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire la base di un adeguato sviluppo economico; finalizzata anche a gestire la residenzialità, specialmente nelle zone più marginali;
- la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendone in particolare le condizioni di residenza e di sviluppo demografico e la crescita culturale, professionale ed economica;
- il collegamento con i propri emigranti anche mediante l'adesione ad enti o associazioni specifici;

- la previsione dell'uso della lingua friulana nei rapporti con i cittadini e nell'attività dei propri organi collegiali, fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana.

4.2. Il Comprensorio persegue/realizza le proprie finalità sulla base dei seguenti principi:

- autonomia ordinamentale, intesa quale capacità di assunzione di ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi stabiliti nel presente statuto e dalle disposizioni di legge vigenti nel tempo;
- finalità dell'azione amministrativa e della gestione rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi dell'ente;
- unicità dell'azione amministrativa e della gestione, intesa quale capacità dell'ente di svolgere le funzioni e compiti assegnati nell'ambito delle proprie potestà normative ed organizzative;
- semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa e gestionale;
- razionalizzazione organizzativa e territoriale dei servizi e funzioni di competenza;
- i rapporti tra il Comprensorio montano, i Comuni associati e gli altri enti e associazioni pubbliche sono basati sul principio di pari dignità istituzionale e ispirati alla leale collaborazione.

TITOLO II
GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMPRENSORIO MONTANO

Art. 5
(Gli organi di governo del Comprensorio montano)

5.1. In armonia con la legislazione regionale in materia, gli organi di governo del Comprensorio montano sono il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

5.2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio del Comprensorio montano nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

CAPO I
IL CONSIGLIO DEL COMPRENSORIO MONTANO

Art. 6
(Definizione)

6.1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del Comprensorio montano, titolare in particolare di funzioni di controllo sull'azione politica degli altri organi di governo nelle forme di cui al presente Statuto.

6.2. Il Consiglio si riunisce di norma nella sala consiliare del Comprensorio montano che ha sede nel Comune di Tolmezzo.

6.3. Il Consiglio si può riunire in una delle sedi comunali dei Comuni inclusi nel Comprensorio montano per decisione dello stesso Consiglio ovvero su proposta della Giunta.

Art. 7
(Composizione e modalità di nomina del Consiglio)

7.1. I membri del Consiglio sono nominati con le modalità previste dalla legislazione regionale in materia e dal presente Statuto.

7.2. I Sindaci dei Comuni inclusi nel Comprensorio sono membri del Consiglio per la durata della loro carica; essi possono delegare, con atto comunicato al Presidente del Comprensorio, la loro rappresentanza nel Consiglio ad un Assessore ovvero ad un Consigliere comunale in carica. L'atto di delega specifica se la rappresentanza riveste carattere continuativo ovvero è limitata alla singola seduta del Consiglio; resta in ogni caso esclusa la facoltà di subdelega.

7.3. La designazione dei Consiglieri comunali di minoranza, che rivestono la qualità di membri del Consiglio del Comprensorio nella misura stabilita dalla legge regionale, è operata dall'assemblea straordinaria di tutti i consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato ad un candidato. Per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.

7.4. La convocazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente comma è attribuita al Presidente del Comprensorio montano, al quale devono essere comunicati da parte di ciascun Sindaco dei Comuni inclusi nel Comprensorio i nominativi dei Consiglieri di minoranza in carica. Tale comunicazione deve avvenire nel termine di giorni 10, che decorre dal ricevimento da parte di ciascun Sindaco dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 8

(Le attribuzioni del Consiglio)

8.1. Ferme le competenze del Consiglio stabilite dalla legislazione regionale in materia, il presente Statuto individua le ulteriori competenze per la valorizzazione del ruolo di indirizzo del Consiglio.

8.2. Il Consiglio del Comprensorio montano delibera altresì:

- la partecipazione dell'Ente a Società di Capitali;
- gli indirizzi per la redazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la designazione di un rappresentante del Comprensorio nell'Assemblea delle autonomie locali di cui alla legge regionale 15/2001.

Art. 9

(La designazione dei rappresentanti del Comprensorio)

9.1. Il Consiglio delibera gli atti di indirizzo al fine dell'esercizio dei poteri di nomina, di designazione e di revoca dei rappresentanti del Comprensorio, attribuiti al Presidente dalla legislazione regionale in materia, nonché dei rappresentanti del Comprensorio presso Istituzioni, Associazioni, ecc. il cui Statuto preveda la presenza di rappresentanti del Comprensorio.

9.2. Nel caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'organismo nel quale i rappresentanti del Comprensorio montano sono stati eletti, il Consiglio adotta motivato atto di indirizzo per la revoca del rappresentante da parte del Presidente; il rappresentante deve essere sentito personalmente in ordine alla eventuale sussistenza di giustificato motivo nell'assenza.

Art. 10

(Le Commissioni consiliari)

10.1. Il Consiglio può esercitare le sue attribuzioni sulla base dell'esame preventivo delle proposte di deliberazione da parte delle eventuali Commissioni consiliari nel suo seno costituite.

10.2. Il numero ed il funzionamento delle Commissioni consiliari è stabilito nel regolamento sul funzionamento del Consiglio del Comprensorio.

10.3. In via transitoria, le Commissioni consiliari sono costituite con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

10.4. È facoltà delle Commissioni consiliari disporre l'audizione dei soggetti interessati dalla proposta di deliberazione, nelle forme disciplinate dal regolamento.

Art. 11

(Prima adunanza - Consigliere anziano)

11.1. La prima adunanza del nuovo Consiglio avviene su convocazione e sotto la presidenza del Consigliere anziano, intendendosi per tale il Consigliere maggiore di età. Detta adunanza va convocata nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera dell'assemblea straordinaria che contiene la designazione dei Consiglieri comunali di minoranza ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto.

11.2. Essa è riservata alla convalida degli stessi, nonché all'elezione del Presidente e degli Assessori.

11.3. La seduta è pubblica e a essa possono partecipare anche i Consiglieri per i quali si discutono le cause ostative alla convalida.

11.4. Tanto per la convalida degli eletti, quanto per l'elezione diretta del Presidente e degli Assessori, si procede con votazione palese.

Art. 12

(Funzionamento)

12.1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria dal Presidente, al quale compete di fissare il giorno della seduta con raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza o con inviti consegnati ai Consiglieri entro il medesimo termine. La consegna deve risultare da dichiarazione scritta lasciata al dipendente o dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.

12.2. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria su richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica. In tali casi l'adunanza deve avvenire entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

12.3. Nei casi di urgenza è necessario che l'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno sia consegnato o comunicato telegraficamente almeno ventiquattro ore prima, ma in questo caso, se la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richiede, ogni deliberazione può essere rinviata al giorno seguente.

12.4. Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati; nella seconda convocazione, che deve avere luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 1/3 dei membri arrotondato per eccesso. Restano esclusi i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.

12.5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

12.6. Alle sedute del Consiglio possono partecipare anche gli Assessori esterni, che però non concorrono a determinare il quorum strutturale. Essi possono intervenire nelle sedute del Consiglio, svolgere la relazione introduttiva sulle proposte di deliberazione di loro competenza, partecipare alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

12.7. Le deliberazioni consiliari vengono assunte di norma con votazione in forma palese, salvo le specifiche diverse disposizioni della legge, dello statuto o del regolamento.

Art. 13

(Ordine del giorno e consegna)

13.1. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente salvo nel caso di convocazione straordinaria, allorché la determinazione degli argomenti da discutere avviene su indicazione dei Consiglieri che hanno promosso la seduta.

13.2. L'avviso di convocazione con l'allegato ordine del giorno deve essere pubblicato all'albo del Comprensorio montano, inviato ai Comuni che ne fanno parte e trasmesso al domicilio dei Consiglieri nei termini di cui al precedente articolo.

Art. 14

(Numero legale e verbalizzazione delle sedute)

14.1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

14.2. Dal numero dei votanti, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, debbono essere esclusi i consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione o la non partecipazione al voto.

14.3. Non concorrono invece a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza i Consiglieri tenuti ad astenersi ai sensi di legge e ad allontanarsi dall'aula.

14.4. Per le deliberazioni di nomina che richiedono la scelta di uno o più nominativi risultano eletti i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti, esclusi i casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza che provvede alla preventiva proposta nominativa o l'elezione sia prevista con voto limitato. In caso di parità è eletto il più anziano di età.

14.5. Di ogni seduta del Consiglio sono redatti a cura del Segretario del Comprensorio montano i verbali delle deliberazioni assunte.

14.6. In caso di assenza o impedimento del Segretario e del Vice Segretario, se nominato, provvede alla verbalizzazione un componente del Consiglio incaricato dal Presidente.

CAPO II

LA GIUNTA COMPRENSORIALE

Art. 15

(Definizione)

15.1. La Giunta è organo di governo del Comprensorio montano ed i suoi componenti, denominati Assessori, la compongono insieme al Presidente del Comprensorio montano.

Art. 16

(La composizione della Giunta)

16.1. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di 8 Assessori.

16.2. Gli Assessori possono essere eletti anche tra i cittadini residenti in uno dei Comuni associati non facenti parte del Consiglio comprensoriale o dei Consigli comunali, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale ed aventi riconosciute doti di professionalità ed esperienza amministrativa da evidenziare all'atto della presentazione del documento programmatico.

Art. 17

(L'elezione della Giunta)

17.1. La Giunta, assieme al Presidente, è eletta dal Consiglio nella sua prima seduta successiva alla designazione anche parziale dei Consiglieri di minoranza da parte della assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 7 e subito dopo la convalida degli eletti.

17.2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, depositato presso il Segretario almeno cinque giorni prima della seduta e sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comprensorio montano, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente e di Assessore ed a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.

17.3. L'elezione avviene con voto a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comprensorio e, dopo la seconda votazione, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi, in seduta

da tenersi entro il termine massimo di centoventi giorni che decorre dalla data della deliberazione della assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 7.

17.4. La Giunta entra in carica non appena la deliberazione di nomina è divenuta esecutiva a norma di legge.

Art. 18

(Il rapporto di fiducia e la mozione di sfiducia costruttiva)

18.1. La Giunta risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio.

18.2. Il Presidente e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica presso il Comprensorio montano.

18.3. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 19

(La votazione della mozione di sfiducia costruttiva)

19.1. La mozione deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta. Deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un Presidente e di una Giunta in conformità a quanto previsto negli articoli precedenti.

19.2. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

19.3. La mozione deve essere consegnata ai singoli componenti la Giunta entro cinque giorni dalla sua presentazione.

19.4. Se il Presidente non procede alla convocazione del Consiglio nei termini di cui sopra, vi provvede il Consigliere più anziano d'età, cui spetta in tal caso presiedere la seduta.

19.5. Il Presidente e gli Assessori intervengono ai lavori della seduta che si volge in forma pubblica, partecipando alla discussione e, per il Presidente e gli Assessori aventi diritto, alla votazione.

19.6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

Art. 20

(Il Vicepresidente)

20.1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta e sostituisce il Presidente quando questi sia impedito ovvero assente e nel caso di vacanza dalla carica.

Art. 21

(La revoca degli Assessori)

21.1. Ogni Assessore può essere revocato con deliberazione del Consiglio, solamente su proposta motivata e scritta del Presidente.

21.2. La deliberazione di revoca può riguardare contestualmente anche più Assessori, ma non più della metà dei componenti la Giunta.

21.3. La deliberazione di revoca, per essere validamente adottata, deve essere votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

21.4. Per la surrogazione degli Assessori revocati si applicano le disposizioni dell'articolo 23 del presente statuto.

Art. 22

(Le cause di ineleggibilità e incompatibilità)

22.1. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente e di Assessore sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

22.2. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, coniugi, affini di primo e secondo grado.

Art. 23

(La durata in carica e la surrogazione)

23.1. Il Presidente e la Giunta rimangono in carica per il quinquennio di durata in carica del Consiglio che ha proceduto alla loro elezione e comunque fino al momento della loro sostituzione da parte dei nuovi eletti, salva l'applicazione della causa di decadenza di cui all'ultimo comma del successivo articolo 26.

23.2. Nel caso di perdita della carica di Sindaco o di Consigliere comunale da parte dell'Assessore, il Presidente provvede a convocare il Consiglio entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo evento da parte del Comune interessato, ai fini della surrogazione dell'Assessore cessato dalla carica.

23.3. Nel caso di impedimento temporaneo dell'Assessore, le funzioni vengono assunte dal Presidente ovvero, essendo anche questi eventualmente impedito, dal Vice Presidente.

Art. 24

(Le competenze della Giunta)

24.1. Alla Giunta spetta una generale competenza amministrativa su ogni atto che, dalla legislazione regionale in materia e dal presente statuto, non sia riservato al Consiglio, al Presidente, al Segretario, ai Dirigenti o ai Responsabili dei servizi.

24.2. I criteri di esercizio del potere di nomina attribuito alla Giunta dalla legislazione regionale, in materia di responsabili degli uffici e dei servizi e di incarichi dirigenziali, sono fissati dal regolamento giuntale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. A tal fine la disciplina regolamentare si uniforma agli indirizzi stabiliti dal presente statuto e dal Consiglio.

24.3. Per gli atti di competenza del Consiglio ai sensi del precedente articolo 8, spetta alla Giunta formulare la proposta da sottoporre all'approvazione consiliare.

Art. 25

(Le modalità di funzionamento)

25.1. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta si renda necessario o il Presidente lo giudichi opportuno.

25.2. La Giunta è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

25.3. La Giunta delibera a maggioranza semplice dei componenti presenti alla riunione.

25.4. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e possono partecipare alle sedute senza diritto di voto esperti e tecnici invitati dal Presidente a riferire su particolari problemi.

25.5. Di ogni seduta della Giunta sono redatti a cura del Segretario del Comprensorio montano i verbali delle deliberazioni assunte.

25.6. In caso di assenza o impedimento del Segretario e del Vice Segretario, se nominato, provvede alla verbalizzazione un componente della Giunta incaricato dal Presidente.

Art. 26

(Le cause di decadenza della Giunta)

26.1. La Giunta decade nel caso di approvazione da parte del Consiglio della mozione di sfiducia costruttiva di cui ai precedenti articoli 18 e 19.

26.2. La Giunta decade altresì nel caso di dimissioni del Presidente ovvero di dimissioni di oltre la metà degli Assessori e la decadenza ha effetto dall'elezione della nuova Giunta nei termini di cui al precedente articolo17.

26.3. Ogniqualvolta sia stata rinnovata, anche in tempi successivi, la maggioranza dei Sindaci componenti il Consiglio al momento della elezione della Giunta in carica, opera di diritto la decadenza della Giunta che ha effetto dall'elezione della nuova Giunta nell'osservanza delle forme di cui al precedente articolo 17. A tal fine il Consiglio è convocato di diritto dal Consigliere anziano in seduta straordinaria.

Art. 27

(La decadenza dei singoli Assessori)

27.1. I singoli Assessori possono decadere dalla loro carica:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e dal presente statuto;

b) per il mancato intervento a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.

27.2. La decadenza dei singoli Assessori è pronunciata dal Consiglio su proposta del Presidente.

Art. 28

(Le dimissioni dell'Assessore)

28.1. L'Assessore cessa dalla carica in caso di dimissioni.

28.2. Esse sono presentate al Presidente che ne informa il Consiglio affinché ne prenda atto e provveda contestualmente alla elezione di un nuovo Assessore, entro 60 giorni dalla loro presentazione.

28.3. Le dimissioni sono revocabili fino a che il Consiglio non ne prenda atto.

Art. 29

(Le dimissioni degli Assessori e la decadenza della Giunta)

29.1. Nel caso di dimissioni contemporanee di oltre la metà degli Assessori, l'intera Giunta decade e il Consiglio procede alla loro presa d'atto e alla contestuale elezione di un nuovo Presidente e della nuova Giunta, entro 60 giorni dalla presentazione di dette dimissioni.

CAPO III

IL PRESIDENTE DEL COMPRENSORIO

Art. 30

(Definizione)

30.1. Il Presidente è il rappresentante legale del Comprensorio montano. Sovrintende alla direzione unitaria, politica, gestionale ed amministrativa dell'Ente e ne coordina l'attività.

Art. 31

(La elezione e la durata in carica)

31.1. Ai fini dell'elezione e della durata in carica del Presidente si osservano le stesse modalità previste dal precedente articolo 17 per l'elezione della Giunta.

31.2. In caso di morte o di impedimento permanente, di decadenza per le cause di cui all'articolo 34 del presente statuto o di rimozione del Presidente in altri casi previsti dalla legge, le funzioni vengono provvisoriamente assunte dal Vice Presidente, mentre il Consigliere anziano provvede a convocare il Consiglio per il rinnovo integrale della Giunta e del Presidente, entro 30 giorni dall'evento.

31.3. In caso di perdita della carica di Sindaco o di Consigliere comunale si provvede nelle medesime forme di cui al precedente comma, salva la successiva surrogazione del nuovo rappresentante del Comune interessato.

Art. 32

(Le attribuzioni del Presidente)

32.1. Il Presidente rappresenta legalmente il Comprensorio montano, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e dispone sui seguenti aspetti relativi all'amministrazione dell'Ente:

a) sovrintende all'attività politica, amministrativa e gestionale e all'esecuzione degli atti fruendo degli strumenti programmatori nonché di verifica e di controllo specificatamente predisposti;

b) ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;

c) impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

d) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici e i servizi svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

32.2. Nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio, il Presidente esercita il potere di nomina dei rappresentanti del Comprensorio ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto. Spetta altresì al Presidente:

a) proporre, sentita la Giunta, le materie da trattare nelle sedute del Consiglio;

b) convocare e presiedere la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) ricevere le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

32.3. Il Presidente promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programmi e convenzioni con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge. Conclude accordi con i soggetti privati interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale da adottare al termine di un procedimento amministrativo svoltosi in contradditorio con soggetti privati.

32.4. Il Presidente adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale e non collegiale che lo Statuto o il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi non abbia espressamente demandato alla competenza del Segretario o dei Dirigenti o dei Responsabili dei servizi.

32.5. In caso d'urgenza, il Presidente ha facoltà di assumere ogni atto di competenza degli organi collegiali del Comprensorio, con obbligo di sottoporlo a ratifica nella prima seduta utile successiva.

Art. 33

(Le modalità di sostituzione del Presidente)

33.1. In caso di assenza o di impedimento non permanente del Presidente, le funzioni spettanti a quest'ultimo vengono svolte dal Vice Presidente dal momento della comunicazione e fino alla cessazione della causa ostativa.

33.2. In caso di vacanza dalla carica, le funzioni spettanti al Presidente vengono assunte di diritto dal Vice Presidente fino alla rinnovazione della Giunta da parte del Consiglio.

Art. 34

(La decadenza del Presidente)

34.1. Il Presidente decade dalla carica nei seguenti casi:

a) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;

b) per la perdita della qualità di Consigliere, anche per la cessazione dalla carica di Sindaco o di Consigliere comunale;

c) per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge;

d) per dimissione contemporanea di oltre la metà degli Assessori componenti la Giunta;

e) per approvazione della mozione di sfiducia di cui agli artticoli 18 e 19.

Art. 35

(Le dimissioni del Presidente)

35.1. Le dimissioni del Presidente sono consegnate al Segretario che, previa loro protocollazione, provvede a informare entro 15 giorni i Consiglieri.

35.2. Esse comportano la decadenza della Giunta.

35.3. Entro 60 giorni dalla loro presentazione, il Consiglio ne prende atto e procede contestualmente alla elezione di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta; nel periodo intercorrente fra la presentazione e la presa d'atto, le dimissioni sono revocabili.

35.4. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione delle dimissioni senza che il Consiglio provveda ai sensi del precedente comma, ne viene informato l'Assessore regionale per le autonomie locali per quanto di competenza.

CAPO IV

I CONSIGLIERI

Art. 36

(Funzioni)

36.1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e lo esercitano secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio. Hanno inoltre diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

36.2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comprensorio montano e dalle aziende e dagli enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, necessarie all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

36.3. Il Presidente del Comprensorio montano o gli assessori da lui delegati rispondono alle interrogazioni, alle interpellanze e a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri entro trenta giorni, salvo diverso termine previsto nel regolamento del Consiglio. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate nel regolamento del Consiglio.

Art. 37

(Gruppi consiliari)

37.1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari.

37.2. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno tre Consiglieri.

37.3. I Consiglieri che non possano costituire un gruppo consiliare o che non abbiano dichiarato di voler appartenere a un gruppo consiliare formano il gruppo misto.

37.4. Ciascun gruppo elegge un Presidente; in assenza del capogruppo, è considerato tale il vice capogruppo, ove indicato, o il Consigliere anziano di ciascun gruppo.

37.5. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento dei gruppi consiliari, ove istituiti, nonché la gestione delle risorse attribuite per il loro funzionamento.

Art. 38

(Conferenza dei capigruppo)

38.1. La conferenza dei capigruppo è costituita dal Presidente del Comprensorio, che la presiede, e dai capigruppo dei singoli gruppi consiliari.

38.2. Spetta alla conferenza dei capigruppo:

a) proporre al Presidente argomenti per la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;

b) garantire l'informazione ai cittadini sull'attività del Comprensorio;

c) svolgere ogni altro compito assegnato dal regolamento del Consiglio e dai regolamenti attuativi dello statuto.

Art. 39

(Dimissioni Consiglieri)

39.1. Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere elettivo avente a oggetto la rinuncia alla carica, indirizzata al Presidente e al Comune di appartenenza.

39.2. Le dimissioni devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comprensorio montano nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

39.3. Il Consiglio deve procedere alla surroga dei Consiglieri elettivi dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo, con le modalità di elezione stabilite dall'articolo 7 e dal regolamento del Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, salvo diverso termine stabilito nel regolamento del Consiglio.

39.4. La deliberazione di surroga è comunicata al Consigliere interessato e al Comune di appartenenza.

Art. 40

(Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione dei Consiglieri)

40.1. Non possono essere eletti Consiglieri del Comprensorio montano coloro che hanno liti pendenti con il Comprensorio montano e coloro che sono titolari di qualunque tipo di rapporto giuridico pendente con il Comprensorio montano.

40.2. I Consiglieri decadono dalla carica quando, successivamente all'elezione, sopravvenga una delle cause di incompatibilità previste dal comma precedente e il Consigliere non la elimini.

40.3. Le modalità di contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.

40.4. I Consiglieri elettivi, e quelli delegati in via continuativa ai sensi della legislazione regionale vigente in materia (articolo 13, comma 4 della legge regionale n. 33/2002), decadono altresì dalla carica qualora non partecipino a tre sedute consecutive del Consiglio senza addurre giustificato motivo oppure quando, per qualsiasi ragione, cessino dalla carica di Sindaco o di Consigliere comunale nel Comune di appartenenza.

40.5. La cessazione della carica di Consigliere comporta la perdita delle altre cariche eventualmente ricoperte in seno al Comprensorio montano.

40.6. A seguito della declaratoria di decadenza, adottata secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio, il Consiglio procede alla surroga dei consiglieri elettivi decaduti, con separate deliberazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 7 e dal regolamento del Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dal deposito in segreteria della delibera nella quale viene dichiarata la decadenza, salvo diverso termine previsto dal regolamento del Consiglio.

40.7. In caso di sospensione del Consigliere elettivo dall'esercizio delle sue funzioni nei casi previsti dalla legge, il Consiglio procede alla sua sostituzione secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.

40.8. Se decade o viene sospeso un Consigliere delegato in via continuativa, gli subentra automaticamente il Sindaco delegante, il quale potrà successivamente procedere a delegare la rappresentanza ad altro Assessore o Consigliere del proprio Comune.

TITOLO III
LE FUNZIONI

CAPO I
ATTRIBUZIONI

Art. 41
(Funzioni)

41.1. Spetta al Comprensorio montano l'esercizio associato delle funzioni amministrative proprie dei Comuni o agli stessi conferite o delegate con legge statale o regionale, nonché la promozione dell'esercizio associato delle funzioni medesime.

41.2. Il Comprensorio montano è titolare di tutte le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane dalle leggi statali e regionali, e delle ulteriori funzioni proprie, individuate dalle leggi regionali.

41.3. Al Comprensorio montano spettano altresì tutte le funzioni conferite o delegate dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.

41.4. In particolare il Comprensorio montano attua gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali, ed esercita, nell'ambito delle zone montane omogenee di competenza, le funzioni e i compiti amministrativi nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) foreste;

c) agricoltura;

d) risparmio energetico e riscaldamento;

e) turismo;

f) commercio.

41.5. Al fine di realizzare le proprie finalità, il Comprensorio montano svolge o concorre a svolgere le seguenti funzioni di programmazione:

a) adotta il programma triennale il quale, in conformità al piano regionale di sviluppo montano approvato

dalla Regione, definisce le priorità e individua le opere, gli interventi e gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico montano;

b) provvede annualmente all'aggiornamento del programma triennale, in concomitanza all'approvazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione finanziaria;

c) redige annualmente il rapporto di attuazione del programma triennale, quale rendicontazione dei finanziamenti erogati a valere sul piano regionale, per quanto attiene alle risorse regionali;

d) concorre, attraverso la formulazione di proposte, alla definizione del piano triennale regionale di sviluppo montano e ai relativi aggiornamenti annuali.

Art. 42

(Delega e avvalimento)

42.1. In riferimento a funzioni che non rientrano tra quelle proprie o conferite, il Comprensorio montano può essere destinatario di delega di funzioni da parte della Regione. La individuazione degli organi competenti all'esercizio delle funzioni delegate, dei vincoli programmatici, delle modalità di esercizio e degli eventuali modelli dell'azione amministrativa, è effettuata nella legge regionale di delega o, in difetto, in un apposito provvedimento della Giunta regionale.

42.2. Sempre con riferimento a funzioni che non rientrano tra quelle proprie o conferite, la Regione può avvalersi del Comprensorio montano per l'esercizio di funzioni di amministrazione attiva o consultive.

TITOLO IV
LA ATTIVITÀ PROGRAMMATORIA

CAPO I
ATTIVITÀ PROGRAMMATORIE

Art. 43

(Programma triennale)

43.1. L'attività di programmazione del Comprensorio montano si definisce e si realizza in sintonia con il piano regionale di sviluppo montano e con i propri strumenti finanziari.

43.2. A tale scopo il Consiglio comprensoriale adotta un programma triennale, aggiornato annualmente, che, in conformità al piano regionale di sviluppo montano, deve contenere:

a) l'individuazione delle opere, degli interventi e degli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico montano;

b) la definizione delle priorità delle opere e degli interventi.

43.3. Le indicazioni del programma debbono trovare riscontro nel Bilancio di previsione e nei documenti di programmazione dell'ente comprensoriale.

Art. 44

(Formazione ed approvazione)

44.1. Il programma triennale è predisposto nella fase progettuale a cura della Giunta.

44.2. La Giunta, in sede di formazione del programma, attiva forme di consultazione con i Comuni, associazioni, enti e soggetti socio-economici presenti nel proprio territorio ai fini della individuazione e concertazione degli obiettivi.

44.3. Il programma triennale viene adottato dal Consiglio, contestualmente al bilancio di previsione e ai documenti di programmazione finanziaria, con apposita deliberazione e quindi pubblicato al proprio Albo ed

a quello di ciascuno dei Comuni associati. Entro 15 giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può presentare osservazioni ed opposizioni. Il Consiglio, esaminate le osservazioni e le opposizioni, trasmette il programma con le proprie eventuali controdeduzioni alla Regione che, con apposita deliberazione della Giunta regionale, stabilisce le modalità e i termini di approvazione del programma medesimo.

44.4. L'attuazione del programma è oggetto di rapporto annuale che viene trasmesso, per gli effetti di legge, alla Regione, unitamente alle proposte per la formazione e/o l'aggiornamento del piano regionale di sviluppo montano.

44.5. Il rapporto annuale e le proposte, predisposti a cura degli Uffici competenti, vengono deliberati dalla Giunta e quindi trasmessi alla Regione.

Art. 45

(Aggiornamento ed attuazione)

45.1. Il programma triennale viene aggiornato annualmente in relazione ad obiettive esigenze di variazione e/o di adeguamento all'aggiornamento del piano regionale di sviluppo montano, adottando lo stesso procedimento di cui all'articolo precedente.

TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I
PRINCIPI

Art. 46

(Organizzazione strutturale)

46.1. La struttura organizzativa dell'Ente si articola in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché in relazione alle proprie dimensioni, in modo tale da assicurare l'esercizio più efficace ed efficiente delle funzioni e competenze attribuite e secondo il principio della strumentalità della stessa rispetto agli obiettivi stabiliti dall'amministrazione.

46.2. L'organizzazione inerente la suddetta articolazione verrà disciplinata da apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo i principi contenuti nel presente statuto.

Art. 47

(Principi organizzativi)

47.1. Il Comprensorio informa l'organizzazione della propria struttura organizzativa ai seguenti criteri:

a) organizzazione del lavoro per processi, programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse disponibili, secondo una logica di servizio;

b) riconduzione e unitarietà del sistema normativo di competenza;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche gestionali e metodologie di lavoro anche mediante l'introduzione di adeguate tecniche informative e di monitoraggio dell'attività svolta;

d) valorizzazione del concetto di capacità gestionale e realizzativa e sviluppo dell'unitarietà della gestione;

e) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro per processi e competenze, funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità dell'organizzazione delle strutture operative e mobilità del personale, anche mediante l' introduzione di procedure di natura civilistica;

f) valorizzazione dell'integrazione e della relazione tra unità operative e personale, nonché valorizzazione del principio della responsabilizzazione;

g) creazione in collaborazione con gli enti associati e gli altri Comprensori, di poli di servizi specializzati, diretti da figure professionali adeguate, anche attraverso l'utilizzo di personale degli enti stessi, al fine di conseguire razionalizzazione delle strutture operative e garantire vantaggi sul piano sia gestionale che dell'erogazione dei servizi.

CAPO II
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 48
(Direttore generale)

48.1. Il Direttore generale, se nominato, rappresenta il massimo vertice dell'apparato gestionale del Comprensorio montano.

48.2. Le competenze attribuite al direttore generale sono le seguenti:

- attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente e dalla Giunta;
- sovrintendenza alla gestione dell'ente;
- perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti, e in assenza di essi, dei responsabili degli uffici e dei servizio;
- predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- predisposizione della proposta di piano dettagliato degli obiettivi.

48.3. Le modalità di assunzione e/o di attribuzione dell'incarico, così come quella di ulteriori compiti, sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comprensoriali, di competenza della Giunta comprensoriale.

48.4. Al Direttore generale possono essere conferite anche le funzioni di Segretario del Comprensorio.

CAPO III
IL SEGRETARIO

Art. 49
(Segretario)

49.1. Il Segretario, nel rispetto delle linee programmatiche ed economiche, delle scelte e degli indirizzi amministrativi, seguendo le indicazioni del Presidente e degli Organi Collegiali, cura l'istruttoria e la redazione dei provvedimenti deliberativi, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

49.2. Esercita la propria responsabilità funzionale sia a livello generale che di specifico programma e/o progetto con autonoma capacità di scelta metodologica e procedurale.

49.3. Adotta atti interni di carattere istituzionale ed a rilevanza esterna sia negoziali che a contenuto vincolato, così come specificati nel regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

49.4. Il Segretario inoltre:

a) roga i contratti e gli atti nell'esclusivo interesse del Comprensorio montano;

b) svolge ogni altra funzione demandatagli dal presente statuto, dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi o attribuitagli dal Presidente.

c) sovrintende e coordina i dirigenti, e in assenza di essi i responsabili dei servizi, salvo quando sia stato nominato il Direttore generale.

49.5. La figura del Segretario deve essere prevista nella dotazione organica.

Art. 50

(Vice Segretario)

50.1. Il Comprensorio montano può individuare un Vice Segretario.

50.2. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie e di ausilio al Segretario, affiancandolo nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa affidatagli, sostituendolo nei casi di assenza o impedimento e subentrandogli nei periodi di sede vacante.

50.3. Lo status giuridico ed economico del Vice Segretario è disciplinato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ove vengono anche precisate le particolari responsabilità attribuite al medesimo.

CAPO IV

LA DIRIGENZA

Art. 51

(Compiti del Dirigente)

51.1. Il Dirigente è tenuto a porre in essere atti ed attività finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo. A tale scopo organizza ed utilizza le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, assumendosene la piena responsabilità. Spettano al Dirigente tutti i compiti e l'adozione di atti previsti dalla normativa vigente, dal presente statuto e dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

51.2. I rapporti tra organi di governo e Dirigente sono improntati ai principi di lealtà, cooperazione e strumentalità dell'azione dirigenziale rispetto agli obiettivi stabiliti dall'amministrazione.

Art. 52

(Il Responsabile di servizio)

52.1. Il Responsabile di servizio svolge i compiti di direzione e gestionali, anche a valenza esterna, relativi alla struttura coordinata, sulla base di quanto previsto dal presente statuto, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO V

INCARICHI E PROFESSIONALITÀ SPECIFICHE

Art. 53

(Contratti a tempo determinato)

53.1. Per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale, di Responsabile dei servizi o degli uffici, o di alta specializzazione, si potrà procedere mediante contratto a tempo determinato.

53.2. Gli incaricati dovranno comunque possedere i requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.

53.3. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi definirà le procedure applicative del presente articolo.

Art. 54

(Specifiche professionalità)

54.1. Per la definizione e la realizzazione di particolari e specifici obiettivi ad alto contenuto di professionalità e per i quali non risulti possibile provvedere attraverso le proprie strutture, l'Amministrazione potrà rivolgersi a collaboratori esterni.

54.2. Nella programmazione degli interventi e delle iniziative si dovranno preventivamente individuare, ove possibile, gli obiettivi da affidare alle collaborazioni esterne, predeterminandone tempi, costi, soggetti e procedure.

54.3. La Giunta procederà quindi con proprio atto deliberativo al perfezionamento di apposite convenzioni con i collaboratori incaricati.

CAPO VI

SERVIZI

Art. 55

(Rapporti con i Comuni associati)

55.1. Il Comprensorio montano assume l'organizzazione e la gestione di servizi e funzioni amministrative ad esso attribuiti dai Comuni associati.

55.2. L'affidamento di ciascun servizio da parte delle amministrazioni comunali interessate deve avvenire con atto formale, previo accordo con il Comprensorio montano che precisi tempi, modi, costi e copertura finanziaria della gestione delegata.

TITOLO VI

LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

CAPO I

LA GESTIONE ECONOMICA

Art. 56

(Finanziamenti)

56.1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale e dalle leggi regionali, il Comprensorio montano ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

56.2. La finanza del Comprensorio montano è costituita da:

a) trasferimenti regionali;

b) altre entrate, anche di natura patrimoniale;

c) risorse per investimenti.

Art. 57

(Bilancio e programmazione finanziaria)

57.1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comprensorio montano si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.

57.2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il termine stabilito dalla legge per ciascun anno solare.

57.3. Nella redazione e predisposizione dello stesso, vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonché dal bilancio pluriennale, elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.

57.4. Il bilancio ed i suoi allegati devono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.

57.5. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata e intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

57.6. Il bilancio è approvato dal Consiglio del Comprensorio montano con la maggioranza semplice dei Consiglieri votanti.

Art. 58

(Risultati di gestione)

58.1. I risultati di gestione attinenti alle entrate e ai costi sostenuti, vengono rilevati mediante contabilità analitica, nel conto consuntivo che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

58.2. Il conto consuntivo deve essere deliberato nell'anno successivo dal Consiglio entro il termine previsto dalla legge.

Art. 59

(Servizio di tesoreria)

59.1. Il Comprensorio montano si avvale di un tesoriere per la gestione finanziaria.

59.2. La nomina del tesoriere è effettuata dal Consiglio su proposta della Giunta che acquisirà preventivamente le migliori condizioni da parte di idonei istituti bancari.

CAPO II

CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 60

(Revisione economica finanziaria)

60.1. Il Consiglio elegge a maggioranza semplice dei membri votanti il Collegio dei Revisori del conto.

60.2. Il Collegio dei Revisori viene scelto secondo le modalità indicate dalla legge.

60.3. Esso dura in carica tre anni e non è revocabile salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita per una sola volta.

60.4. Ai Revisori spettano i compensi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 61

(Funzioni e responsabilità dei revisori)

61.1. Il Collegio dei Revisori, nell'esercizio delle proprie funzioni previste dalla legge, collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comprensorio montano.

61.2. Ai Revisori è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione,

attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo.

61.3. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza e rettitudine, riferendo immediatamente al Presidente ed al Segretario, di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

61.4. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, nei riguardi del Revisore si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 62

(Forme di controllo economico interno della gestione)

62.1. Con apposito regolamento sono dettate norme specifiche:

a) per la rilevazione delle entrate e dei singoli servizi;

b) per la definizione normativa dei rapporti tra revisore ed organi elettivi di governo, organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione, ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;

c) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni dei Revisori.

62.2. La rilevazione contabile dei costi prevede la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alla singole unità operative, al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolata per settori, programmi ed interventi, nonché la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.

62.3. La Giunta del Comprensorio attraverso l'approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) individua i centri di costo ed attiva specifiche forme di rilevazione.

Art. 63

(Metodologia del controllo interno di gestione)

63.1. L'attuazione del controllo interno della gestione comprende le seguenti fasi:

a) la pianificazione;

b) la programmazione;

c) la redazione e gestione del bilancio di previsione annuale e del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione);

d) la verifica e l'analisi degli scostamenti tramite l'esame dei risultati ottenuti nelle fasi programmate.

CAPO III
PROPRIETÀ IMMOBILIARI

Art. 64

(Demanio e patrimonio del Comprensorio montano)

64.1. Il Comprensorio montano può disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della normativa vigente in materia.

64.2. La disciplina dei beni demaniali e patrimoniali formerà oggetto di apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio.

TITOLO VII
GLI ISTITUTI DI COOPERAZIONE

Art. 65
(Collaborazione con soggetti pubblici e privati)

65.1. Il Comprensorio montano può promuovere forme di cooperazione e/o di associazione con altri enti e organismi pubblici per l'organizzazione e la gestione delle risorse socio-economiche presenti sul proprio territorio in relazione alle proprie finalità istitutive ed agli obiettivi della propria programmazione avvalendosi degli strumenti previsti dall'ordinamento locale.
In particolare vengono favorite le forme di partecipazione dei soggetti privati, operanti sul territorio comprensoriale e portatori di interressi socio-economici legati allo sviluppo del medesimo.

Art. 66
(Forme di gestione)

66.1. Il Comprensorio montano può programmare, organizzare e gestire le proprie iniziative ed attività socio-economiche secondo criteri imprenditoriali in grado di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle stesse.
L'assunzione e la scelta delle forme associative più idonee di intervento sono precedute da intese e/o accordi con le parti interessate che ne evidenziano gli aspetti procedurali, realizzativi, gestionali e finanziari con specifico riguardo ai costi ed ai benefici attesi.
I modelli posti in essere, ai fini organizzativi e di esercizio, possono assumere le forme previste dall'ordinamento, (Società di capitale; Convenzioni; ecc.) ma comunque compatibili e coerenti con le caratteristiche oggettive e le obiettive dimensioni dell'iniziativa.

TITOLO VIII
DIRITTI DEI CITTADINI;
GARANZIE E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 67
(I diritti dei cittadini)

67.1. Il comprensorio montano, al fine tutelare il cittadino utente nei confronti dell'amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni garantisce i seguenti diritti: diritto di accesso e di informazione, diritto di partecipazione al procedimento, diritti di consultazione e di controllo sociale, diritto a un trattamento equo e imparziale.

CAPO II
GARANZIE E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 68
(Pubblicità degli atti, diritto di accesso e di informazione, diritto di partecipazione al procedimento amministrativo)

68.1. Tutti gli atti del Comprensorio montano sono pubblici, a eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente del Comprensorio

montano che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

68.2. Il regolamento assicura a tutti i cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, in conformità a quanto previsto dal presente statuto in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, garantendo la possibilità della loro partecipazione al procedimento amministrativo; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

68.3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il regolamento assicura l'accesso alle strutture e ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni che operano sul territorio del Comprensorio montano.

Art. 69

(Referendum consultivo)

69.1. Un numero non inferiore a un terzo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del Comprensorio montano, che rappresentino almeno n. 14 Comuni, possono richiedere l'indizione di referendum consultivi su materie nelle quali il Comprensorio montano ha competenza deliberativa e riguardanti gli interessi dell'intera comunità comprensoriale. Per determinare il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune non sono computati quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

69.2. Sono escluse dalla consultazione referendaria:

a) le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche, le dichiarazioni di decadenza e, in generale, le deliberazioni o le questioni concernenti persone;

b) gli atti relativi al personale del Comprensorio montano e degli enti da esso dipendenti;

c) il regolamento del Consiglio;

d) i bilanci e i conti consuntivi;

69.3. Nel corso di ciascun anno può svolgersi una sola consultazione riferita a uno o più referendum.

69.4. Il regolamento disciplina, in conformità alla normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, la composizione e i compiti del comitato promotore, la composizione e il funzionamento del comitato di esperti competente a esprimere il giudizio di ammissibilità del referendum, i termini, le modalità e le garanzie per lo svolgimento del referendum e i tempi entro i quali il Consiglio può intervenire con propria delibera per evitare l'indizione del referendum.

69.5. Il comitato di esperti di cui al comma 4 è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto e con voto limitato a uno.

69.6. Il Presidente del Comprensorio montano, entro un mese dalla proclamazione del risultato del referendum, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio il dibattito relativo.

Art. 70

(Istanze, petizioni e proposte)

70.1. I cittadini, singoli o associati, residenti o domiciliati in uno dei Comuni facenti parte del Comprensorio montano, possono presentare al Presidente del Comprensorio montano istanze con le quali si chiedono le ragioni di determinati comportamenti o su aspetti dell'attività amministrativa, o petizioni volte ad attivare l'iniziativa degli organi del Comprensorio montano su questioni di interesse collettivo. Il Presidente è tenuto a rispondere, con atto motivato, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza o della petizione.

70.2. Un numero non inferiore a un terzo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del Comprensorio montano e che rappresentino almeno n. 14 Comuni, le cui firme devono essere autenticate

da un segretario comunale o da suoi delegati, possono esercitare, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio. Per determinare il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune non sono computati quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

Art. 71

(Forme associative)

71.1. Il Comprensorio montano favorisce l'attività di associazioni, comitati, enti esponenziali operanti sul proprio territorio, e sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumenti di formazione dei cittadini.

71.2. Il Comprensorio montano interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti di cui al comma 1, predeterminandone criteri e modalità con regolamento.

Art. 72

(Diritto a un trattamento equo e imparziale)

72.1. L'accesso ai servizi pubblici del Comprensorio montano e la loro erogazione sono improntati al criterio di eguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione, e a quello di imparzialità da parte dei soggetti preposti.

TITOLO IX
AUTONOMIA NORMATIVA: LO STATUTO E I REGOLAMENTI

CAPO I
LO STATUTO DEL COMPRENSORIO MONTANO

Art. 73

(Autonomia normativa)

73.1. Nell'ambito dell'autonomia normativa riconosciuta agli enti locali dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione e dalle successive disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 5 della legge n. 131/2003, il Comprensorio montano è titolare della potestà statutaria e regolamentare.

Art. 74

(Adozione e modifiche dello Statuto)

74.1. Lo statuto è approvato con le modalità previste dalla legislazione regionale in materia; il regolamento del Consiglio può prevedere norme integrative sulle modalità di votazione.

74.2. Lo statuto può essere modificato, nelle forme del procedimento di adozione, su iniziativa della Giunta o di una frazione di consiglieri pari ad 1/3 arrotondato per eccesso dei componenti il Consiglio.

74.3 Lo statuto deve essere modificato, nelle forme del procedimento di adozione, per adeguarlo alle sopravvenute modificazioni della legislazione vigente in materia, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta salvo diverso termine stabilito da quest'ultima.

74.4. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 3, troverà comunque applicazione, per le parti incompatibili, la disciplina sopravvenuta.

CAPO II
I REGOLAMENTI

Art. 75
(Contenuto e materie)

75.1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, il Comprensorio montano può adottare regolamenti in tutte le materie di propria competenza e, in particolare, deve adottare i regolamenti per la disciplina delle seguenti materie:

a) funzionamento del Consiglio comprensoriale;

b) procedimento amministrativo, diritto di accesso e di informazione;

c) organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale;

d) concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari; attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse da associazioni, comitati, enti esponenziali operanti sul proprio territorio; disciplina dei contratti;

e) contabilità.

Art. 76
(Adozione, entrata in vigore e modifiche)

76.1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consiglio, con l'eccezione del regolamento sull'organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale, che è adottato dalla Giunta.

76.2. L'iniziativa regolamentare spetta alla Giunta, a 1/3 dei Consiglieri, arrotondato per eccesso, dei componenti il Consiglio, da esercitarsi con le modalità previste dal regolamento del Consiglio.

76.3. Ogni disegno di regolamento è sottoposto, nei casi previsti dal regolamento del Consiglio, all'esame della eventuale commissione consiliare competente per materia o appositamente costituita ed è quindi esaminato dal Consiglio, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.

76.4. Il regolamento stabilisce altresì i procedimenti abbreviati per i casi in cui sia stata dichiarata l'urgenza.

76.5. I regolamenti sono approvati a maggioranza dei membri dell'organo deliberante, a eccezione del regolamento del Consiglio e del regolamento che disciplina la partecipazione al procedimento amministrativo, il diritto di accesso e di informazione, che vengono adottati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

76.6. I regolamenti, immediatamente dopo l'adozione della delibera di approvazione, sono pubblicati nell'albo del Comprensorio montano ed entrano in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione.

76.7. Per le modifiche dei regolamenti si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO X
LE NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 77
(Norme transitorie)

77.1 In fase di prima applicazione del presente Statuto, l'insediamento dei nuovi organi del Comprensorio di cui all'articolo 12 comma 1 della legge regionale 33/2002 dovrà avvenire, con le modalità previste dal presente Statuto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello statuto stesso.

Art. 78

(Norme di rinvio)

78.1 Per quanto non previsto dal presente statuto trovano applicazione le disposizioni in materia di ordinamento ed organizzazione dei Comuni del Friuli-Venezia Giulia, nonché le disposizioni di legge che fanno menzione delle Comunità montane.

COMUNE DI FORNI AVOLTRI

(Udine)

Determinazione del Responsabile del Servizio amministrativo 4 dicembre 2002, n. 54/201. (Estratto). Conferma della classificazione dell'«Albergo Miravalle».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(omissis)

DETERMINA

1) di confermare la classificazione dell'«Albergo Miravalle» sito in Forni Avoltri, località Cjolos n. 6, con capacità ricettiva di n. 14 camere, per n. 29 posti letto, a livello di 3 stelle;

2) la classificazione, ai sensi della legge regionale n. 2/2002, è valida per frazione residua del quinquennio in corso e precisamente fino al 31 dicembre 2007; il presente provvedimento verrà affisso all'Albo pretorio comunale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Avverso il presente provvedimento di classificazione è ammesso ricorso al Direttore regionale del commercio del turismo e del terziario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1119, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO:
Angélique Gagliolo

COMUNE DI SEDEGLIANO

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica - Piano regolatore particolareggiato comunale delle zone «A».

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale n. 52/1991, si rende noto che con deliberazione n. 64 del 27 novembre 2003, esecutiva dal giorno 18 dicembre 2003, il Consiglio comunale ha adottato la variante n. 1 all'P.R.P.C. di iniziativa pubblica - Piano regolatore particolareggiato comunale delle zone «A».

Lo stesso è depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi dal giorno 18 dicembre 2003 e fino a 30 giorni effettivi dopo la pubblicazione del presente avviso, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI:
p.i.e. Aldo Di Stefano

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»

PORDENONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione. Aumento da n. 1 a n. 2 posti. (Pubblicato nel B.U.R. n. 51 del 17 dicembre 2003).

In attuazione al proprio provvedimento n. 711 in data 15 dicembre 2003, si rende noto che il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, di dirigente medico di anestesia e rianimazione, il cui bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 17 dicembre 2003, è elevato da uno a due.

IL RESPONSABILE S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

Durata dell'abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo indivisibile ITALIA	**euro 60,00**
Canone annuo indivisibile ESTERO	**DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta di versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio del Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

• Costo singolo fascicolo ITALIA	**euro 1,50**
• Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine	**euro 1,50**
• Costo singolo fascicolo ESTERO	**DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina.

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate **esclusivamente** alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6.
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti.

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà la relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo)	**euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI:

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa
per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III
È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. TREBASELEGHE Via Padova, 2 (PADOVA)
- LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l. Via SS. Martiri, 18 — TRIESTE
- LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni — TRIESTE
- MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA A. BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8 — UDINE
- LIBRERIA MINERVA Piazza XX Settembre, 22/A — PORDENONE
- LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l. Via Calmaggiore, 31 — TREVISO
- LIBRERIA FELTRINELLI Via della Repubblica, 2 — PARMA
- LIBRERIA GOLDONI S. Marco 4742 — VENEZIA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1 - TRIESTE - tel. 040-377.2037 (fax 2312) — DAL 1964 AL 31.12.2003
- rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. - Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD) - tel. 049-938.57.00 — DALL'1.1.2004

GUIDO BAGGI – Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI – Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
GRAFICA VENETA S.p.A. – Trebaseleghe (PD)